
ABE/GL/2014/13

19 dicembre 2014

Orientamenti

sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di
revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Indice

Elenco di figure e tabelle.....	5
Orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)	7
Status giuridico degli orientamenti	7
Obblighi di informativa.....	7
Titolo 1. Oggetto, definizioni e livello di applicazione.....	8
1.1 Oggetto.....	8
1.2 Definizioni.....	8
1.3 Livello di applicazione	11
Titolo 2. La metodologia comune dello SREP	12
2.1 Panoramica del processo comune dello SREP	12
2.2 Punteggio nell'ambito dello SREP	17
2.3 Disposizioni organizzative	19
2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza	20
Titolo 3. Monitoraggio degli indicatori principali.....	24
Titolo 4. Analisi del modello imprenditoriale	27
4.1 Considerazioni di carattere generale	27
4.2 Valutazione preliminare	28
4.3 Individuazione delle aree di interesse per la BMA.....	29
4.4 Valutazione del contesto aziendale	30
4.5 Analisi del modello imprenditoriale corrente	31
4.6 Analisi della strategia e dei piani finanziari.....	32
4.7 Valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale.....	33
4.8 Valutazione della sostenibilità della strategia dell'ente	34
4.9 Individuazione delle principali vulnerabilità	35
4.10 Sintesi delle risultanze e del punteggio.....	35
Titolo 5. Valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente.....	39
5.1 Considerazioni di carattere generale	39
5.2 Assetto generale della governance	40

5.3 Cultura societaria e del rischio	40
5.4 Organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione.....	41
5.5 Politiche e prassi di remunerazione	42
5.6 Sistema di gestione del rischio	43
5.7 Sistema dei controlli interni	47
5.8 Sistemi informativi e continuità operativa.....	48
5.9 Pianificazione del risanamento (Recovery planning)	49
5.10 Applicazione a livello consolidato e conseguenze per le entità del gruppo	49
5.11 Sintesi delle risultanze e del punteggio.....	50
Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale	55
6.1 Considerazioni di carattere generale	55
6.2 Valutazione del rischio di credito e di controparte.....	59
6.3 Valutazione del rischio di mercato.....	78
6.4 Valutazione del rischio operativo.....	92
6.5 Valutazione del rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione.....	109
Titolo 7. Valutazione del capitale nello SREP.....	121
7.1 Considerazioni di carattere generale	121
7.2 Determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri.....	122
7.3 Riconciliazione fra requisiti di riserve di capitale (capital buffer) e requisiti macroprudenziali	126
7.4 Determinazione del TSCR.....	126
7.5 Articolazione dei requisiti di capitale	127
7.6 Valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva	129
7.7 Soddiscamento dei requisiti durante il ciclo economico	129
7.8 Sintesi dei risultati e del punteggio.....	134
Titolo 8. Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding.....	137
8.1 Considerazioni di carattere generale	137
8.2 Valutazione del rischio di liquidità	139
8.3 Valutazione del rischio di funding intrinseco	143
8.4 Valutazione della gestione del rischio di liquidità e di funding.....	147
Titolo 9. Valutazione della liquidità nello SREP	161
9.1 Considerazioni di carattere generale	161

9.2 Valutazione complessiva della liquidità	161
9.3 Determinazione della necessità di requisiti di liquidità specifici	163
9.4 Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità	164
9.5 Articolazione dei requisiti specifici quantitativi di liquidità	168
9.6 Sintesi dei risultati e del punteggio	169
Titolo 10. Valutazione SREP complessiva e applicazione di misure di vigilanza.....	173
10.1 Considerazioni di carattere generale	173
10.2 Valutazione SREP complessiva	174
10.3 Applicazione delle misure di capitale.....	177
10.4 Applicazione delle misure di liquidità	177
10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza	178
10.6 Interazione tra misure di vigilanza e misure di intervento precoce	186
10.7 Interazione tra misure di vigilanza e misure macroprudenziali	187
Titolo 11. Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri.....	188
11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri.....	188
11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente	190
11.3 Valutazione della liquidità nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente	191
11.4 Applicazione di altre misure di vigilanza	192
Titolo 12. Disposizioni finali e attuazione.....	193
Allegati.....	195
Allegato 1. Rischio operativo, esempi di collegamenti tra fattori di rischio e perdite.....	195
Allegato 2. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di governance e controlli interni dell'ente.....	196
Allegato 3. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di rischi che impattano sul capitale	198
Allegato 4. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di rischi che impattano sulla liquidità e sul funding.....	200

Elenco di figure e tabelle

Figura 1. Panoramica del processo comune dello SREP.....	13
Figura 2. Diagramma di flusso della valutazione riguardante i rischi che impattano sul capitale ...	57
Figura 3.Ordine di impatto (stacking order) sui requisiti in materia di fondi propri	131
Figura 4. Esempio illustrativo delle variazioni nelle risorse patrimoniali (CET1) durante il ciclo economico e di violazione del TSCR	133
Figura 5. Esempio illustrativo delle variazioni delle risorse patrimoniali (CET1) durante il ciclo economico e di violazione del coefficiente-obiettivo	134
Figura 6. Elementi della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding	138
Figura 7. Esempio illustrativo di fissazione di uno specifico requisito quantitativo di liquidità	167
Figura 8. Esempio illustrativo di fissazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità	167
Tabella 1. Applicazione dello SREP alle diverse categorie di enti	23
Tabella 2. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio sul modello imprenditoriale e sulla strategia	35
Tabella 3. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio sulla governance e sui controlli interni dell’ente	50
Tabella 4. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per il rischio di credito e di controparte	76
Tabella 5. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per il rischio di mercato	90
Tabella 6. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per il rischio operativo	107
Tabella 7. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per l’IRRBB.....	119
Tabella 8. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio sull’adeguatezza patrimoniale	135
Tabella 9. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per il rischio di liquidità.....	158
Tabella 10. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio per il rischio di funding	159
Tabella 11. Esempio illustrativo dei parametri di riferimento (benchmark) per la quantificazione della liquidità	166
Tabella 12. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio sull’adeguatezza della liquidità.....	170
Tabella 13. Considerazioni di vigilanza per l’assegnazione di un punteggio SREP complessivo	175

Orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio profilo giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di informativa

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 20 febbraio 2015 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito alla fine del presente documento all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/GL/2014/1". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo 1. Oggetto, definizioni e livello di applicazione

1.1 Oggetto

1. I presenti orientamenti descrivono le procedure e le metodologie comuni per il funzionamento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) cui si fa riferimento agli articoli 97 e 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, comprese le procedure e le metodologie per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli 76-87 della medesima direttiva, nonché i processi e le azioni intraprese in riferimento agli articoli 98, 100, 101, 102, 104, 105 e 107, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in parola.
2. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento ABE.

1.2 Definizioni

3. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

“requisiti in materia di riserva di capitale”, i requisiti in materia di fondi propri di cui al capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE;

“rischio di condotta”, il corrente o potenziale rischio di perdite per un ente dovuto alla fornitura inadeguata di servizi finanziari, compresi i casi di dolo o negligenza;

“counterbalancing capacity”, la capacità dell'ente di detenere o avere accesso a una riserva di liquidità su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine in risposta a scenari di stress.

“rischio di differenziale creditizio”, il rischio derivante dalle variazioni nel valore di mercato degli strumenti finanziari di debito a causa delle fluttuazioni del relativo differenziale creditizio;

“rischio di funding”, il rischio che l'ente non disponga di fonti di finanziamento stabili nel medio e lungo termine, con conseguente rischio corrente o potenziale di non poter far fronte ai propri obblighi finanziari, come ad esempio pagamenti e fabbisogni di garanzie reali in scadenza nel medio-lungo termine, nella maniera più assoluta o senza un aumento eccessivo dei costi di finanziamento;

“prestiti in valuta estera”, prestiti a favore di debitori, a prescindere dalla forma giuridica della linea di credito (inclusi, ad esempio, i pagamenti differiti o le agevolazioni finanziarie analoghe), in una valuta diversa da quella del corso legale del paese in cui il prestatore elegge domicilio;

“rischio di prestito in valuta estera”, il corrente o potenziale rischio per gli utili e i fondi propri dell’ente derivante dai prestiti in valuta estera a favore di debitori privi di copertura;

“processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP)”, il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del capitale interno attuato dall’ente ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

“processo di valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna (ILAAP)”, il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna attuato dall’ente ai sensi dell’articolo 86 della direttiva 2013/36/UE;

“categoria dell’ente”, l’indicatore della rilevanza sistemica dell’ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell’ente e alla portata delle sue attività;

“rischio di tasso di interesse”, il rischio corrente o potenziale per gli utili e i fondi propri dell’ente derivante dalle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di interesse;

“liquidità infragiornaliera”, i fondi accessibili durante la giornata operativa per consentire all’ente di effettuare pagamenti in tempo reale;

“rischio di liquidità infragiornaliera”, il rischio corrente o potenziale che l’ente non sarà in grado di gestire efficacemente il proprio fabbisogno di liquidità infragiornaliera;

“rischio di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)”, il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all’inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l’integrità, l’accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;

“requisito macroprudenziale” o “misura”, il requisito o la misura dettato da un’autorità competente o designata per far fronte al rischio macroprudenziale o sistemico;

“valuta rilevante”, una valuta nella quale l’ente ha assunto rilevanti posizioni in bilancio e fuori bilancio;

“requisito patrimoniale complessivo (OCR)”, la somma del requisito patrimoniale complessivo nell’ambito dello SREP (TSCR), dei requisiti in materia di riserva di capitale e dei requisiti macroprudenziali, se espressi come requisiti in materia di fondi propri;

“valutazione SREP complessiva”, la valutazione aggiornata della sostenibilità economica (viability) complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;

“punteggio SREP complessivo”, l’indicatore numerico della sostenibilità economica (viability) dell’ente basato sulla valutazione SREP complessiva;

“rischio di reputazione”, il rischio corrente o potenziale per gli utili, i fondi propri o la liquidità dell’ente derivante da un danno all’immagine dell’ente;

“propensione al rischio”, il livello aggregato e le tipologie di rischio che l’ente è disposto ad assumere in funzione della sua capacità di rischio, in linea con il proprio modello imprenditoriale, per realizzare i suoi obiettivi strategici;

“rischi che impattano sul capitale”, rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sui fondi propri dell’ente per i prossimi 12 mesi. Questi comprendono anche i rischi contemplati agli articoli 79-87 della direttiva 2013/36/UE;

“rischi che impattano sulla liquidità e sul funding”, rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sulla liquidità dell’ente sui vari orizzonti temporali;

“elemento dello SREP”, uno dei seguenti: analisi del modello imprenditoriale, valutazione della governance e dei controlli interni dei rischi dell’ente, valutazione dei rischi che impattano sul capitale, valutazione del capitale nello SREP, valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, o la valutazione della liquidità nello SREP;

“rischio di valuta estera strutturale”, il rischio derivante dal patrimonio netto dichiarato che è stato distribuito in succursali e filiazioni offshore in una valuta diversa da quella utilizzata dall’impresa madre per le segnalazioni;

“parametri di riferimento a fini di vigilanza”, strumenti quantitativi specifici del rischio sviluppati dall’autorità competente per fornire una stima dei fondi propri necessari per coprire i rischi o gli elementi dei rischi non contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013;

“periodo di sopravvivenza”, il periodo durante il quale l’ente può continuare a essere operativo in condizioni di stress e adempiere ancora i propri obblighi di pagamento;

“importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA)”, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, secondo quanto definito all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

“requisito patrimoniale complessivo nell’ambito dello SREP (TSCR)”, la somma dei requisiti in materia di fondi propri di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri determinati secondo i criteri esposti nei presenti orientamenti;

“debitori privi di copertura”, prenditori retail e PMI senza una copertura naturale o finanziaria esposti a un disallineamento valutario tra la valuta del prestito e la valuta di copertura; le coperture naturali comprendono casi particolari in cui i debitori percepiscono

redditi in valuta estera (ad esempio rimesse/proventi da esportazioni), mentre le coperture finanziarie presuppongono in genere l'esistenza di un contratto con un ente finanziario.

1.3 Livello di applicazione


4. Le autorità competenti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti in base al livello di applicazione stabilito dall'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE, secondo i requisiti e le deroghe utilizzati ai sensi degli articoli 108 e 109 della direttiva 2013/36/UE.
5. Per le imprese madri e le filiazioni incluse nel consolidamento, le autorità competenti dovrebbero adeguare la profondità e il livello di granularità delle loro valutazioni in modo che essi corrispondano al livello di applicazione prescritto dal regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte I, titolo II di detto regolamento, in particolare riconoscendo le deroghe applicate ai sensi degli articoli 7, 10 e 15 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.
6. Quando un ente possiede una filiazione nel medesimo Stato membro ma non sono state concesse le deroghe indicate nella parte I del regolamento (UE) n. 575/2013, è possibile applicare un metodo proporzionato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità prestando attenzione alla valutazione della distribuzione del capitale e della liquidità negli enti e dei potenziali impedimenti alla trasferibilità del capitale o della liquidità all'interno del gruppo.
7. Per i gruppi transfrontalieri, i requisiti procedurali dovrebbero essere applicati in maniera coordinata nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 116 o 51 della direttiva 2013/36/UE. Il titolo 11 riporta in maniera dettagliata le modalità di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle relative entità.
8. Quando un ente ha istituito un sottogruppo di liquidità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero condurre la loro valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, nonché applicare misure di vigilanza, in relazione alle entità che sono coperte da tale sottogruppo al livello del sottogruppo di liquidità.

Titolo 2. La metodologia comune dello SREP

2.1 Panoramica del processo comune dello SREP

9. Le autorità competenti dovrebbero garantire che lo SREP di un ente comprenda i seguenti componenti, il cui riepilogo è contenuto nella figura 1:
- a. classificazione dell'ente e revisione periodica di tale classificazione;
 - b. monitoraggio degli indicatori principali (key indicators);
 - c. analisi del modello imprenditoriale (Business Model Analysis, BMA);
 - d. valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente;
 - e. valutazione dei rischi che impattano sul capitale;
 - f. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità;
 - g. valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri dell'ente;
 - h. valutazione dell'adeguatezza delle risorse di liquidità dell'ente;
 - i. valutazione SREP complessiva e
 - j. misure di vigilanza (e misure d'intervento precoce, ove necessarie).

Figura 1. Panoramica del processo comune dello SREP



2.1.1 Classificazione degli enti

10. Le autorità competenti dovrebbero classificare tutti gli enti soggetti alla loro vigilanza secondo le seguenti categorie, in base alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna dell'ente, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività:

- ▶ categoria 1 – gli enti di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE (enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)) e, se del caso, altri enti individuati dalle autorità competenti, sulla base di una valutazione della dimensione e dell'organizzazione interna dell'ente, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività;
- ▶ categoria 2 – enti medio-grandi diversi da quelli inclusi nella categoria 1 che operano a livello nazionale o che svolgono attività transfrontaliere consistenti, che operano in diverse linee di business, comprese le attività non bancarie, e che offrono prodotti creditizi e finanziari a privati (retail) e a imprese (corporate). Gli enti specializzati non aventi rilevanza sistemica e che presentano significative quote di mercato nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o scambi finanziari;

- ▶ categoria 3 – enti piccoli e medi che non rientrano nella categoria 1 o 2, che operano a livello nazionale o svolgono operazioni transfrontaliere non significative, e che operano nell’ambito di un numero limitato di linee di business, offrendo prodotti creditizi prevalentemente a privati (retail) e a imprese (corporate), con un’offerta limitata di prodotti finanziari. Enti specializzati che presentano quote di mercato meno significative nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o scambi finanziari;
 - ▶ categoria 4 – tutti gli altri piccoli enti nazionali non complessi che non rientrano nelle categorie 1-3 (ad esempio, con un ambito limitato di attività e quote di mercato non significative nelle proprie linee di business).
11. La classificazione dovrebbe riflettere la valutazione del rischio sistemico che gli enti pongono al sistema finanziario. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tale classificazione come base per l’applicazione del principio di proporzionalità, cfr. sezione 2.4, e non come strumento per indicare la qualità di un ente.
12. Le autorità competenti dovrebbero basare la classificazione sui dati delle segnalazioni alle autorità di vigilanza e sulle informazioni contenute nelle analisi preliminari del modello imprenditoriale (cfr. la sezione 4.2). La classificazione dovrebbe essere rivista periodicamente o quando si presenta un evento societario significativo, ad esempio una rilevante cessione, acquisizione o un’importante azione strategica, ecc.

2.1.2 Valutazione costante dei rischi

13. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l’ente è o potrebbe essere esposto, avvalendosi delle seguenti attività:
- a. monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3;
 - b. analisi del modello imprenditoriale, come specificato nel titolo 4;
 - c. valutazione della governance e dei controlli interni dell’ente, come specificato nel titolo 5;
 - d. valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6, e
 - e. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, come specificato nel titolo 8.
14. Le valutazioni dovrebbero essere condotte in conformità con i criteri di proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le valutazioni dovrebbero essere riviste alla luce delle nuove informazioni.
15. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni descritte sopra:

- a. siano chiaramente documentate in una sintesi delle risultanze;
- b. si riflettano in un punteggio assegnato in conformità con le indicazioni specifiche contenute nel titolo dei presenti orientamenti che tratta l'elemento in questione in modo specifico;
- c. supportino le valutazioni di altri elementi o richiedano un'indagine approfondita delle incongruenze tra le valutazioni di tali elementi;
- d. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo, nonché
- e. comportino misure di vigilanza, se del caso, e siano alla base delle decisioni adottate con riguardanti le suddette misure.

2.1.3 Valutazione periodica dell'adeguatezza del capitale e della liquidità

16. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l'adeguatezza dei fondi propri e della liquidità dell'ente che deve essere in grado di fornire una solida copertura dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, avvalendosi delle seguenti valutazioni:
 - a. valutazione del capitale nello SREP, come specificato nel titolo 7, e
 - b. valutazione della liquidità nello SREP, come specificato nel titolo 9.
17. Le valutazioni periodiche dovrebbero avvenire ogni 12 mesi-3 anni, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le autorità competenti possono effettuare valutazioni con maggiore frequenza. Le autorità competenti dovrebbero rivedere la valutazione alla luce di nuove risultanze significative emerse dalla valutazione dei rischi in ambito SREP ove le autorità competenti stabiliscano che le risultanze potrebbero avere un impatto significativo sui fondi propri e/o sulle risorse di liquidità dell'ente.
18. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni:
 - a. siano chiaramente documentate in una sintesi;
 - b. si riflettano nel punteggio assegnato all'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente, in conformità con le indicazioni fornite nei titoli che trattano tali elementi in modo specifico;
 - c. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo, nonché
 - d. costituiscano la base per il requisito regolamentare che impone all'ente di detenere fondi propri e/o risorse di liquidità in eccesso rispetto ai requisiti

previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, o per altre misure di vigilanza, a seconda dei casi.

2.1.4 Valutazione SREP complessiva

19. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente il profilo di rischio dell'ente e la sua sostenibilità economica (viability) attraverso la valutazione SREP complessiva, come indicato nel titolo 10. Attraverso la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero stabilire la probabilità che i rischi causino il dissesto dell'ente in considerazione dell'adeguatezza dei fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello imprenditoriale o della strategia, e sulla base di tale analisi esse dovrebbero stabilire la necessità di adottare misure di intervento precoce e/o accertare se l'ente possa essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto.
20. La valutazione dovrebbe essere costantemente rivista alla luce delle risultanze emerse dalle valutazioni dei rischi o dall'esito delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP.
21. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni:
 - a. si riflettano nel punteggio assegnato alla sostenibilità economica (viability) complessiva dell'ente, in conformità con le indicazioni di cui al titolo 10;
 - b. siano chiaramente documentate in una sintesi della valutazione SREP complessiva recante i punteggi assegnati (globalmente e per i singoli elementi dello SREP) e tutte le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nel corso dei 12 mesi precedenti; e
 - c. costituiscano la base per accertare, sotto il profilo regolamentare, se l'ente possa essere considerato "in dissesto o a rischio di dissesto", ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

2.1.5 Dialogo con gli enti, applicazione delle misure di vigilanza e comunicazione delle risultanze

22. Seguendo il modello di impegno minimo, come indicato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero avviare un dialogo con gli enti per valutare i singoli elementi dello SREP, come previsto nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico.
23. Sulla base della valutazione SREP complessiva e sulla scorta delle valutazioni dei singoli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero adottare misure di vigilanza come indicato nel titolo 10. Le misure di vigilanza contenute nei presenti orientamenti sono raggruppate come segue:
 - a. misure di capitale;
 - b. misure di liquidità e

- c. altre misure di vigilanza (comprese le misure d'intervento precoce).
24. Qualora i risultati del monitoraggio degli indicatori principali, la valutazione degli elementi dello SREP o qualsiasi altra attività di vigilanza richiedano l'applicazione di misure di vigilanza per fronteggiare problematiche immediate, le autorità competenti non dovrebbero attendere il completamento della valutazione di tutti gli elementi dello SREP e l'aggiornamento della relativa valutazione SREP complessiva, ma decidere le misure necessarie per porre rimedio alla situazione esaminata e procedere successivamente all'aggiornamento della valutazione SREP complessiva.
25. Le autorità competenti dovrebbero anche impegnarsi in un dialogo basato sui risultati della valutazione SREP complessiva e sulle misure di vigilanza associate, e informare l'ente alla fine del processo circa le misure di vigilanza cui deve attenersi, come indicato nella sezione 2.4.

2.2 Punteggio nell'ambito dello SREP

26. In accordo con i criteri individuati nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico, le autorità competenti dovrebbero assegnare all'ente un punteggio per:
- ▶ il modello imprenditoriale e la strategia;
 - ▶ la governance e i controlli interni dell'ente;
 - ▶ i singoli rischi che impattano sul capitale;
 - ▶ l'adeguatezza patrimoniale;
 - ▶ i singoli rischi che impattano sulla liquidità e sul funding;
 - ▶ l'adeguatezza della liquidità; e
 - ▶ la valutazione SREP complessiva.
27. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente, almeno con la frequenza definita alla sezione 2.4 e senza indebito ritardo in caso di nuovi risultati o sviluppi significativi.
28. Nella valutazione dei singoli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero utilizzare una scala che va da "1" (nessun rischio) a "4" (alto rischio), che riflette il "giudizio di vigilanza" sul rischio in base alle tabelle di punteggio presenti nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare le "considerazioni" di accompagnamento previste in queste tabelle come guida per supportare il giudizio di vigilanza (ovvero non è necessario che l'ente soddisfi tutte le "considerazioni" relative al punteggio di "1" per ottenere un punteggio pari a "1"), e/o svilupparle ulteriormente o

aggiungere nuove considerazioni. Le autorità competenti dovrebbero assegnare un punteggio di “4” per riflettere la peggiore valutazione possibile (cioè un punteggio pari a “4” dovrebbe essere assegnato anche se la posizione dell’ente è peggiore di quella prevista dalle “considerazioni” per un punteggio di “4”).

29. Nell’attuare gli orientamenti, le autorità competenti possono introdurre metodologie di aggregazione e punteggi più granulari per i loro scopi interni, come ad esempio la pianificazione delle risorse, a condizione che venga rispettato il sistema di punteggio complessivo previsto nei presenti orientamenti.
30. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che, attraverso il punteggio assegnato ai singoli rischi, esse forniscano un’indicazione del potenziale impatto prudenziale del rischio per l’ente dopo aver considerato la qualità dei controlli sui rischi per mitigare tale impatto.
31. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio del modello imprenditoriale, della governance e dei controlli interni dell’ente, dell’adeguatezza patrimoniale e dell’adeguatezza della liquidità raggiunga i seguenti obiettivi:
 - ▶ fornire un’indicazione della minaccia posta alla sostenibilità economica (viability) dell’ente dagli elementi dello SREP valutati, considerate le valutazioni dei singoli rischi;
 - ▶ indicare la probabilità che misure di vigilanza debbano essere adottate per fronteggiare le problematiche riscontrate; e
 - ▶ indicare la probabilità che misure di intervento precoce debbano essere adottate, e agire come elemento attivatore di tali misure.
32. Le autorità competenti dovrebbero far sì che il punteggio della valutazione SREP complessiva raggiunga i seguenti obiettivi:
 - ▶ fornire un’indicazione della sostenibilità economica (viability) complessiva dell’ente;
 - ▶ indicare la probabilità che misure di intervento precoce debbano essere adottate, e agire come elemento attivatore di tali misure, e
 - ▶ accertare, attraverso la valutazione della sostenibilità economica (viability) complessiva dell’ente, se tale ente è in dissesto o a rischio di dissesto.
33. Le autorità competenti dovrebbero basare il punteggio SREP complessivo su una scala da “1” a “4” che riflette la sostenibilità economica (viability) complessiva dell’ente. Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva suggerisca che un ente può essere considerato ‘in dissesto o a rischio di dissesto’ ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti dovrebbero applicare un punteggio pari a “F” e seguire il processo di

rafforzamento delle relazioni con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

2.3 Disposizioni organizzative

34. Le autorità competenti dovrebbero garantire che, per condurre il processo SREP, le loro disposizioni organizzative comprendano almeno:
- a. una descrizione dei ruoli e delle responsabilità del proprio personale di vigilanza coinvolto nell'esecuzione del processo SREP, così come le linee di reportistica (reporting lines), in situazioni normali e di emergenza;
 - b. procedure per documentare e tenere traccia delle risultanze e dei giudizi di vigilanza;
 - c. meccanismi per l'approvazione dei risultati e dei punteggi, nonché procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation procedures) in caso di pareri dissenzienti all'interno dell'autorità competente, in situazioni normali e di emergenza;
 - d. meccanismi per organizzare un dialogo con l'ente basato sul modello dell'impegno minimo, come stabilito nella sezione 2.4, per la valutazione dei singoli elementi dello SREP, nonché
 - e. meccanismi per comunicare i risultati del processo SREP all'ente, che deve riflettere anche l'interazione nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi transfrontalieri e le loro entità. Tali meccanismi di comunicazione dovrebbero riguardare nella fattispecie disposizioni sulla consultazione con l'ente prima della finalizzazione dei risultati del processo SREP sotto forma di decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità, in conformità con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n.710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
35. Nel definire i meccanismi per il dialogo con gli enti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la forma e la granularità delle informazioni da fornire quali esiti del processo SREP, valutando anche se comunicare il punteggio SREP complessivo e i punteggi per i singoli elementi dello SREP. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero anche tenere conto delle implicazioni della comunicazione dei punteggi agli enti in termini di obblighi di informativa di cui ai requisiti del regolamento (UE) n.596/2014 e alle direttive 2014/57/UE e 2004/109/CE.

2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza

36. Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità all’ambito di applicazione, alla frequenza e all’intensità dell’impegno e del dialogo di vigilanza con un ente, nonché alle aspettative della vigilanza sugli standard che l’ente dovrebbe soddisfare, in base alla categoria dell’ente.
37. Per quanto riguarda la frequenza e l’intensità dell’aspetto della proporzionalità relativo alle attività di vigilanza, al momento di pianificare le attività dello SREP le autorità competenti dovrebbero aderire a un modello di impegno minimo nel modo seguente (e come indicato nella tabella 1).

Enti appartenenti alla categoria 1

- ▶ Le autorità competenti dovrebbero monitorare gli indicatori principali su base trimestrale.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta l’anno.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta all’anno. Con riferimento ai rischi che impattano sul capitale e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, dovrebbe essere inclusa la valutazione di almeno i singoli rischi più rilevanti.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero informare l’ente dell’esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno annuale e, in particolare, fornire:
 - una dichiarazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l’ente è tenuto a detenere in eccesso rispetto ai requisiti previsti nel capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli elementi dei rischi e ai rischi non inclusi nell’articolo 1 di detto regolamento;
 - una dichiarazione sulla liquidità detenuta e sui requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall’autorità competente e
 - una dichiarazione sulle altre misure di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce, che l’autorità competente intende adottare.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero mantenere rapporti e un dialogo costanti con l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente per valutare ogni elemento dello SREP.

Enti appartenenti alla categoria 2

- ▶ Le autorità competenti dovrebbero monitorare gli indicatori principali su base trimestrale.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta l'anno.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta ogni due anni. Con riferimento ai rischi che impattano sul capitale e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, dovrebbe essere inclusa la valutazione di almeno i singoli rischi più rilevanti.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno biennale e, in particolare, fornire:
 - una dichiarazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l'ente è tenuto a detenere in eccesso rispetto ai requisiti previsti nel capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli elementi dei rischi e ai rischi non inclusi nell'articolo 1 di detto regolamento;
 - una dichiarazione sulla liquidità detenuta e sui requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall'autorità competente e
 - una dichiarazione sulle altre misure di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce, che l'autorità competente intende adottare.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero mantenere rapporti e un dialogo costanti con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente per valutare ogni elemento dello SREP.

Enti appartenenti alla categoria 3

- ▶ Le autorità competenti dovrebbero monitorare gli indicatori principali su base trimestrale.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta l'anno.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno ogni 3 anni o prima nel caso in cui emergano nuove informazioni rilevanti sul rischio posto. Quanto ai rischi che impattano sul capitale e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, dovrebbe essere inclusa la valutazione di almeno i singoli rischi più rilevanti.

- ▶ Le autorità competenti dovrebbero informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno triennale e, in particolare, fornire:
 - una dichiarazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l'ente è tenuto a detenere in eccesso rispetto ai requisiti previsti nel capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli elementi dei rischi e ai rischi non inclusi nell'articolo 1 di detto regolamento;
 - una dichiarazione sulla liquidità detenuta e sui requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall'autorità competente e
 - una dichiarazione sulle altre misure di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce, che l'autorità competente intende adottare.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero avere rapporti e un dialogo basati sui rischi con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente (vale a dire ove necessario) al fine di valutare gli elementi di rischio rilevanti.

Enti appartenenti alla categoria 4

- ▶ Le autorità competenti dovrebbero monitorare gli indicatori principali su base trimestrale.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta l'anno.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno ogni 3 anni o prima nel caso in cui emergano nuove informazioni rilevanti sul rischio posto. Con riferimento ai rischi che impattano sul capitale e ai rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, dovrebbe essere inclusa la valutazione di almeno i singoli rischi più rilevanti.
- ▶ Le autorità competenti dovrebbero informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno biennale e, in particolare, fornire:
 - una dichiarazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l'ente è tenuto a detenere in eccesso rispetto ai requisiti prescritti nel capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli elementi dei rischi e ai rischi non inclusi nell'articolo 1 di detto regolamento;
 - una dichiarazione sulla liquidità detenuta e sui requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall'autorità competente e
 - una dichiarazione sulle altre misure di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce, che l'autorità competente intende adottare.

- Le autorità competenti dovrebbero mantenere rapporti e un dialogo con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente almeno ogni tre anni.

Tabella 1. Applicazione dello SREP alle diverse categorie di enti

Categoria	Monitoraggio degli indicatori principali	Valutazione di tutti gli elementi dello SREP (almeno)	Sintesi della valutazione SREP complessiva	Livello di impegno minimo/dialogo
1	Trimestrale	Annuale	Annuale	Rapporti continui con l'organo di amministrazione e con l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione di ciascun elemento.
2	Trimestrale	Ogni 2 anni	Annuale	Rapporti continui con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione di ciascun elemento.
3	Trimestrale	Ogni 3 anni	Annuale	Rapporti basati sui rischi con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione dell'elemento o degli elementi di rischio rilevanti.
4	Trimestrale	Ogni 3 anni	Annuale	Rapporti con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente almeno ogni tre anni.

38. Nel caso in cui le autorità competenti stabilissero che gli enti presentano profili di rischio simili, esse potrebbero effettuare valutazioni SREP tematiche su più enti sotto forma di una valutazione unica (ad esempio, potrebbe essere effettuata un'analisi del modello imprenditoriale di tutti i piccoli istituti di credito ipotecario (small mortgage lenders), dato che è probabile che vengano individuate le stesse problematiche di sostenibilità economica (viability) aziendale per tutti questi istituti).
39. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un livello di impegno aggiuntivo sulla base delle risultanze scaturite da precedenti valutazioni degli elementi dello SREP, in base alle quali più ampie risorse di vigilanza e un maggiore grado di intensità dovrebbero essere richiesti, a prescindere dalla categoria dell'ente, per gli enti che abbiano ottenuto uno scarso punteggio SREP complessivo (almeno su base temporanea).
40. Per gli enti interessati dal programma di revisione prudenziale previsto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il livello di impegno

e di applicazione dello SREP sia determinato da tale programma, che sostituisce gli obblighi sopra riportati.

41. Nella pianificazione delle attività SREP, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al coordinamento delle attività con altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella valutazione, in particolare quando l'input è richiesto dall'ente e/o da altre autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri di cui al titolo 11.
42. Ai fini della proporzionalità, nel condurre il processo SREP applicando i presenti orientamenti le autorità competenti dovrebbero riconoscere che i diversi elementi, gli aspetti metodologici e i componenti della valutazione previsti nei titoli 4, 5, 6 e 8 non hanno la stessa rilevanza per tutti gli enti; le autorità competenti dovrebbero, se del caso, applicare diversi livelli di granularità nella valutazione a seconda della categoria cui è assegnato l'ente, considerando le dimensioni, la natura, il modello imprenditoriale e la complessità dell'ente.

Titolo 3. Monitoraggio degli indicatori principali

43. Le autorità competenti dovrebbero operare un regolare monitoraggio dei principali indicatori finanziari e non finanziari per monitorare i cambiamenti intervenuti nelle condizioni finanziarie e nei profili di rischio degli enti. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di questo monitoraggio anche per individuare la necessità di aggiornare la valutazione degli elementi dello SREP alla luce delle nuove informazioni rilevanti che esulano dalle attività di vigilanza previste. Quando il monitoraggio rivela un cambiamento significativo del profilo di rischio dell'ente o eventuali anomalie negli indicatori, le autorità competenti dovrebbero indagarne le cause e, se del caso, rivedere la valutazione dell'elemento dello SREP in questione, tenuto conto delle nuove informazioni.
44. Seguendo il modello di impegno minimo discusso nel titolo 2, le autorità competenti dovrebbero monitorare i principali indicatori finanziari e non finanziari, almeno su base trimestrale, per tutti gli enti. Tuttavia, in base alle caratteristiche specifiche degli enti o alla situazione, le autorità competenti potrebbero stabilire un monitoraggio più frequente, tenendo conto della disponibilità delle informazioni (come ad esempio i dati di mercato).
45. Le autorità competenti dovrebbero istituire sistemi e modelli di monitoraggio che consentano di individuare cambiamenti e anomalie rilevanti nel comportamento degli indicatori, e fissare soglie, ove del caso. Le autorità competenti dovrebbero inoltre stabilire procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation procedure) per tutti gli

indicatori (o combinazioni di indicatori) inclusi nel monitoraggio, al fine di garantire che le anomalie e i cambiamenti rilevanti siano esaminati.

46. Le autorità competenti dovrebbero adattare la serie di indicatori e le rispettive soglie alle caratteristiche specifiche dei singoli enti o dei gruppi di enti con caratteristiche simili (gruppi dei pari, peer groups). Il sistema degli indicatori, i modelli di monitoraggio e le soglie dovrebbero riflettere le dimensioni, la complessità, il modello imprenditoriale e il profilo di rischio dell'ente e dovrebbero coprire aree geografiche, settori e mercati in cui l'ente opera.
47. Le autorità competenti dovrebbero individuare gli indicatori da tenere sotto controllo attraverso un monitoraggio costante basato in primo luogo sulle regolari segnalazioni di vigilanza e utilizzando le definizioni degli standard comuni per le segnalazioni. Se del caso, quadri operativi (dashboards) o indicatori dell'ABE che sono monitorati dall'ABE potrebbero essere utilizzati come fonte di informazione a fronte della quale è possibile monitorare i singoli enti.
48. Il sistema degli indicatori istituito e i risultati del monitoraggio degli indicatori principali dovrebbero essere utilizzati come input per la valutazione dei rischi che impattano sul capitale e dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding nell'ambito dei rispettivi elementi dello SREP.
49. Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio dovrebbero comprendere almeno i seguenti indicatori specifici dell'ente:
 - a. indicatori finanziari e di rischio che riguardano tutte le categorie di rischio incluse nei presenti orientamenti (cfr. i titoli 6 e 8);
 - b. tutti i coefficienti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla normativa nazionale che dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE per il calcolo dei requisiti prudenziali minimi (ad esempio, il capitale di base di classe 1 (Core Tier 1, CT1), il coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR), il coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR), ecc.);
 - c. i requisiti minimi in materia di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Eligible Liabilities, MREL), come specificato dalla direttiva 2014/59/UE;
 - d. indicatori di mercato (ad esempio, i prezzi delle azioni, i credit default swap (CDS), i differenziali delle obbligazioni (bond spreads), ecc.) e
 - e. se disponibili, gli indicatori di risanamento utilizzati nei piani di risanamento dell'ente.

50. Le autorità competenti dovrebbero associare gli indicatori specifici per gli enti a indicatori macroeconomici, se disponibili, delle aree geografiche, dei settori e dei mercati in cui l'ente opera.
51. L'individuazione di cambiamenti o anomalie significativi emersi dagli indicatori, in particolare nei casi in cui i cambiamenti costituiscano valori anomali per la performance del gruppo di pari, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un motivo per svolgere ulteriori indagini. In particolare, le autorità competenti dovrebbero:
 - a. stabilire la causa ed effettuare una valutazione della rilevanza del potenziale impatto prudenziale per l'ente;
 - b. documentare la causa e l'esito della valutazione, nonché
 - c. rivedere la valutazione del rischio e il punteggio SREP, se del caso, alla luce di eventuali nuove risultanze.
52. Le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità d'integrare il regolare monitoraggio degli indicatori finanziari e non finanziari chiave con ricerca e analisi di mercato indipendenti, laddove disponibili, in quanto ciò può rappresentare un'utile fonte di punti di vista alternativi.

Titolo 4. Analisi del modello imprenditoriale

4.1 Considerazioni di carattere generale

53. Il presente titolo specifica i criteri per la valutazione del modello imprenditoriale e della strategia dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero applicare a un ente tale valutazione allo stesso livello della valutazione SREP complessiva, ma è possibile applicare la valutazione anche al livello delle linee di business o di prodotto, oppure su base tematica.
54. Senza compromettere la responsabilità dell'organo di amministrazione dell'ente nella gestione e organizzazione delle attività o senza indicare preferenze per specifici modelli imprenditoriali, le autorità competenti dovrebbero condurre regolari analisi del modello imprenditoriale (BMA) al fine di valutare i rischi operativi e strategici, nonché stabilire:
- ▶ la sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale dell'ente in base alla sua capacità di generare utili accettabili nel corso dei 12 mesi successivi e
 - ▶ la sostenibilità della strategia dell'ente in base alla sua capacità di generare utili accettabili su un orizzonte temporale di almeno 3 anni, in funzione dei propri piani strategici e delle previsioni finanziarie.
55. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il risultato della BMA a supporto della valutazione di tutti gli altri elementi dello SREP. Le autorità competenti possono valutare gli aspetti specifici della BMA, in particolare la valutazione quantitativa del modello imprenditoriale, come parte della valutazione di altri elementi dello SREP (ad esempio, comprendere la struttura del funding può costituire parte della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità).
56. Le autorità competenti dovrebbero anche utilizzare la BMA a supporto dell'individuazione delle principali vulnerabilità dell'ente, quelle cioè che hanno maggiore probabilità di incidere significativamente sull'ente/portare al suo dissesto in futuro.
57. Le autorità competenti dovrebbero seguire le seguenti fasi nell'ambito della BMA:
- a. valutazione preliminare;
 - b. individuazione delle aree di intervento;
 - c. valutazione del contesto imprenditoriale;
 - d. analisi quantitativa del modello imprenditoriale corrente;

- e. analisi qualitativa del modello imprenditoriale corrente;
- f. analisi della strategia forward-looking e dei piani finanziari (comprese le modifiche pianificate al modello imprenditoriale);
- g. valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale;
- h. valutazione della sostenibilità della strategia;
- i. individuazione delle principali vulnerabilità cui sono esposti o possono essere esposti il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente, e
- j. sintesi delle risultanze e del punteggio.

58. Per condurre la BMA, le autorità competenti dovrebbero utilizzare almeno le seguenti fonti di informazioni quantitative e qualitative:

- a. piano strategico o piani strategici dell'ente con previsioni attuali e future, nonché ipotesi economiche sottostanti;
- b. rendicontazione finanziaria (ad esempio, conto economico (P&L), informativa sul bilancio);
- c. segnalazioni di vigilanza (sistema di segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP), e centrale dei rischi, se disponibili);
- d. reportistica interna (informazioni sulla gestione, pianificazione del capitale, informative sulla liquidità, relazioni interne sui rischi);
- e. piani di risanamento e di risoluzione;
- f. relazioni di terze parti (ad esempio le relazioni della funzione di audit, le relazioni degli analisti del patrimonio netto/del credito) e
- g. altri studi/indagini rilevanti (ad esempio da parte del Fondo monetario internazionale (FMI), delle autorità e delle istituzioni macroprudenziali, delle istituzioni europee).

4.2 Valutazione preliminare

59. Le autorità competenti dovrebbero analizzare le principali attività, le aree geografiche e la posizione di mercato dell'ente per individuare, al più alto livello di consolidamento nella giurisdizione:

- a. le principali aree geografiche;
- b. le principali filiazioni/succursali;

- c. le principali linee di business e
 - d. le principali linee di produzione dell'ente.
60. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare una serie di parametri al momento della valutazione e i cambiamenti nel corso del tempo. Tali parametri dovrebbero includere:
- a. il contributo ai ricavi/costi complessivi;
 - b. la quota delle attività;
 - c. la quota del TREA e
 - d. la posizione di mercato.
61. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di questa valutazione preliminare per:
- a. stabilire la rilevanza delle aree/linee di business: le autorità competenti dovrebbero stabilire quali aree geografiche, filiazioni/succursali, linee di business e linee di prodotti sono le più rilevanti in funzione del contributo agli utili (ad esempio al conto economico), del rischio (ad esempio sulla base del TREA o di altre misure di rischio) e/o delle priorità organizzative/normative (ad esempio obblighi specifici per le banche del settore pubblico di offrire determinati prodotti). Le autorità competenti dovrebbero utilizzare queste informazioni come base per individuare su cosa si dovrebbe focalizzare la BMA (che sarà ulteriormente trattata nella sezione 4.3);
 - b. individuare il gruppo dei pari: le autorità competenti dovrebbero stabilire il gruppo dei pari relativo all'ente; per condurre una BMA, l'autorità competente dovrebbe stabilire il gruppo dei pari sulla base delle linee di prodotti/business concorrenti che mirano alla stessa fonte di utili/alla stessa clientela (ad esempio, le attività in carte di credito di diversi enti destinate agli utenti che utilizzano carte di credito nel paese X);
 - c. sostenere l'applicazione del principio di proporzionalità: le autorità competenti possono utilizzare gli esiti della valutazione preliminare per facilitare l'assegnazione degli enti alle categorie di proporzionalità sulla base della complessità individuata degli enti (come specificato nella sezione 2.1.1).

4.3 Individuazione delle aree di interesse per la BMA

62. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il focus della BMA. Esse dovrebbero concentrarsi sulle linee di business più importanti in termini di sostenibilità economica (viability) o futura sostenibilità del modello imprenditoriale corrente e/o che abbiano maggiori probabilità di incrementare l'esposizione dell'ente a vulnerabilità esistenti o nuove. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la rilevanza delle linee di business – se talune linee di business sono più importanti in termini di generazione di utili (o perdite);
- b. precedenti risultanze di vigilanza – se le risultanze di altri elementi dello SREP possono fornire indicatori sulle linee di business che richiedono ulteriori indagini;
- c. le risultanze e le osservazioni delle relazioni dell’audit interno o esterno – se la funzione di audit ha individuato questioni specifiche riguardanti la sostenibilità e la sostenibilità economica (viability) di alcune linee di business;
- d. l’importanza dei piani strategici – se vi sono linee di business che l’ente intende incrementare in modo sostanziale o diminuire;
- e. i risultati delle revisioni prudenziali tematiche – se un’analisi settoriale ha rivelato problemi di base comuni che richiedono un’ulteriore analisi specifica a livello di ente;
- f. i cambiamenti osservati nel modello imprenditoriale – se siano intervenuti cambiamenti de facto nel modello imprenditoriale che si sono verificati senza che l’ente dichiarasse modifiche pianificate o la realizzazione di nuovi piani strategici, nonché
- g. confronti tra pari – se cioè una linea di business ha prodotto risultati atipici (è ciò risulta essere un’anomalia) rispetto ai pari.

4.4 Valutazione del contesto aziendale

63. Per formulare un giudizio sulla plausibilità delle ipotesi strategiche di un ente, le autorità competenti dovrebbero effettuare un’analisi del contesto aziendale, che tenga conto delle condizioni del business corrente e futuro nelle quali un ente opera o potrebbe operare in funzione della propria principale o rilevante esposizione per settore geografico e per attività. Nell’ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero cercare di capire la direzione delle tendenze macroeconomiche e del mercato, nonché le intenzioni strategiche del gruppo di pari.
64. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare tale analisi per comprendere:
 - a. le principali variabili macroeconomiche entro cui l’ente, il prodotto o il segmento soggetto a valutazione opera o opererà in funzione delle sue principali aree geografiche. Fra le variabili principali vi sono il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di disoccupazione, i tassi di interesse e gli indici dei prezzi delle abitazioni.
 - b. il panorama concorrenziale e la sua potenziale evoluzione, considerando le attività del gruppo dei pari. Esempi di aree di revisione includono la crescita

prevista del mercato di riferimento (ad esempio il mercato dei mutui residenziali) e le attività e i piani dei principali concorrenti nel mercato di riferimento.

- c. le tendenze generali del mercato che possono avere un impatto sulle prestazioni e sulla redditività dell'ente. Ciò dovrebbe includere, come minimo, le tendenze normative (ad esempio modifiche nella legislazione che regola la distribuzione di prodotti bancari ai privati), le tendenze tecnologiche (ad esempio, passaggi verso piattaforme elettroniche per alcuni tipi di negoziazione) e tendenze sociali/demografiche (ad esempio una maggiore domanda di servizi bancari islamici).

4.5 Analisi del modello imprenditoriale corrente

65. Per comprendere i mezzi e i metodi utilizzati da un ente per operare e generare utili, le autorità competenti dovrebbero effettuare analisi quantitative e qualitative.

4.5.1 Analisi quantitativa

66. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche quantitative del modello imprenditoriale corrente dell'ente per capire la sua performance finanziaria e la misura in cui questa è influenzata da una propensione al rischio dell'ente superiore o inferiore rispetto ai suoi pari.
67. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:
 - a. utili e perdite, comprese le tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare la redditività di base dell'ente (ad esempio al netto di voci straordinarie e una tantum), la ripartizione (breakdown) dei flussi di reddito, la ripartizione dei costi, gli accantonamenti a fronte del deterioramento e i principali coefficienti (ad esempio il margine di interesse netto, il rapporto costo/reddito (cost/income), il tasso di deterioramento dei crediti). Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti;
 - b. il bilancio, comprese le tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare la composizione delle attività e delle passività, la struttura di funding, la variazione del TREA e dei fondi propri, nonché i principali coefficienti (ad esempio, rendimento del capitale netto, capitale di base di classe 1, carenza di funding (funding gap)). Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti;
 - c. concentrazioni, comprese le relative tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare le concentrazioni nel conto economico e nello stato patrimoniale per quanto riguarda i clienti, i settori e le aree geografiche. Le

autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti; nonché

- d. la propensione al rischio: le autorità competenti dovrebbero valutare i limiti formali posti dall'ente per tipologia di rischio (rischio di credito, rischio di funding, ecc.) e il grado di aderenza a tali limiti per comprendere i rischi che l'ente è disposto ad assumersi per orientare la propria performance finanziaria .

4.5.2 Analisi qualitativa

68. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche qualitative del modello imprenditoriale corrente dell'ente per capire i suoi fattori di successo e le principali dipendenze.

69. Le aree da analizzare da parte delle autorità competenti dovrebbero includere:

- a. le principali dipendenze esterne: le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori esogeni che incidono sul successo del modello imprenditoriale; questi possono includere terzi fornitori, intermediari e specifici fattori di regolamentazione;
- b. le principali dipendenze interne: le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori endogeni che incidono sul successo del modello imprenditoriale; questi possono includere la qualità delle piattaforme informatiche e la capacità operativa e delle risorse;
- c. valore di avviamento (franchise): le autorità competenti dovrebbero stabilire la solidità dei rapporti con i clienti, i fornitori e i partner; questo può includere la dipendenza dell'ente dalla sua reputazione, dall'efficacia delle succursali, dalla fidelizzazione della clientela e dall'efficacia dei partenariati; e
- d. aree di vantaggio competitivo: le autorità competenti dovrebbero stabilire le aree in cui l'ente gode di un vantaggio competitivo rispetto ai suoi pari; queste possono includere una di quelle sopra menzionate, come la qualità delle piattaforme informatiche dell'ente, o altri fattori come la rete globale dell'ente, l'ampiezza della sua attività o la sua offerta in termini di prodotti.

4.6 Analisi della strategia e dei piani finanziari

70. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi quantitativa e qualitativa forward-looking delle proiezioni finanziarie e del piano strategico dell'ente per comprendere le ipotesi, la plausibilità e la rischiosità della propria strategia di business.

71. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. la strategia globale: le autorità competenti dovrebbero valutare i principali obiettivi della gestione quantitativa e qualitativa;
 - b. la proiezione della performance finanziaria: le autorità competenti dovrebbero valutare la proiezione della performance finanziaria, in cui sono trattate le stesse metriche o metriche simili incluse nell'analisi quantitativa del modello imprenditoriale corrente;
 - c. i fattori di successo (success drivers) della strategia e del piano finanziario: le autorità competenti dovrebbero valutare le principali modifiche proposte al modello imprenditoriale corrente per raggiungere gli obiettivi;
 - d. le ipotesi: le autorità competenti dovrebbero stabilire la plausibilità e la coerenza delle ipotesi formulate dall'ente che orientano la sua strategia e le previsioni; queste possono includere ipotesi in aree quali le metriche macroeconomiche, le dinamiche di mercato, la crescita in termini di volume e di margine nei principali prodotti, segmenti e aree geografiche, ecc.; e
 - e. la capacità di esecuzione: le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità di esecuzione degli enti basata sulla capacità della dirigenza di aderire in passato a strategie e previsioni, nonché la complessità e l'ambizione della strategia elaborata rispetto al modello imprenditoriale corrente.
72. Le autorità competenti possono condurre parti di questa analisi in concomitanza con l'analisi quantitativa e qualitativa del modello imprenditoriale corrente, in particolare l'analisi della proiezione della performance finanziaria e dei fattori di successo della strategia.

4.7 Valutazione della sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale

73. Dopo aver effettuato le analisi descritte nelle sezioni 4.4 e 4.5, le autorità competenti dovrebbero formulare, o aggiornare, il loro parere sulla sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale corrente dell'ente sulla base della sua capacità di generare rendimenti accettabili nel corso dei successivi 12 mesi, tenuto conto della sua performance quantitativa, dei fattori di successo e delle dipendenze, nonché del contesto operativo (business environment).
74. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'accettabilità dei rendimenti rispetto ai seguenti criteri:
- a. rendimento del capitale (ROE) a fronte del costo del capitale (COE) o misura equivalente: le autorità competenti dovrebbero valutare se il modello imprenditoriale genera un rendimento superiore al costo (escluse le misure una tantum) sulla base del ROE a fronte del COE; altre metriche, come il rendimento delle attività (Return on Assets, ROA) o il rendimento del capitale corretto per il

rischio, tenendo anche conto dei cambiamenti di queste misure nel corso del ciclo, possono anche supportare tale valutazione;

- b. struttura delle fonti di finanziamento: le autorità competenti dovrebbero valutare se la composizione delle fonti di finanziamento si adatta al modello imprenditoriale e alla strategia; la presenza di volatilità o di disallineamenti nella composizione delle fonti di finanziamento possono indicare che un modello imprenditoriale o una strategia, anche se genera rendimenti superiori ai costi, può non essere solido/a o sostenibile dato il contesto operativo attuale o futuro; e
- c. la propensione al rischio: le autorità competenti dovrebbero valutare se il modello imprenditoriale o la strategia dell'ente si basano su una propensione al rischio, a livello di singolo rischio (ad esempio di credito, di mercato) o più generale, che è considerata elevata o recante un'anomalia rispetto al gruppo dei pari al fine di generare rendimenti sufficienti.

4.8 Valutazione della sostenibilità della strategia dell'ente

- 75. Dopo aver effettuato le analisi di cui alle sezioni 4.4-4.6, le autorità competenti dovrebbero formulare, o aggiornare, il proprio giudizio sulla sostenibilità della strategia dell'ente sulla base della capacità di questo di generare rendimenti accettabili, come sopra definito, su un orizzonte temporale di almeno 3 anni basato sui suoi piani strategici e sulle sue previsioni finanziarie e tenuto conto della valutazione della vigilanza riguardo il contesto operativo.
- 76. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità della strategia dell'ente in base a:
 - a. la plausibilità delle ipotesi dell'ente e la performance finanziaria prospettata rispetto al giudizio di vigilanza sul contesto operativo attuale e futuro;
 - b. l'impatto sulla performance finanziaria prospettata del giudizio di vigilanza sul contesto operativo (se esso diverge dall'ipotesi formulata dall'ente); e
 - c. il livello di rischio della strategia (ossia la complessità e il grado di ambizione della strategia rispetto al modello imprenditoriale corrente) e la conseguente probabilità di successo basata sulle probabili capacità di esecuzione dell'ente (misurate in funzione del successo dell'ente nell'eseguire precedenti strategie di simile entità o della performance effettuata fino alla data attuale rispetto al piano strategico).

4.9 Individuazione delle principali vulnerabilità

77. Dopo aver condotto la BMA, le autorità competenti dovrebbero individuare le principali vulnerabilità cui sono esposti o possono essere esposti il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente, considerando:
- a. la scarsa performance finanziaria attesa;
 - b. il fare affidamento su una strategia non realistica;
 - c. le eccessive concentrazioni o volatilità (ad esempio degli utili);
 - d. l'eccessiva assunzione di rischi;
 - e. le problematiche legate alla struttura di funding e/o
 - f. importanti questioni esterne (ad esempio minacce poste dalla regolamentazione quali l'obbligo del "ring-fencing" per le unità di business).
78. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un parere sulla sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale dell'ente e sulla sostenibilità della sua strategia, nonché sulle misure necessarie per affrontare problemi e criticità.

4.10 Sintesi delle risultanze e del punteggio

79. Sulla base della valutazione della sostenibilità economica (viability) e della sostenibilità del modello imprenditoriale, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio complessivo sulla sostenibilità economica (viability) del modello imprenditoriale e sulla sostenibilità della strategia, nonché dei rischi potenziali per la sostenibilità economica (viability) di un ente emersi da tale valutazione. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 2.

Tabella 2. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sul modello imprenditoriale e sulla strategia

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Il modello imprenditoriale e la strategia non pongono rischi osservabili per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti solidi e stabili che sono accettabili tenuto conto della sua propensione al rischio e struttura di funding. • Non vi sono concentrazioni significative

		<p>di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha una forte posizione competitiva nei mercati di elezione e attua una strategia in grado di rafforzare tale posizione. • L'ente elabora previsioni finanziarie basate su ipotesi plausibili riguardanti il contesto operativo futuro. • I piani strategici sono appropriati tenuto conto del modello imprenditoriale corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.
2	<p>Il modello imprenditoriale e la strategia comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti medi rispetto ai suoi pari e/o alla performance storica che sono ampiamente accettabili tenuto conto della sua propensione al rischio e della struttura di funding. • Si riscontrano alcune concentrazioni di attività o fonti di reddito concentrate. • L'ente affronta la pressione competitiva sui suoi prodotti/servizi in uno o più mercati principali. Sussiste qualche dubbio in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • I piani strategici sono ragionevoli tenuto conto del modello imprenditoriale corrente e delle capacità esecutive della dirigenza, ma non sono esenti da rischi.
3	<p>Il modello imprenditoriale e la strategia comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti che sono spesso scarsi o instabili, o fa affidamento su una propensione al rischio o una struttura di funding per generare rendimenti adeguati che sollevano preoccupazione sotto il profilo della vigilanza. • Vi sono significative concentrazioni di

		<p>attività o fonti di reddito concentrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ente si trova in una posizione competitiva debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione, e può avere poche linee di business con buone prospettive. La quota di mercato dell'ente potrebbe subire una drastica riduzione. Sussistono dubbi in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi eccessivamente ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • I piani strategici possono non essere plausibili tenuto conto del modello imprenditoriale corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.
4	<p>Il modello imprenditoriale e la strategia comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti molto scarsi e altamente instabili, o fa affidamento su una propensione al rischio o una struttura di funding inaccettabile per generare rendimenti adeguati. • L'ente possiede concentrazioni estreme di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili. • L'ente ha una posizione competitiva molto debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione e partecipa nelle linee di business con prospettive molto scarse. È poco probabile che i piani strategici fronteggino la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi eccessivamente non realistiche in merito al futuro contesto operativo. • I piani strategici non sono plausibili tenuto conto del modello imprenditoriale corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.

Titolo 5. Valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente

5.1 Considerazioni di carattere generale

80. Le autorità competenti dovrebbero concentrare le proprie valutazioni dei meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente sulla verifica che tali meccanismi siano adeguati per il profilo di rischio, il modello imprenditoriale, la dimensione e la complessità dell'ente, così come sull'individuazione del grado di aderenza da parte dell'ente a requisiti e standard in materia di sani meccanismi di governance e di controllo del rischio, come indicato nelle norme UE e internazionali applicabili in materia. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero analizzare il rischio del notevole impatto prudenziale derivante da scarsi meccanismi di governance e di controllo, nonché l'effetto di questi sulla sostenibilità economica (viability) dell'ente.
81. Per lo SREP, la valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente dovrebbe includere la valutazione delle seguenti aree:
- a. assetto generale della governance;
 - b. cultura societaria e del rischio;
 - c. organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione;
 - d. politiche e prassi di remunerazione;
 - e. sistema di gestione dei rischi, inclusi l'ICAAP e l'ILAAP;
 - f. sistema dei controlli interni, compresa la funzione di audit interno (internal audit);
 - g. sistemi informativi e continuità operativa, nonché
 - h. disposizioni per la pianificazione del risanamento (recovery planning).
82. Il titolo non affronta gli aspetti di governance e di gestione/controllo dei rischi che sono specifici per i singoli tipi di rischio (vale a dire che non sono a livello generale dell'ente), poiché i criteri per la loro valutazione sono trattati nei titoli 6 e 8.
83. La valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente dovrebbe confluire nella valutazione della gestione e dei controlli dei rischi di cui ai titoli 6 e 8, nonché nella valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP (titoli 7 e 9). Allo stesso modo, l'analisi rischio per rischio dei calcoli e delle stime del capitale ICAAP riesaminata nel titolo 7 e le carenze ivi individuate

dovrebbero confluire nella valutazione del processo generale dell'ICAAP esaminato nel presente titolo.

5.2 Assetto generale della governance

84. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una struttura societaria adeguata e trasparente che sia "adatta allo scopo" ("fit for purpose"), e abbia messo in atto adeguati meccanismi di governance. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna (Guidelines on internal governance)*¹ dell'ABE, tale valutazione dovrebbe includere un esame del fatto che un ente dimostri almeno:
- a. una struttura organizzativa solida e trasparente con responsabilità chiare, che includa l'organo di amministrazione e i suoi comitati;
 - b. che l'organo di amministrazione conosca e comprenda la struttura operativa dell'ente (ad esempio, le entità e i legami e le relazioni fra questi; strutture per scopi specifici o strutture affini) e i rischi connessi (il principio "conosci la tua struttura" ("know your structure"));
 - c. politiche di rischio e politiche volte a individuare e prevenire i conflitti di interesse;
 - d. una politica di esternalizzazione e una strategia che valuti l'impatto dell'esternalizzazione sulle attività dell'ente e i rischi cui questo è esposto, nonché politiche di esternalizzazione che soddisfino i requisiti degli *Orientamenti sull'esternalizzazione (Guidelines on outsourcing)*² del CEBS; e
 - e. che l'assetto di governance sia trasparente per i soggetti interessati.

5.3 Cultura societaria e del rischio

85. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una sana cultura societaria e del rischio che sia adeguata all'ampiezza, alla complessità e alla natura della sua attività, e che si basi su valori solidi ed espressi chiaramente, che tengano conto della propensione al rischio dell'ente.
86. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE le autorità competenti dovrebbero valutare se:
- a. l'organo di amministrazione sia principalmente responsabile per l'ente e imposti la sua strategia;

¹ Orientamento 44 del 27.9.2011.

² 14.12.2006.

- b. l'organo di amministrazione stabilisca i principi di governance, i valori societari e gli standard appropriati, inclusi i processi e le procedure indipendenti sulla fuga di notizie (whistle-blowing);
- c. la cultura societaria etica e del rischio dell'ente crei un ambiente di sfida efficace in cui i processi decisionali promuovano una serie di pareri (ad esempio inclusi i membri indipendenti nei comitati dell'organo di amministrazione) e
- d. vi siano prove di una comunicazione forte e chiara delle strategie e delle politiche a tutto il personale interessato, e che la cultura del rischio sia applicata a tutti i livelli dell'ente.

5.4 Organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione

87. Compatibilmente con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE e gli *Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave*³ dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. l'impostazione, la supervisione e la valutazione periodica da parte dell'organo di amministrazione dell'assetto di governance con i suoi principali componenti; e
- b. se esista un'interazione efficace tra la funzione di gestione e quella di supervisione strategica dell'organo di amministrazione.

88. A norma dell'articolo 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE, degli *Orientamenti sull'organizzazione interna* e degli *Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders)*, le autorità competenti dovrebbero rivedere la composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati per valutare se:

- a. il numero dei membri dell'organo sia adeguato e la sua composizione appropriata;
- b. i membri dimostrino un sufficiente livello di impegno e di indipendenza;
- c. vi sia una valutazione su richiesta e su base continuativa dell'onorabilità e della professionalità dei membri;
- d. l'efficacia dell'organo di amministrazione sia rivista;

³ ABE/GL/2012/06 del 22.11.2012.

- e. vi siano prassi e procedure di governance per l'organo di amministrazione e i suoi comitati, se del caso; e
- f. ai membri dell'organo di amministrazione sia concesso tempo sufficiente per esaminare questioni legate al rischio e un adeguato accesso alle informazioni sulla situazione di rischiosità dell'ente.

5.5 Politiche e prassi di remunerazione

89. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una politica di remunerazione, come specificato negli articoli 92-96 della direttiva 2013/36/UE, e di appropriate politiche di remunerazione per tutti i membri del personale. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE e gli *Orientamenti sulle politiche e prassi di remunerazione (Guidelines on remuneration policies and practices)*⁴, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. la politica di remunerazione sia in linea con il profilo di rischio dell'ente e se questa sia mantenuta, approvata e supervisionata dall'organo di amministrazione;
- b. i sistemi di indennizzo in essere sostengano i valori societari dell'ente e siano in linea con la sua propensione al rischio, la sua strategia operativa e i suoi interessi a lungo termine;
- c. il personale che ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente sia adeguatamente identificato e il regolamento (UE) n. 604/2014 sia correttamente attuato, in particolare per quanto riguarda:
 - i. l'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'identificazione del personale; e
 - ii. le disposizioni in materia di esclusione del personale identificato solo in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2014;
- d. la politica di remunerazione incentivi l'eccessiva assunzione di rischi; e
- e. la combinazione della remunerazione variabile e fissa sia adeguata e le disposizioni che limitano la componente variabile della remunerazione – al 100% della componente fissa della remunerazione (200% con l'approvazione degli azionisti) – siano rispettate e la remunerazione variabile non sia erogata tramite

⁴ 10.12.2010.

strumenti o modalità che favoriscono l'inosservanza della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.6 Sistema di gestione del rischio

90. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione dell'ente abbia istituito un idoneo sistema di gestione del rischio e processi di gestione del rischio appropriati. Tale valutazione dovrebbe includere almeno una revisione di quanto segue:

- a. il sistema e la strategia riguardanti la propensione al rischio;
- b. i processi ICAAP e ILAAP, nonché
- c. le capacità di svolgere prove di stress.

5.6.1 Il sistema e la strategia riguardanti la propensione al rischio

91. Ai fini della revisione del sistema e della strategia riguardanti la propensione al rischio di un ente, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. il sistema riguardante la propensione al rischio prenda in considerazione tutti i rischi rilevanti cui l'ente è esposto e contenga limiti, tolleranze e soglie di rischio;
- b. la propensione al rischio e la strategia per i rischi siano coerenti, e se entrambe siano attuate di conseguenza;
- c. il sistema di propensione al rischio sia forward-looking e in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica, e se venga regolarmente rivisto;
- d. la responsabilità dell'organo di amministrazione in relazione al sistema riguardante la propensione al rischio sia chiaramente definita ed esercitata nella prassi;
- e. la strategia dei rischi prenda adeguatamente in considerazione le risorse finanziarie dell'ente (cioè la propensione al rischio dovrebbe essere coerente con i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri e di liquidità e con altre misure di vigilanza); e
- f. la dichiarazione relativa alla propensione al rischio sia documentata per iscritto e resti traccia che essa sia comunicata al personale dell'ente.

92. Nel valutare il sistema riguardante la gestione del rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare quanto esso sia integrato nella strategia generale dell'ente e in che modo vi incida. Le autorità competenti dovrebbero, in particolare, valutare il collegamento tra il piano strategico, i sistemi di gestione del rischio e del capitale e della liquidità.

5.6.2 Processi ICAAP e ILAAP

93. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l'ICAAP e l'ILAAP e stabilire la loro 1) solidità, 2) efficacia e 3) completezza secondo i criteri specificati nella presente sezione. Le autorità competenti dovrebbero altresì esaminare in che modo l'ICAAP e l'ILAAP siano integrati nelle prassi generali di gestione del rischio e di gestione strategica, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità.
94. Tali valutazioni dovrebbero contribuire al calcolo di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, come indicato nel titolo 7, nonché alla valutazione dell'adeguatezza della liquidità, come indicato nel titolo 9.

Robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP

95. Per valutare la robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche, i processi, gli input e i modelli che costituiscono l'ICAAP e l'ILAAP siano proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'ICAAP e dell'ILAAP al fine di valutare e mantenere un adeguato livello di capitale e di liquidità interni a copertura dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, e prendere decisioni di tipo operativo (ad esempio per l'allocazione di capitale nell'ambito del piano operativo), che includano condizioni di stress in linea con gli *Orientamenti in materia di prove di stress*⁵ del CEBS.
96. Nella valutazione della robustezza dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero eventualmente considerare se:
- a. le metodologie e le ipotesi applicate dagli enti sono adeguate e coerenti fra i rischi, sono fondate su solidi dati empirici, utilizzano parametri solidamente calibrati e vengono applicate allo stesso modo per la misurazione del rischio e la gestione del capitale e della liquidità;
 - b. il livello di confidenza è coerente con la propensione al rischio e se le ipotesi di diversificazione interna riflettono il modello imprenditoriale e le strategie di rischio;
 - c. la definizione e la composizione di risorse interne disponibili in termini di capitale o liquidità considerate dall'ente ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP sono coerenti con i rischi misurati dall'ente e sono ammissibili per il calcolo delle riserve (buffers) di fondi propri e di liquidità; e

⁵ GL 32 del 26.8.2010.

- d. la distribuzione/ripartizione delle risorse interne disponibili in termini di capitale o liquidità fra le linee di business o le entità giuridiche riflette adeguatamente il rischio cui ciascuna di queste è o può essere esposta, e prende debitamente in considerazione i vincoli giuridici o operativi sulla trasferibilità di tali risorse.

Effettività dell'ICAAP e dell'ILAAP

97. Nel valutare l'effettività dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero esaminare l'utilizzo di essi nel processo decisionale e nel processo di gestione a tutti i livelli dell'ente (ad esempio fissazione dei limiti, misurazione delle prestazioni, ecc.). Le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo l'ente impieghi l'ICAAP e l'ILAAP nell'ambito della sua gestione del rischio, del capitale e della liquidità (prova dell'utilizzo (use test)). La valutazione dovrebbe tenere conto delle interconnessioni e del funzionamento interdipendente dell'ICAAP/ILAAP con il sistema di propensione al rischio, la gestione del rischio, la gestione della liquidità e del capitale, comprese le strategie di funding forward-looking, e se ciò sia idoneo per il modello imprenditoriale e la complessità dell'ente.
98. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia a disposizione politiche, procedure e strumenti per favorire:
 - a. una chiara individuazione delle funzioni e/o dei comitati di gestione responsabili dei diversi elementi dell'ICAAP e dell'ILAAP (ad esempio, modelling e quantificazione, audit interno e convalida, monitoraggio e reporting, segnalazione di questioni alla gerarchia superiore (issue escalation), ecc.);
 - b. la pianificazione del capitale e della liquidità: il calcolo delle risorse di capitale e di liquidità su base forward-looking (anche in ipotetici scenari di stress) in relazione alla strategia complessiva o a operazioni significative;
 - c. l'assegnazione e il monitoraggio delle risorse di capitale e di liquidità fra le linee di business e le tipologie di rischio (ad esempio, i limiti di rischio definiti per le linee di business, le entità o i singoli rischi sono coerenti con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza complessiva delle risorse interne dell'ente in termini di capitale e liquidità);
 - d. la segnalazione regolare e tempestiva dell'adeguatezza del capitale e della liquidità all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione. In particolare, la frequenza delle segnalazioni dovrebbe essere sufficiente rispetto ai rischi e allo sviluppo del volume operativo, alle riserve interne esistenti e al processo decisionale interno per consentire alla dirigenza dell'ente di mettere in atto azioni correttive prima che sia compromessa l'adeguatezza del capitale e della liquidità; e
 - e. la conoscenza e gli interventi dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione quando la strategia operativa e/o importanti operazioni individuali possono

essere incompatibili con l'ICAAP e il capitale interno disponibile (ad esempio l'approvazione da parte dell'alta dirigenza di un'operazione significativa che avrà probabilmente un impatto rilevante sul capitale interno disponibile) e l'ILAAP.

99. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione dimostri di seguire e conoscere adeguatamente l'ICAAP e l'ILAAP e i relativi risultati. In particolare, dovrebbero analizzare se l'organo di amministrazione approva i processi ICAAP e ILAAP e i risultati e, se del caso, gli esiti della convalida interna dell'ICAAP e dell'ILAAP.
100. Le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui l'ICAAP e l'ILAAP siano forward-looking in natura. Le autorità competenti dovrebbero agire in tal senso valutando la compatibilità dell'ICAAP e dell'ILAAP con i piani di capitale e di liquidità e i piani strategici.

Completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP

101. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ICAAP e l'ILAAP coprono le linee di business, le entità giuridiche e i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, nonché se essi siano conformi dell'ICAAP e dell'ILAAP ai requisiti di legge. In particolare, dovrebbero stabilire se:
- a. l'ICAAP e l'ILAAP siano attuati in modo omogeneo e proporzionale per tutte le linee di business e le entità giuridiche dell'ente con riferimento all'individuazione e alla valutazione dei rischi;
 - b. l'ICAAP e l'ILAAP coprono tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto se il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (società veicolo (SPV), entità create a scopi speciali (SPE)); e
 - c. ogni entità abbia meccanismi o processi di governance diversi da altre entità del gruppo, se tali differenze siano giustificate (ad esempio l'adozione di modelli avanzati solamente da una parte del gruppo può essere giustificata dalla mancanza di dati sufficienti per stimare i parametri per alcune linee di business o entità giuridiche, a condizione che tali linee attività o entità giuridiche non rappresentino una fonte di concentrazione del rischio per il resto del portafoglio).

5.6.3 Prove di stress

102. In linea con gli *Orientamenti in materia di prove di stress* del CEBS, le autorità competenti dovrebbero valutare i programmi delle prove di stress dell'ente, che coprono l'adeguatezza della selezione degli scenari pertinenti, nonché le ipotesi, le metodologie e le infrastrutture alla base di essi, così come l'utilizzo dei risultati delle prove di stress. Ciò dovrebbe includere come minimo una valutazione:
- a. di quanto le prove di stress sono integrate nel sistema di gestione del rischio di un ente;

- b. della capacità e delle infrastrutture dell'ente, compresi i dati, per l'attuazione del programma delle prove di stress nelle singole linee di business ed entità individuali e del gruppo, se del caso;
- c. il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione nei programmi delle prove di stress; e
- d. l'integrazione delle prove di stress e dei loro risultati nel processo decisionale all'interno del l'ente.

5.7 Sistema dei controlli interni

103. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un sistema dei controlli interni adeguato. Tale valutazione dovrebbe includere come minimo:

- a. in quale misura l'ente disponga di un sistema dei controlli interni con funzioni di controllo indipendenti stabilite che operano all'interno di un processo decisionale chiaro con una chiara attribuzione delle responsabilità per l'esecuzione del sistema e dei suoi componenti;
- b. se il sistema dei controlli interni è posto in essere in tutte le aree dell'ente, con unità operative e di supporto responsabili in primo luogo di stabilire e mantenere adeguate politiche e procedure di controllo interno;
- c. se l'ente ha messo in atto politiche e procedure per individuare, misurare, monitorare, attenuare e segnalare le concentrazioni di rischi associate e se queste sono approvate dall'organo di amministrazione;
- d. se l'ente ha istituito una funzione di controllo del rischio indipendente che sia attivamente coinvolta nell'elaborazione della strategia del rischio dell'ente e in tutte le decisioni rilevanti in materia di gestione del rischio, e che fornisca all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza tutte le informazioni relative ai rischi;
- e. se la funzione indipendente di controllo del rischio assicura che i processi istituite dall'ente per la misurazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi siano adeguati;
- f. se l'ente si avvale di un responsabile della gestione dei rischi (Chief Risk Officer) con sufficiente mandato e indipendenza dall'assunzione del rischio, e con responsabilità esclusiva per la funzione di controllo del rischio e il monitoraggio del sistema riguardante la gestione dei rischi;

- g. se l'ente ha elaborato una politica di conformità e dispone di una funzione di controllo della conformità permanente ed efficace che fa capo all'organo di amministrazione;
- h. se l'ente ha messo in atto una politica e un processo per l'approvazione di nuovi prodotti, che prevedano un ruolo chiaramente specificato per la funzione indipendente di controllo dei rischi, e che siano approvati dall'organo di amministrazione; e
- i. se l'ente ha la capacità di produrre relazioni sul rischio (risk reports) e se le utilizza a fini gestionali, e se tali relazioni sul rischio sono a) accurate, complete, chiare e utili, e b) prodotte e comunicate alle parti interessate con frequenza adeguata.

5.7.1 Funzione di audit interno

104. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un'efficace funzione di audit interno che:

- a. sia stata creata in conformità con gli standard professionali nazionali e internazionali;
- b. abbia il proprio scopo, autorità e responsabilità definiti in un mandato (charter) che riconosca gli standard professionali e sia approvata dall'organo di amministrazione;
- c. la cui autonomia organizzativa e obiettività dei revisori interni sia protetta da segnalazioni dirette all'organo di amministrazione;
- d. possieda risorse adeguate per svolgere i propri compiti;
- e. copra adeguatamente tutte le aree necessarie nel piano di audit basato sul rischio, comprese le aree di gestione del rischio, controllo interno, ICAAP e ILAAP; e
- f. sia efficace nell'accertare l'osservanza alle politiche interne e alla normativa UE e alla normativa nazionale di attuazione, e affronti eventuali scostamenti da queste.

5.8 Sistemi informativi e continuità operativa

105. In linea con gli *Orientamenti sull'organizzazione interna* dell'ABE, le autorità competenti dovrebbero stabilire se l'ente possieda sistemi informativi e di comunicazione efficaci e affidabili e se tali sistemi supportino completamente le capacità di aggregazione dei dati sui rischi in condizioni normali e in condizioni di stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente sia almeno in grado di:

- a. generare dati precisi e affidabili sui rischi;
- b. acquisire e aggregare tutti i dati rilevanti sui rischi all'interno dell'ente;
- c. generare in modo tempestivo dati aggregati e aggiornati sui rischi, nonché
- d. generare dati aggregati sui rischi per soddisfare una vasta gamma di richieste puntuali da parte dell'organo di amministrazione o delle autorità competenti.

106. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se l'ente abbia istituito un'efficace gestione della continuità operativa con collaudati piani di emergenza e di continuità operativa, nonché piani di risanamento per tutte le sue funzioni e risorse critiche.

5.9 Pianificazione del risanamento (Recovery planning)

107. Per valutare la governance e i controlli interni dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le risultanze e le carenze individuate nella valutazione dei piani di risanamento e nelle modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning) condotte a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva 2014/59/UE.

108. Parimenti, le risultanze della valutazione degli elementi dello SREP, fra cui i meccanismi di governance e i meccanismi di controllo dell'ente, dovrebbero confluire nella valutazione dei piani di risanamento.

5.10 Applicazione a livello consolidato e conseguenze per le entità del gruppo

109. A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. l'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente abbia una conoscenza sia dell'organizzazione del gruppo sia del ruolo delle diverse entità che lo compongono, nonché dei collegamenti e delle relazioni fra loro;
- b. la struttura organizzativa e giuridica del gruppo – se del caso – sia chiara e trasparente e idonea alle dimensioni e alla complessità delle attività e delle operazioni;
- c. l'ente abbia istituito un sistema informativo e di reporting efficace della gestione a livello di gruppo applicabile a tutte le linee di business ed entità giuridiche interessate, e se questo sia messo tempestivamente a disposizione dell'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente;

- d. l'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente abbia elaborato strategie coerenti a livello di gruppo, fra cui un sistema riguardante la propensione al rischio;
- e. la gestione dei rischi del gruppo copra tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (*Special Purpose Vehicles (SPV)*, *Special Purpose Entities (SPE)*);
- f. l'ente effettui prove di stress periodiche che interessano tutti i rischi rilevanti e le entità in conformità con gli *Orientamenti in materia di prove di stress* del CEBS;
- g. la funzione di audit interno a livello di gruppo sia separata da tutte le altre funzioni, abbia un piano di audit basato sul rischio a livello di gruppo basato sul rischio, disponga di personale adeguato e risponda direttamente all'organo di amministrazione dell'impresa madre.

110. Nell'effettuare la valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente presso le filiazioni, oltre agli elementi elencati nel presente titolo le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo le disposizioni, le politiche e le procedure a livello di gruppo siano attuate a livello di filiazione.

5.11 Sintesi delle risultanze e del punteggio

111. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'adeguatezza dei meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 3.

Tabella 3. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sulla governance e sui controlli interni dell'ente

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Le carenze nei meccanismi di governance e nei meccanismi di controllo dell'ente non comportano alcun rischio osservabile per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione dell'assunzione dei rischi dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • Vigete una sana cultura societaria. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono appropriati. • La politica di remunerazione è in linea con la strategia di rischio e gli interessi

		<p>a lungo termine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono appropriati. • La funzione di audit interno è indipendente ed efficacemente funzionante in conformità con le norme e i requisiti internazionali stabiliti. • I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono appropriati. • Il piano di risanamento è completo e credibile e le modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning) sono appropriate.
2	<p>Le carenze nei meccanismi di governance e nei meccanismi di controllo dell'ente comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa solida e trasparente con chiare responsabilità e separazione dell'assunzione di rischi dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • Vigè una cultura aziendale di gran lunga sana. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono di gran lunga appropriati. • La politica di remunerazione è ampiamente in linea con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine. • Il sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono notevolmente appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i

		<p>controlli interni sono notevolmente appropriati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La funzione di audit interno è indipendente e le sue operazioni sono in gran parte efficaci. • I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono in larga misura appropriati. • Il piano di risanamento è in gran parte completo e in gran parte credibile. Le modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning) sono in gran parte appropriate.
3	<p>Le carenze nei meccanismi di governance e nei meccanismi di controllo dell'ente comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono pienamente trasparenti e l'assunzione di rischi non è completamente separata dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della cultura societaria. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione. • Vi sono problemi legati al fatto che la politica di remunerazione può entrare in conflitto con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e dei controlli interni. • Sussistono dubbi circa l'indipendenza e il funzionamento efficace della

		<p>funzione di audit interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dei sistemi informativi e dei meccanismi per assicurare la continuità operativa. • Il piano di risanamento non è completo e la sua credibilità è dubbia. Sussistono dubbi circa l'adeguatezza delle modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning).
4	<p>Le carenze nei meccanismi di governance e nei meccanismi di controllo dell'ente comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono trasparenti e l'assunzione di rischi non è separata dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • La cultura societaria è inadeguata. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono inappropriati. • La politica di remunerazione confligge con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine. • Il sistema di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono inappropriati. • La funzione di audit interno non è indipendente e/o non opera in conformità con le norme e i requisiti internazionali stabiliti; le operazioni non sono efficaci. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono inappropriati. • I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono inappropriati. • Il piano di risanamento è incompleto e inaffidabile. Le modalità di pianificazione del risanamento (recovery planning) sono inappropriate.

Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale

6.1 Considerazioni di carattere generale

112. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano sul capitale ritenuti rilevanti per l'ente.

113. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni di cui tener conto nella valutazione dei singoli rischi e della gestione e dei controlli del rischio. Esso non intende essere esaustivo e dà margine di manovra alle autorità competenti per prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere considerati rilevanti in base alla propria esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente.

114. Il presente titolo offre alle autorità competenti orientamenti per la valutazione e l'assegnazione di punteggi per quanto riguarda i seguenti rischi che impattano sul capitale:

- a. rischio di credito e di controparte;
- b. rischio di mercato;
- c. rischio operativo;
- d. rischio di tasso di interesse su attività nel diverse da quelle per la negoziazione (*Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*).

115. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all'interno di ciascuna delle categorie di rischio di cui sopra, che deve essere preso in considerazione quando si valutano i rischi che impattano sul capitale. A seconda della rilevanza di eventuali sottocategorie per un ente specifico, i rischi possono essere valutati e associati a un punteggio a livello individuale.

116. La decisione in merito alla rilevanza dipende dal giudizio di vigilanza. Tuttavia, per il rischio di credito in valuta estera, alla luce della raccomandazione del CERS sui prestiti in valuta estera⁶, la rilevanza dovrebbe essere determinata tenendo conto della seguente soglia:

i prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura costituiscono almeno il 10% del portafoglio prestiti complessivo di un ente (totale dei prestiti a società non finanziarie e famiglie), qualora tale portafoglio prestiti complessivo costituisca almeno il 25% delle attività totali dell'ente.

⁶CERS/2011/1, GU C 342 del 22.11.2011, pag. 1.

117. Ai fini dei presenti orientamenti, nell'individuare le sottocategorie di un rischio, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la natura dell'esposizione al rischio anziché verificare se tali sottocategorie siano definite come elementi del rischio di credito, di mercato o operativo nel regolamento (UE) n. 575/2013 (ad esempio, le esposizioni in strumenti di capitale incluse nel banking book possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione del rischio di mercato nonostante siano considerate un elemento del rischio di credito ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013).
118. Analogamente, le autorità competenti possono decidere di effettuare analisi diverse da quelle presentate in questi orientamenti, a condizione che tutti i rischi rilevanti siano soggetti a valutazione e che ciò sia concordato in seno al collegio delle autorità di vigilanza, se del caso.
119. Le autorità competenti dovrebbero valutare anche altri rischi ritenuti rilevanti per un ente specifico ma non elencati sopra (ad esempio il rischio di pensione, il rischio assicurativo o il rischio di valuta estera strutturale). Quanto segue può agevolare il processo di individuazione:
- a. fattori che orientano il TREA;
 - b. rischi individuati nell'ICAAP dell'ente;
 - c. rischi derivanti dal modello imprenditoriale dell'ente (anche quelli individuati da altri enti che operano con un modello imprenditoriale simile);
 - d. informazioni derivanti dal monitoraggio degli indicatori principali;
 - e. risultanze e osservazioni da relazioni di audit interni o esterni; e
 - f. raccomandazioni e orientamenti emanati dall'ABE, oltre agli avvisi e alle raccomandazioni trasmessi dalle autorità macroprudenziali o dal CERS.
120. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti quando pianificano l'intensità della propria attività di vigilanza in relazione alla valutazione di un rischio specifico.
121. Per il rischio di credito, di mercato e operativo, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente con i requisiti minimi previsti dalla normativa esecutiva UE e nazionale. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito di applicazione della valutazione che va al di là dei requisiti minimi per consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi che impattano sul capitale.
122. Nel valutare i rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione l'impatto potenziale del rischio del costo del funding secondo la metodologia di cui al titolo 8, e possono decidere sulla necessità di adottare misure per mitigare tale rischio.


123. Nell'applicazione delle metodologie di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero individuare indicatori quantitativi rilevanti e altre metriche, che potrebbero essere utilizzate anche per monitorare gli indicatori principali, come specificato nel titolo 3.

124. Per ogni rischio rilevante, le autorità competenti dovrebbero valutare ed esprimere nel punteggio di rischio:

- a. il rischio intrinseco (esposizioni al rischio) e
- b. la qualità e l'efficacia della gestione e dei controlli dei rischi.

125. Il diagramma di flusso della valutazione è illustrato nella figura 2 di seguito.

Figura 2. Diagramma di flusso della valutazione riguardante i rischi che impattano sul capitale



126. Nell'effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili, incluse le segnalazioni di vigilanza, le segnalazioni ad hoc concordate con l'ente, metriche e relazioni interne dell'ente (ad esempio la relazione dell'audit interno, le relazioni sulla gestione del rischio, le informazioni dall'ICAAP), le relazioni sulle ispezioni in loco e le relazioni esterne (ad esempio le comunicazioni dell'ente agli investitori, alle agenzie di rating). Mentre la valutazione è destinata a essere specifica dell'ente, il confronto con i pari dovrebbe essere preso in considerazione per individuare la potenziale esposizione ai rischi che impattano sul capitale. A tal fine, i pari dovrebbero essere definiti in base al rischio e potrebbero differire da quelli individuati per la BMA o altre analisi.

127. Nella valutazione dei rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche valutare l'accuratezza e il grado di prudenza nel calcolo dei requisiti minimi in materia di fondi propri per individuare situazioni in cui i calcoli minimi dei fondi propri possono sottostimare il reale livello di rischio. Tale valutazione dovrebbe contribuire alla determinazione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri previsti alla sezione 7.2.3.

128. L'esito della valutazione di ogni rischio rilevante dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio, e un punteggio.
129. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio prevalentemente attraverso la valutazione del rischio intrinseco, e dovrebbero anche esprimere considerazioni sulla gestione e sui controlli dei rischi, come ad esempio il fatto che l'adeguatezza della gestione e dei controlli potrebbe aumentare o – in casi eccezionali – ridurre il rischio di notevole impatto prudenziale (ossia le considerazioni per il rischio intrinseco potrebbero sottostimare o sovrastimare il livello di rischio in funzione dell'adeguatezza della gestione e dei controlli). La valutazione dell'adeguatezza della gestione e dei controlli dovrebbe essere svolta facendo riferimento alle considerazioni di cui alle tabelle 4-7.
130. Nell'attuazione a livello nazionale dei presenti orientamenti le autorità competenti possono utilizzare metodi diversi per decidere in merito ai punteggi per i singoli rischi. In alcuni casi, i livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione e dei controlli del rischio possono ricevere un punteggio separatamente, dando luogo ad un punteggio intermedio e ad uno finale, mentre in altri casi nel processo di valutazione è possibile non avvalersi di punteggi intermedi.

6.2 Valutazione del rischio di credito e di controparte

6.2.1 Considerazioni di carattere generale

131. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito derivante da tutte le esposizioni del banking book (comprese le voci fuori bilancio). Esse dovrebbero altresì valutare il rischio di credito della controparte e il rischio di regolamento.

132. Nel valutare il rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le componenti che determinano potenziali perdite su crediti, e in particolare: la probabilità di un evento creditizio (ossia default) o di eventi creditizi correlati, che riguardano principalmente i prenditori di credito e la loro capacità di rimborsare i rispettivi obblighi; la dimensione delle esposizioni soggette al rischio di credito; e il tasso di recupero delle esposizioni creditizie in caso di prenditori di credito in default. Per tutte queste componenti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che le componenti possano deteriorarsi nel tempo e peggiorare rispetto ai risultati attesi.

6.2.2 Valutazione del rischio di credito intrinseco

133. Attraverso la valutazione del rischio di credito intrinseco le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori di esposizione al rischio di credito dell'ente e valutare la significatività dell'impatto prudenziale di tale rischio per l'ente. La valutazione del rischio di credito intrinseco dovrebbe quindi essere strutturata attorno alle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;
- b. valutazione della natura e della composizione del portafoglio crediti;
- c. valutazione della qualità del portafoglio crediti;
- d. valutazione del livello e della qualità dell'attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation, CRM), nonché
- e. valutazione del livello degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti.

134. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito in termini sia attuali che prospettici. Le autorità competenti dovrebbero combinare l'analisi del rischio di credito corrente del portafoglio con la valutazione della strategia per il rischio di credito dell'ente (potenzialmente come parte della valutazione più ampia della strategia condotta nell'ambito della BMA) e considerare in che modo gli sviluppi macroeconomici attesi, e in condizioni di stress, potrebbero influire su questi elementi e in ultima analisi sugli utili e sui fondi propri dell'ente.

135. Le autorità competenti dovrebbero in primo luogo effettuare la valutazione a livello sia di portafoglio sia di classe di attività. Se del caso, le autorità competenti dovrebbero anche

effettuare una valutazione più granulare, potenzialmente a livello di singolo prestatore di credito o di operazione. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare tecniche di campionamento (sampling techniques) quando valutano il rischio del portafoglio.

136. Le autorità competenti possono effettuare la valutazione verticalmente (cioè valutando tutte le dimensioni per ciascun sottoportafoglio) o orizzontalmente (ossia considerando una dimensione, ad esempio la qualità del credito, per l'intero portafoglio).

Valutazione preliminare

137. Per stabilire l'ambito di applicazione della valutazione del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti del rischio di credito cui l'ente è o può essere esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con i pari e da tutte le altre attività di vigilanza.

138. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. la strategia e la propensione al rischio di credito;
- b. il requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito rispetto al requisito di fondi propri complessivo e, se del caso, il capitale interno allocato a fronte del rischio di credito rispetto al capitale interno complessivo, comprese le variazioni storiche in questo dato e le previsioni, se disponibili;
- c. la natura, le dimensioni e la composizione delle voci creditizie in bilancio e fuori bilancio dell'ente;
- d. il livello e la variazione nel tempo dei deterioramenti e delle riduzioni di valore, e del tasso di default del portafoglio crediti; e
- e. la performance corretta per il rischio del portafoglio crediti.

139. Le autorità competenti dovrebbero effettuare l'analisi preliminare tenendo conto delle variazioni intervenute negli aspetti di cui sopra nel corso del tempo al fine di avere una visione informata dei principali fattori di rischio di credito dell'ente.

140. Le autorità competenti dovrebbero concentrare le loro valutazioni su quei fattori e portafogli ritenuti più rilevanti.

Natura e composizione del portafoglio crediti

141. Le autorità competenti dovrebbero valutare la natura dell'esposizione creditizia (cioè le tipologie di prestatori di credito e di esposizioni) per individuare i fattori di rischio sottostanti, e dovrebbero analizzare la composizione del rischio del portafoglio crediti dell'ente.

142. Nel compiere detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero anche considerare in che modo la natura dell'esposizione al rischio di credito può incidere sulle dimensioni dell'esposizione (ad esempio, linee di credito/margini non utilizzati dai prenditori di credito, denominazione in valuta estera, ecc.), tenendo conto della capacità giuridica dell'ente di annullare unilateralmente gli importi non utilizzati delle linee di credito impegnate.

143. Per valutare la natura del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno le seguenti sottocategorie di rischio di credito:

- a. il rischio di concentrazione del credito;
- b. il rischio di credito di controparte e il rischio di regolamento;
- c. il rischio paese;
- d. il rischio di credito da cartolarizzazioni;
- e. il rischio di credito in valuta estera e
- f. finanziamenti specializzati.

Rischio di concentrazione del credito

144. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio circa il grado di rischio di concentrazione del credito, di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, cui l'ente è esposto. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio che l'ente incorra in significative perdite creditizie derivanti da una concentrazione delle esposizioni verso un piccolo gruppo di prenditori di credito, un insieme di prenditori di credito con una simile condotta di default o verso attività finanziarie fortemente correlate.

145. Le autorità competenti dovrebbero condurre tale valutazione considerando le diverse categorie di rischio di concentrazione del credito, fra cui:

- a. concentrazioni verso un unico soggetto (che include un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi come definiti per le grandi esposizioni);
- b. concentrazioni per settore;
- c. concentrazioni geografiche;
- d. concentrazione di prodotti e
- e. concentrazione di garanzie reali e personali.

146. Per individuare le concentrazioni del credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori comuni del rischio di credito nelle esposizioni e dovrebbero

concentrarsi su quelle esposizioni che tendono a mostrare un comportamento simile (ovvero un'alta correlazione).

147. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle fonti nascoste di rischio di concentrazione del credito che possono concretizzarsi in condizioni di stress, quando il livello di correlazione del rischio di credito può aumentare rispetto alle condizioni normali e quando esposizioni creditizie aggiuntive possono scaturire da voci fuori bilancio.
148. Per i gruppi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rischio di concentrazione che può derivare dal consolidamento, e che può non essere evidente a livello individuale.
149. Nel valutare le concentrazioni di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sovrapposizioni (ad esempio un'elevata concentrazione verso un governo specifico porterà probabilmente a una concentrazione per paese e a una concentrazione verso un unico soggetto), e dovrebbero quindi evitare di applicare una semplice aggregazione dei diversi tipi di concentrazione del credito, e prendere piuttosto in considerazione i fattori sottostanti.
150. Per valutare il livello di concentrazione, le autorità competenti possono utilizzare diverse misure e diversi indicatori, i più comuni dei quali sono l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) e i coefficienti di Gini, che possono poi essere inclusi in metodologie più o meno complesse per valutare l'impatto del rischio di credito aggiuntivo.

Rischio di credito di controparte e rischio di regolamento

151. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito di controparte e di regolamento degli enti derivante da esposizioni in prodotti derivati e da operazioni in strumenti finanziari.
152. Ai fini di tale valutazione, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti aspetti:
- a. la qualità delle controparti e i relativi aggiustamenti della valutazione del rischio di credito (credit valuation adjustment, CVA);
 - b. la complessità degli strumenti finanziari sottostanti le operazioni in esame;
 - c. il rischio sfavorevole derivante dalla correlazione positiva tra il rischio di credito di controparte e l'esposizione al rischio di credito (wrong-way risk);
 - d. l'esposizione al rischio di credito di controparte e al rischio di regolamento in termini di valori di mercato correnti e importo nominale, rispetto all'esposizione creditizia complessiva e ai fondi propri;

- e. la porzione di operazioni effettuate attraverso infrastrutture di mercati finanziari (IMF) che forniscono il servizio di pagamento contro consegna (payment versus delivery settlement);
- f. la parte di operazioni pertinenti alle controparti centrali (CCP) e l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per queste ultime, nonché
- g. l'esistenza, la significatività, l'efficacia e l'applicabilità di accordi di compensazione.

Rischio paese

153. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. il grado di concentrazione in tutti i tipi di esposizioni al rischio paese, comprese le esposizioni sovrane, in proporzione all'intero portafoglio crediti dell'ente (per debitore e importo);
- b. la solidità e la stabilità economica del paese del prenditore di credito e i precedenti in termini di pagamento puntuale e insorgenza di gravi eventi di default;
- c. il rischio di altre forme di intervento sovrano che possa palesemente pregiudicare l'affidabilità creditizia dei prenditori di credito (ad esempio congelamenti dei depositi, espropriazione o pesante tassazione) e
- d. il rischio derivante dalla possibilità che un evento (ad esempio, un evento naturale o politico/sociale) riguardante l'intero paese comporti il default di un ampio gruppo di debitori (rischio di debito collettivo (collective debtor risk)).

Le autorità competenti dovrebbero anche valutare il rischio di trasferimento legato al credito transfrontaliero in valuta estera per i prestiti transfrontalieri significativi e le esposizioni in valuta estera.

Rischio di credito da cartolarizzazione

154. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito legato alle operazioni di cartolarizzazione in cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, investitori, sponsor o fornitori di supporto di credito (credit enhancement).

155. Per apprezzare la natura delle esposizioni interessate e il loro potenziale sviluppo, le autorità competenti dovrebbero:

- a. comprendere la strategia, la propensione al rischio e le motivazioni operative degli enti in termini di cartolarizzazioni, nonché
- b. analizzare le esposizioni verso la cartolarizzazione prendendo in considerazione sia il ruolo svolto sia la seniority dei segmenti (tranche) detenuti dagli enti, così come il tipo di cartolarizzazione (ad esempio tradizionale o sintetico, cartolarizzazione o ricartolarizzazione).

156. Nel valutare il rischio di credito derivante dalle esposizioni alla cartolarizzazione, le autorità competenti dovrebbero valutare, come minimo:

- a. l'adeguatezza delle ripartizioni delle esposizioni verso la cartolarizzazione nel banking book e nel portafoglio di negoziazione (trading book) e la coerenza con la strategia dell'ente riguardante la cartolarizzazione;
- b. se alle cartolarizzazioni venga applicato il trattamento normativo appropriato;
- c. il rating e la performance delle tranche di cartolarizzazione detenute dall'ente, così come la natura, la composizione e la qualità delle attività sottostanti;
- d. la coerenza del beneficio di capitale (capital relief) con l'effettivo trasferimento del rischio per le operazioni di cartolarizzazione originate. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare se l'ente preveda una forma di supporto implicito (non contrattuale) per le operazioni e il potenziale impatto sui fondi propri a fronte del rischio di credito;
- e. se vi sia una chiara distinzione tra gli importi utilizzati e non utilizzati per le linee di liquidità fornite al veicolo di cartolarizzazione, nonché
- f. l'esistenza di piani di emergenza per i conduit ABCP (asset-backed commercial papers) gestiti dall'ente nel caso in cui l'emissione di commercial paper non fosse possibile a causa delle condizioni di liquidità, e l'impatto sull'esposizione complessiva dell'ente al rischio di credito.

Rischio di prestiti in valuta estera

157. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esistenza e la rilevanza del rischio di credito aggiuntivo derivante da esposizioni di credito in valuta estera in favore di prenditori di credito privi di copertura e, in particolare, ogni rapporto non lineare tra rischio di mercato e rischio di credito nel caso in cui i tassi di cambio (rischio di mercato) possano avere un impatto sproporzionato sul rischio di credito nel portafoglio prestiti in valuta estera di un ente. Tuttavia, se del caso, le autorità competenti dovrebbero estendere l'ambito di applicazione di tale valutazione ad altri tipi di clienti (cioè a clienti diversi dai prenditori di credito privati o PMI) che sono senza copertura. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito più elevato derivante da:

- a. un aumento sia del valore in essere del debito sia del flusso dei pagamenti per il servizio di tale debito, nonché
- b. un aumento del valore in essere del debito rispetto al valore delle attività poste a garanzia denominate in valuta nazionale.

158. Nella valutazione del rischio di credito in valuta estera, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. il tipo di regime del tasso di cambio e come questo potrebbe incidere sulle variazioni del tasso tra la valuta nazionale e quelle estere;
- b. la gestione del rischio per i crediti in valuta estera, i sistemi di misurazione e di controllo, le politiche e le procedure attuati dall'ente, e in che misura questi coprono i rapporti non lineari tra rischio di mercato e rischio di credito. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se:
 - i. l'ente individui esplicitamente la sua propensione al rischio di crediti in valuta estera e operi all'interno delle soglie previste;
 - ii. il rischio di credito in valuta estera venga preso in considerazione al momento della valutazione dei prenditori di credito e della sottoscrizione dei prestiti in valuta estera;
 - iii. il rischio di credito in valuta estera, compresa la concentrazione del rischio in una o più valute, venga opportunamente affrontato nell'ICAAP;
 - iv. l'ente riesami periodicamente lo stato della copertura (hedging status) dei prenditori di credito;
 - v. l'impatto dei movimenti dei tassi di cambio sia preso in considerazione nelle probabilità di default;
- c. l'impatto della sensibilità dei movimenti dei tassi di cambio sui rating/punteggi e sulle capacità di servizio del debito (debt-servicing), nonché
- d. le possibili concentrazioni delle attività di credito in una singola valuta estera o in un numero limitato di valute estere altamente correlate.

Finanziamenti specializzati

159. Le autorità competenti dovrebbero valutare i finanziamenti specializzati separatamente dalle altre attività di finanziamento (lending) in quanto il rischio di tali esposizioni risieda nella redditività dell'attività o del progetto finanziato (ad esempio immobili commerciali, impianti di energia, trasporti, materie prime, ecc.) piuttosto che nel prenditore di credito (che è generalmente una società veicolo).

160. Solitamente, dette esposizioni tendono a essere di dimensioni significative rispetto al portafoglio e quindi rappresentano una fonte di concentrazione del credito, di lunga durata, la qual cosa rende difficile effettuare previsioni affidabili sulla redditività.
161. Nella valutazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. la redditività dei progetti e se le ipotesi sottese ai piani di business sono conservative (incluso il rischio di credito dei principali clienti);
 - b. l'impatto dei cambiamenti nella regolamentazione, in particolare per i settori agevolati, sui flussi di cassa futuri;
 - c. l'impatto della domanda di mercato che cambia, se del caso, e l'esistenza di un mercato per la potenziale vendita futura dell'oggetto finanziato;
 - d. l'esistenza di un sindacato o di altri prestatori che condividono il rischio di credito, nonché
 - e. qualsiasi forma di garanzia impegnata dagli sponsor.

Valutazione della qualità del portafoglio crediti

162. Nel valutare il rischio di credito intrinseco, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la qualità del portafoglio crediti, effettuando una prima analisi per distinguere tra categorie di crediti in bonis (performing), deteriorati (non-performing) e oggetto di concessioni (forborne).
163. Le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità del credito complessiva a livello di portafoglio e i diversi livelli di qualità all'interno di ciascuna delle categorie di cui sopra per determinare il rischio di credito complessivo dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare se la qualità del credito reale sia coerente con la propensione al rischio dichiarata, e addurre le motivazioni di eventuali scostamenti.
164. Nel valutare la qualità del portafoglio crediti, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza della classificazione delle esposizioni creditizie e valutare l'impatto di potenziali errori di classificazione, con conseguente ritardo nell'operare accantonamenti e nel riconoscimento delle perdite da parte dell'ente. Nel condurre tale valutazione, le autorità competenti possono utilizzare analisi tra pari (peer analysis) e portafogli di riferimento (benchmark portfolios), se disponibili. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare il campionamento dei prestiti (sampling of loans) quando valutano la qualità del portafoglio crediti.

Esposizioni in bonis

165. Nel valutare la qualità creditizia delle esposizioni in bonis, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la variazione del portafoglio in termini di composizione, dimensione e solvibilità, la sua redditività e il rischio di deterioramento futuro, analizzando quantomeno i seguenti elementi, se disponibili:

- a. la distribuzione dei livelli della qualità del credito dei prenditori di credito (ad esempio con rating interni e/o esterni o altre informazioni idonee per la misurazione del merito creditizio, come il coefficiente di leva finanziaria, l'indice dei ricavi destinati al pagamento delle rate (ratio of revenues devoted to the payment of instalments), ecc.);
- b. i tassi di crescita per tipologia di prenditori di credito, settori, prodotti e la coerenza con le strategie riguardanti il rischio di credito;
- c. la sensibilità dei livelli di credito dei prenditori di credito o, più in generale, della capacità di rimborso dei prenditori di credito, al ciclo economico;
- d. i tassi di migrazione storici nei livelli di credito, i tassi di delinquenza e di default per diversi orizzonti temporali, nonché
- e. la redditività (ad esempio il differenziale creditizio rispetto alle perdite creditizie).

166. Nello svolgimento di tali analisi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione sia il numero dei debitori sia i relativi importi, e considerare il livello di concentrazione del portafoglio.

Esposizioni oggetto di concessioni (forborne exposures)

167. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'entità dei prestiti forborne, così come le potenziali perdite che ne potrebbero derivare. Tale valutazione dovrebbe includere almeno:

- a. i livelli di tolleranza (forbearance) per portafoglio e le variazioni nel tempo, anche rispetto ai pari;
- b. il livello di copertura delle esposizioni forborne, nonché
- c. i tassi di migrazione delle esposizioni forborne verso le esposizioni in bonis e verso quelle deteriorate, anche in relazione ai pari.

Esposizioni deteriorate (non-performing exposures)

168. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'entità dei prestiti deteriorati, così come le potenziali perdite che ne potrebbero derivare. Tale valutazione dovrebbe includere almeno:

- a. i livelli di deterioramento per portafoglio, settore, area geografica e le variazioni nel tempo;
- b. la distribuzione delle esposizioni fra le classi di attività deteriorate (cioè scadute (past-due), incagli (doubtful), ecc.);
- c. i tipi e il livello di garanzia residua;
- d. i tassi di migrazione dalle classi deteriorate alle esposizioni in bonis, a quelle forborne, e fra classi deteriorate;
- e. attività vincolate e variazioni nel tempo;
- f. i tassi di recupero storici per portafoglio, settore, area geografica o tipo di garanzia reale, e la durata del processo di recupero, nonché
- g. i risultati ottenuti nel passato per il portafoglio dei crediti deteriorati.

169. Nel condurre l'analisi di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero utilizzare analisi tra pari e portafogli di riferimento (ad esempio portafogli di prenditori di credito comuni ai gruppi di enti), ove opportuno e possibile.

Valutazione del livello e della qualità dell'attenuazione del rischio di credito

170. Per valutare l'impatto potenziale del rischio di credito sull'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare anche il livello e la qualità delle garanzie (inclusi i derivati creditizi) e delle garanzie reali (collateral) disponibili che attenuerebbero le perdite di credito quando si verificano eventi creditizi, comprese quelle non accettate come tecniche di attenuazione del rischio di credito ammissibili per il calcolo dei fondi propri.

171. In particolare, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la copertura fornita dalle garanzie reali (collateral) e da altri tipi di garanzie (guarantees) per portafoglio, tipologia di prenditore di credito, rating, settore e altri aspetti pertinenti;
- b. coefficienti storici di recupero per tipo e importo di garanzie reali e di garanzie di altro tipo, nonché
- c. la rilevanza del rischio di diluizione (cfr. l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013) per i crediti acquistati.

172. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la rilevanza del rischio residuo (cfr. l'articolo 80 della direttiva 2013/36/UE) e in particolare:

- a. l'adeguatezza e l'applicabilità dei contratti di garanzia reale (collateral) e di garanzia (guarantees) di altro tipo;
- b. la tempistica e la capacità di realizzare le garanzie reali e di dare seguito a garanzie di altro tipo nell'ambito del sistema giuridico nazionale;
- c. la liquidità e la volatilità dei valori delle attività poste a garanzia;
- d. il valore recuperabile di una garanzia reale in caso di eventuali azioni esecutive del credito (ad esempio procedure di pignoramento (foreclosure)), nonché
- e. il merito creditizio dei garanti.

173. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la concentrazione dei garanti e delle garanzie reali, così come la correlazione con il merito creditizio dei prenditori di credito (ossia il wrong-way risk) e il potenziale impatto in termini di efficacia della protezione.

Valutazione del livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e delle rettifiche di valore su crediti

174. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e delle rettifiche di valore su crediti sia appropriato per la qualità delle esposizioni e, se del caso, per il livello delle garanzie. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie sia coerente con il livello di rischio nei diversi portafogli, nel tempo e rispetto ai relativi pari dell'ente;
- b. se gli aggiustamenti della valutazione del credito (CVA) ai valori del mercato dei derivati riflettano il merito creditizio delle controparti;
- c. se gli accantonamenti contabili a fronte di perdite creditizie siano in linea con i principi contabili applicabili e siano ritenuti sufficienti a coprire le perdite attese;
- d. se le attività deteriorate, oggetto di concessioni (forborne) e oggetto di pignoramento (foreclosed) siano state soggette a sufficienti accantonamenti a fronte di perdite creditizie, tenendo conto del livello di garanzie esistenti e dei risultati di tali esposizioni ottenuti nel passato, e
- e. se gli accantonamenti a fronte delle perdite creditizie siano in linea con le perdite storiche e gli sviluppi macroeconomici del caso e riflettano eventuali modifiche ai

regolamenti (ad esempio pignoramento (foreclosure), recupero (repossession), protezione dei creditori, ecc.).

175. Ove ritenuto necessario, le autorità competenti dovrebbero ricorrere a ispezioni in loco o ad altre opportune azioni di vigilanza per valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e il livello di copertura dei rischi siano adeguati, esaminando un campione di prestiti, ad esempio.

176. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto anche di eventuali risultanze emerse dal lavoro dei revisori interni ed esterni, se disponibili.

Prove di stress

177. Nel valutare il rischio di credito intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare eventuali fonti non precedentemente identificate di rischio di credito, come quelle che emergono dai cambiamenti che riguardano la qualità e le concentrazioni del credito, nonché il valore della garanzia reale e l'esposizione creditizia in un periodo di stress.

6.2.3 Valutazione della gestione e dei controlli del rischio di credito

178. Per avere una visione completa del profilo del rischio di credito dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare l'assetto di governance e di gestione del rischio che si applica alle attività di credito dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la strategia e la propensione al rischio di credito;
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e il reporting dei rischi, nonché
- e. il sistema dei controlli interni.

Strategia e propensione al rischio di credito (Credit risk strategy and appetite)

179. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia riguardante il rischio di credito, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione al rischio di credito, così come il processo per la loro revisione;

- b. se l'alta dirigenza mette in atto e controlla correttamente la strategia riguardante il rischio di credito approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, che le procedure scritte siano elaborate e attuate, e che le responsabilità siano chiaramente e opportunamente assegnate;
- c. se la strategia riguardante il rischio di credito e di controparte dell'ente riflette i livelli di propensione dell'ente al rischio di credito e se questa è coerente con la propensione al rischio complessivo;
- d. se la strategia riguardante il rischio di credito dell'ente è appropriata per l'ente in relazione:
 - al suo modello imprenditoriale;
 - alla sua propensione al rischio complessivo;
 - al suo contesto di mercato e al ruolo nel sistema finanziario, e
 - alla sua condizione finanziaria, alla capacità di funding e all'adeguatezza dei fondi propri.
- e. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito copre le attività di concessione del credito e la gestione delle garanzie reali, nonché la gestione dei crediti deteriorati (NPL), e se questa strategia favorisce il processo decisionale basato sul rischio, che riflette aspetti come ad esempio la tipologia di esposizione (commerciale, consumatori, immobiliare, sovrano), il settore economico, la posizione geografica, la valuta e la scadenza, comprese le tolleranze in termini di concentrazione;
- f. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui il rischio di credito può essere significativo;
- g. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia, incluse le condizioni di stress, e i mutamenti che ne conseguono nella composizione del portafoglio esposto al rischio di credito, nonché
- h. se l'ente ha un sistema appropriato per garantire che la strategia riguardante il rischio di credito sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo

180. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo per consentire un'efficace gestione, misurazione e controllo del rischio di

credito, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative) per svolgere i compiti richiesti. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per l'assunzione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione del rischio di credito;
- b. i sistemi di controllo e di monitoraggio del rischio di credito sono oggetto di revisione indipendente e vi è una netta separazione tra i prenditori di rischio e chi gestisce i rischi;
- c. le funzioni di gestione, misurazione e controllo del rischio coprono il rischio di credito all'interno di tutto l'ente, e
- d. il personale coinvolto nelle attività di concessione del credito (sia in aree operative sia in aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

181. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere politiche adeguate per l'individuazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di credito. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
- b. l'alta dirigenza è responsabile della redazione e dell'attuazione delle politiche e delle procedure di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, come definite dall'organo di amministrazione;
- c. le politiche e le procedure sono solide e compatibili con la strategia riguardante il rischio di credito, e coprono tutti i principali processi e attività di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, in particolare:
 - erogazione e pricing del credito: ad esempio, l'ammissibilità dei prenditori di credito, dei garanti e delle garanzie reali; limiti di credito; selezione di IMF, CCP e banche corrispondenti; tipi di linee di credito disponibili; termini e condizioni da applicare (inclusi i requisiti per gli accordi di garanzie reali e di compensazione);
 - misurazione e monitoraggio del rischio di credito: ad esempio, i criteri per identificare i gruppi di controparti connesse; i criteri per la valutazione del merito creditizio dei prenditori di credito e la valutazione e la frequenza delle garanzie reali per la loro revisione; i criteri per quantificare i danni, le rettifiche di valore su crediti e gli accantonamenti; e

- gestione del credito: ad esempio, i criteri per la revisione dei prodotti, dei termini e delle condizioni; i criteri per l'applicazione delle prassi di forbearance o ristrutturazione; i criteri per la classificazione dei prestiti e la gestione dei crediti deteriorati;
- d. tali politiche sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e consentono una chiara comprensione del rischio di credito intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente;
- e. tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente; e
- f. tali politiche sono applicate in modo coerente in tutti i gruppi bancari e consentono una corretta gestione dei prenditori di credito e controparti condivise.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e reporting del rischio

182. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione, la misurazione, il monitoraggio e il reporting del rischio di credito, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell'ente, e che tale sistema sia conforme ai requisiti della normativa UE e della normativa nazionale di attuazione.

183. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero valutare se i dati, i sistemi informativi e le tecniche di analisi siano appropriati per consentire all'ente di adempiere gli obblighi segnaletici di vigilanza, e per rilevare, misurare e monitorare regolarmente il rischio di credito intrinseco in tutte le attività in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), in particolare per quanto riguarda:

- a. il rischio di credito e l'ammissibilità del prenditore di credito/della controparte/dell'operazione;
- b. le esposizioni creditizie (indipendentemente dalla loro natura) dei prenditori di credito e, se del caso, dei gruppi di prenditori di credito connessi;
- c. la copertura garantita (compresi gli accordi di compensazione) e l'ammissibilità di tale copertura;
- d. il costante rispetto dei termini e delle convenzioni (covenant) contrattuali;
- e. gli scoperti non autorizzati e le condizioni di riclassificazione delle esposizioni creditizie; e
- f. le fonti del rischio di concentrazione del credito.

184. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una chiara comprensione del rischio di credito in relazione alle diverse tipologie di prenditori di credito, operazioni e crediti concessi.
185. Esse dovrebbero inoltre valutare se l'ente abbia le competenze, i sistemi e le metodologie adeguati per misurare tale rischio a livello di prenditore di credito/operazione e a livello di portafoglio, compatibilmente con le dimensioni, la natura, la composizione e la complessità delle attività dell'ente che comportano un rischio di credito. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire che tali sistemi e metodologie:
- a. consentano all'ente di distinguere tra diversi gradi di rischio del debitore e dell'operazione;
 - b. forniscano una solida e prudente stima del grado di rischio di credito e del valore della garanzia reale;
 - c. individuino e misurino i rischi di concentrazione del credito (verso un unico soggetto, per settore, per area geografica, ecc.);
 - d. consentano all'ente di utilizzare le stime relative al rischio di credito per fini di pianificazione e per le prove di stress;
 - e. consentano all'ente di stabilire il livello degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti necessari per coprire le perdite attese e sostenute; e
 - f. se rilevante, mirino a cogliere quegli elementi di rischio non coperti o non pienamente coperti dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.
186. Ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, quando l'ente è autorizzato a utilizzare modelli interni per determinare i requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero verificare se l'ente continua a soddisfare i requisiti minimi specificati nella relativa normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione e che tali approcci interni non comportino una rilevante sottostima del rischio.
187. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base del sistema di misurazione del credito e se siano consapevoli del grado di rischio del modello in questione.
188. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia effettuato prove di stress per capire l'impatto di eventi avversi sulle proprie esposizioni al rischio di credito e sull'adeguatezza dei propri accantonamenti per il rischio di credito. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:
- a. la frequenza delle prove di stress;

- b. i fattori di rischio individuati;
- c. le ipotesi alla base dello scenario di stress e
- d. l'uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie riguardanti il rischio di credito.

189. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito e attuato un monitoraggio continuo ed efficace delle esposizioni al rischio di credito (comprese le concentrazioni del credito) in tutto l'ente, per mezzo – fra l'altro – di indicatori specifici e di elementi attivatori (trigger) per fornire efficaci allerta precoci (early warning alert).

190. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato un sistema di reportistica costante delle esposizioni al rischio di credito, compresi i risultati delle prove di stress, all'organo di amministrazione, all'alta dirigenza e ai gestori del rischio di credito.

Sistema dei controlli interni

191. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema dei controlli interni per attenuare il rischio di credito in linea con la strategia e la propensione al rischio di credito. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al fatto che:

- a. l'ambito di applicazione delle funzioni di controllo dell'ente comprenda tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività di credito;
- b. esistano controlli interni, limiti operativi e altre prassi volte a mantenere le esposizioni verso il rischio di credito entro livelli accettabili per l'ente, in conformità con i parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e alla propensione al rischio dell'ente, nonché
- c. l'ente abbia adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello appropriato della dirigenza ai fini di un intervento.

192. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. il sistema dei limiti sia adeguato alla complessità dell'organizzazione e alle attività di credito dell'ente, così come alla sua capacità di misurazione e gestione del rischio di credito;
- b. i limiti stabiliti siano assoluti o se le violazioni dei limiti siano possibili. In quest'ultimo caso, le politiche dell'ente dovrebbero indicare chiaramente il

periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui le violazioni dei limiti sono possibili;

- c. l'ente si avvalga di procedure atte a mantenere chi gestisce il credito aggiornato per quanto riguarda i limiti; e
- d. l'ente dispone di procedure adeguate per aggiornare i limiti regolarmente (ad esempio ai fini della coerenza con modifiche alla strategia).

193. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti su base periodica audit interni del sistema di gestione del rischio di credito;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, misurazione e controllo del rischio di credito presso l'ente; e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da questi.

194. Per gli enti che adottano un approccio interno per la determinazione dei requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare le potenziali carenze rispetto alla modellizzazione del rischio di credito, alla quantificazione del rischio di credito e al sistema di gestione del rischio di credito, e ad altri requisiti minimi applicabili come indicati nella pertinente normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione.

6.2.4 Sintesi dei risultati e del punteggio

195. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di credito e di controparte dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 4. Se, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, analogamente.

Tabella 4. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di credito e di controparte

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun	• La natura e la composizione	• Vi è coerenza tra la politica

	<p>rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<p>dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi non rilevanti. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi non è rilevante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il livello di rischio di concentrazione del credito non è rilevante. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate non è rilevante. Il rischio di credito derivante da esposizioni in bonis non è rilevante. • Il livello di copertura degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti è molto elevato. • Il livello di copertura e la qualità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo sono molto elevati. 	<p>e la strategia dell'ente riguardanti il rischio di credito e la sua strategia e propensione al rischio globali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assetto organizzativo per il rischio di credito è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di reportistica del rischio di credito sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito sono solidi. • I limiti che permettono di attenuare o arginare il rischio di credito sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente .
<p>2</p>	<p>Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano un basso rischio. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è bassa. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è basso. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate è basso. Il rischio di credito derivante da esposizioni in bonis è basso. • Il livello di copertura degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti è elevato. • Il livello di copertura e la qualità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo sono elevati. 	
<p>3</p>	<p>Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano un rischio medio. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è di livello medio. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è medio. • Il livello delle esposizioni forborne 	

	controlli.	<p>e deteriorate è medio. Il rischio di credito da esposizioni in bonis è medio e soggetto a ulteriore deterioramento in condizioni di stress.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il livello di copertura degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti è medio. • Il livello di copertura e la qualità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo sono medi. 	
4	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comporta un rischio elevato. L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è di livello elevato. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è di livello elevato. • Il livello delle esposizioni forborne e deteriorate è elevato. Il rischio di credito derivante da esposizioni in bonis è elevato. • Il livello di copertura degli accantonamenti e delle rettifiche di valore su crediti è basso. • Il livello di copertura e la qualità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo sono bassi. 	

6.3 Valutazione del rischio di mercato

6.3.1 Considerazioni di carattere generale

196. La valutazione del rischio di mercato riguarda quelle posizioni in bilancio e fuori bilancio soggette a perdite derivanti da variazioni nei prezzi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno le seguenti sottocategorie in sede di valutazione del rischio di mercato:

- a. rischio di posizione, ulteriormente distinto come rischio generale e specifico;
- b. rischio di cambio;
- c. rischio di posizione in merci e
- d. rischio da CVA.

197. Come minimo la valutazione dovrebbe coprire i rischi derivanti dagli strumenti collegati ai tassi di interesse e dagli strumenti finanziari e azionari nel portafoglio di negoziazione di vigilanza (regulatory trading book), così come le posizioni in valuta estera e le posizioni in merci nel portafoglio di negoziazione e nel banking book.

198. Inoltre, la valutazione dovrebbe considerare le seguenti sottocategorie di rischio di mercato in relazione al banking book:

- a. il rischio di differenziale creditizio (credit spread risk) da posizioni valutate al valore equo (fair value), nonché
- b. il rischio derivante da esposizioni in strumenti di capitale.

199. L'IRRBB è escluso dall'ambito di applicazione della valutazione del rischio di mercato perché trattato nella sezione 6.5.

6.3.2 Valutazione del rischio di mercato intrinseco

200. Attraverso la valutazione del rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori di esposizione al rischio di mercato dell'ente e valutare il rischio di un impatto prudenziale notevole per l'ente. La valutazione del rischio di mercato intrinseco dovrebbe essere strutturata sulle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;
- b. valutazione della natura e della composizione delle posizioni dell'ente esposte al rischio di mercato;
- c. valutazione della redditività;
- d. valutazione del rischio di concentrazione di mercato ed
- e. risultati delle prove di stress.

Valutazione preliminare

201. Per determinare l'ambito della valutazione del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti di rischio di mercato cui l'ente è o può essere esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con i pari e da tutte le altre attività di vigilanza.

202. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. le attività di mercato, le linee di business e i prodotti dell'ente;

- b. la principale strategia del portafoglio di rischio di mercato e la propensione al rischio in attività di mercato;
- c. il peso relativo delle posizioni di rischio di mercato in termini di totale attivo, cambiamenti nel tempo e strategia dell'ente per tali posizioni, se disponibili;
- d. il peso relativo dei proventi netti da posizioni di mercato sui ricavi totali di gestione (total operating income) e
- e. il requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato rispetto al requisito complessivo in materia di fondi propri e, se del caso, il capitale interno assegnato a fronte del rischio di mercato rispetto al capitale interno complessivo, comprese le variazioni storiche di questo dato e le previsioni, se disponibili;

203. Nelle loro valutazioni iniziali, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione cambiamenti significativi intervenuti nelle attività di mercato dell'ente, prestando attenzione ai potenziali cambiamenti nell'esposizione complessiva al rischio di mercato. Come minimo, esse dovrebbero valutare:

- a. i cambiamenti significativi nella strategia riguardante il rischio di mercato, le politiche e le dimensioni dei limiti;
- b. il potenziale impatto sul profilo di rischio dell'ente derivante da tali modifiche e
- c. le principali tendenze nei mercati finanziari.

Natura e composizione delle attività esposte al rischio di mercato dell'ente

204. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la natura dell'esposizione al rischio di mercato dell'ente (nel portafoglio di negoziazione e nel banking book) per individuare particolari esposizioni al rischio e relativi fattori (factors/drivers) del rischio di mercato (ad esempio i tassi di cambio, i tassi di interesse o i differenziali creditizi (credit spread)) per ulteriori valutazioni più approfondite.

205. Le autorità competenti dovrebbero analizzare l'esposizione al rischio di mercato per classi di attività e/o strumenti finanziari in base alla loro dimensione, complessità e livello di rischio. Per le esposizioni più rilevanti, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare i relativi fattori (factors/drivers) di rischio.

206. Nell'analizzare le attività esposte al rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione la complessità dei prodotti finanziari interessati (ad esempio, prodotti over-the-counter (OTC) o prodotti valutati utilizzando tecniche basate su un modello (mark-to-model)), e la complessità di specifiche operazioni di mercato (ad esempio la negoziazione ad alta frequenza (high-frequency trading)). I seguenti punti dovrebbero essere considerati:

- a. se l'ente detiene posizioni in derivati, le autorità competenti dovrebbero valutarne sia il valore di mercato sia il valore nozionale, e
- b. quando l'ente è impegnato in contratti derivati OTC, le autorità competenti dovrebbero valutare il peso di queste operazioni sul portafoglio derivati complessivo e la scomposizione del portafoglio OTC per tipologia di contratto (swap, a termine, ecc.), per strumento finanziario sottostante, ecc. (il rischio di credito di controparte associato a questi prodotti è coperto dalla metodologia relativa al rischio di credito).

207. Ove necessario, le autorità competenti dovrebbero valutare le posizioni in difficoltà e/o non liquide (ad esempio "portafogli legacy", ossia portafogli di attività non liquide legati a prassi/attività bancarie gestite su un modello run-off) e stabilire il loro impatto sulla redditività dell'ente.

208. Per gli enti che utilizzano approcci interni per il calcolo dei loro requisiti regolamentari in materia di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i seguenti indicatori per individuare particolari aree di rischio e i relativi fattori di rischio:

- a. la ripartizione dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato tra il valore a rischio (VaR), il VaR in situazione di stress (SVAR), la copertura patrimoniale per il rischio incrementale (IRC) e la copertura (charge) per il portafoglio di negoziazione di correlazione;
- b. il VaR ripartito per fattori di rischio;
- c. la variazione nel VaR e nello SVAR (indicatori possibili potrebbero essere le variazioni su base giornaliera/settimanale, la media trimestrale e i risultati dei test retrospettivi (back-testing)), nonché
- d. i fattori di moltiplicazione applicati al VaR e allo SVAR.

209. Se del caso, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione le misure di rischio interne degli enti. Queste potrebbero includere il VaR interno non utilizzato nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri o la sensibilità del rischio di mercato ai diversi fattori di rischio e alle perdite potenziali.

210. Quando si analizza il rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione dati e tendenze puntuali (point-in-time), sia su base aggregata sia per portafoglio. Ove possibile, tale analisi dovrebbe essere completata con un confronto dei dati dell'ente con quelli dei pari e con gli indicatori macroeconomici del caso.

Analisi della redditività

211. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la redditività storica delle attività di mercato, inclusa la volatilità dei profitti, per ottenere una migliore comprensione del profilo di rischio

di mercato dell'ente. Quest'analisi potrebbe essere effettuata a livello di portafoglio, oltre ad essere suddivisa per linea di business o classe di attività (potenzialmente come parte della valutazione più ampia condotta nell'ambito della BMA).

212. Nel valutare la redditività, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle principali aree di rischio individuate durante l'esame delle attività esposte al rischio di mercato. Le autorità competenti dovrebbero distinguere tra ricavi da negoziazione e ricavi non derivanti dalla negoziazione (come ad esempio le commissioni, le spese dei clienti (clients' fees), ecc.) da un lato, e gli utili/perdite realizzati e non realizzati dall'altro.
213. Per le classi di attività e/o le esposizioni che generano utili o perdite anomali, le autorità competenti dovrebbero valutare la redditività rispetto al livello di rischio assunto dall'ente (ad esempio, VaR/utili netti su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione) al fine di individuare e analizzare possibili incongruenze. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero confrontare i dati dell'ente con il suo rendimento storico e con quelli dei suoi pari.

Rischio di concentrazione nel rischio di mercato

214. Le autorità competenti dovrebbero avere una visione chiara del grado di rischio di concentrazione nel rischio di mercato cui l'ente è esposto, derivante da esposizioni a un unico fattore di rischio o da esposizioni a fattori di rischio multipli che sono correlati.
215. Nel valutare possibili concentrazioni, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle concentrazioni in prodotti complessi (ad esempio, prodotti strutturati), prodotti non liquidi (ad esempio titoli obbligazionari garantiti (Collateralized Debt Obligations, CDO)) o prodotti valutati con tecniche di mark-to-model.

Prove di stress

216. Nel valutare il rischio di mercato intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare le fonti di rischio di mercato non precedentemente identificate. Ciò è particolarmente importante per gli eventi di rischio estremo, che possono essere sottorappresentati o del tutto assenti nei dati storici a causa della loro bassa frequenza di occorrenza. Un'altra fonte di potenziali vulnerabilità nascoste che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione solo la possibilità che vi siano salti nei parametri di pricing, quali un improvviso cambiamento di alcuni prezzi o le bolle dei prezzi delle materie prime.

6.3.3 Valutazione della gestione e dei controlli del rischio di mercato

217. Per avere una visione completa del profilo di rischio di mercato dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare l'assetto di governance e di gestione del rischio che si applica alle sue attività di mercato. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi:

- a. la strategia e la propensione al rischio di mercato;
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi, nonché
- e. il sistema dei controlli interni.

Strategia e propensione al rischio di mercato (Market risk strategy and appetite)

218. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti si avvalgano di una sana strategia riguardante il rischio di mercato, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero, nella fattispecie, tener in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione al rischio di mercato e il processo per la loro revisione (ad esempio nel caso di una revisione della strategia del rischio complessiva o di problematiche legate alla redditività e/o all'adeguatezza patrimoniale);
- b. se l'alta dirigenza mette debitamente in atto la strategia riguardante il rischio di mercato approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, che le procedure scritte siano elaborate e attuate, e che le responsabilità siano chiaramente e correttamente assegnate;
- c. la strategia dell'ente per il rischio di mercato riflette i livelli di propensione dell'ente al rischio di mercato e se questa è coerente con la propensione al rischio complessiva;
- d. la strategia e la propensione al rischio di mercato dell'ente sono appropriate per l'ente in relazione:
 - al suo modello imprenditoriale;
 - alla sua strategia e alla propensione al rischio complessivo;
 - al suo contesto di mercato e al ruolo nel sistema finanziario, e
 - alla sua condizione finanziaria, alla capacità di funding e all'adeguatezza patrimoniale;

- e. la strategia dell'ente per il rischio di mercato fornisce una guida per la gestione dei diversi strumenti e/o portafogli che sono esposti al rischio di mercato, e favorisce il processo decisionale basato sul rischio;
- f. la strategia dell'ente per il rischio di mercato copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui il rischio di mercato è significativo;
- g. la strategia dell'ente per il rischio di mercato tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia e dei mutamenti che ne conseguono nella composizione delle posizioni esposte al rischio di mercato, nonché
- h. l'ente ha un sistema appropriato per garantire che la strategia per il rischio di mercato sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo

219. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo per consentire una gestione, una misurazione, un monitoraggio e funzioni di controllo del rischio di mercato, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative). Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione del rischio di mercato;
- b. vi è una netta separazione, nell'area operativa, tra il front-office (coloro che assumono posizioni) e il back office (che è responsabile per le operazioni di assegnazione, registrazione e regolazione);
- c. il sistema di monitoraggio e di controllo del rischio di mercato è chiaramente indicato nell'organizzazione, e funzionalmente e gerarchicamente indipendente dall'area operativa, e se è sottoposto a revisione indipendente;
- d. le funzioni di gestione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio coprono il rischio di mercato in tutto l'ente (comprese le filiazioni e le succursali) e, in particolare, all'interno delle aree in cui il rischio di mercato può essere assunto, attenuato o monitorato; e
- e. il personale coinvolto nelle attività di mercato (sia nelle aree operative sia nelle aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

220. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere politiche e procedure chiaramente definite per l'individuazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di mercato. Esse dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo del rischio di mercato e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
- b. se l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo di queste politiche, garantendo un'adeguata attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- c. se le politiche di mercato sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e consentono una chiara comprensione del rischio di mercato intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente, e se tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente; nonché
- d. per i gruppi, se le politiche in parola sono applicate in modo coerente in tutto il gruppo e consentono una corretta gestione del rischio.

221. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche e le procedure dell'ente siano solide e compatibili con la strategia per il rischio di mercato, e coprano tutti i principali processi e attività di gestione, misurazione e controllo del rischio di mercato. In particolare, la valutazione dovrebbe riguardare:

- a. la natura delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei mercati in cui l'ente può operare;
- b. le posizioni da includere nel, o da escludere dal, portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- c. le politiche in materia di coperture interne;
- d. la definizione, la struttura e le responsabilità delle unità (desks) dell'ente per la negoziazione, se del caso;
- e. i requisiti relativi ai processi di negoziazione e di regolamento;
- f. le procedure di limitazione e controllo del rischio di mercato;
- g. il quadro di riferimento per garantire che tutte le posizioni valutate al fair value siano soggette ad aggiustamenti prudenziali in conformità con la normativa in materia, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 526/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale (proxy spread) e i limitati portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)⁷. Questo quadro dovrebbe

⁷Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).

includere i requisiti per le posizioni complesse, i prodotti non liquidi e i prodotti valutati utilizzando modelli;

- h. i criteri applicati dall'ente per evitare l'associazione con soggetti/gruppi coinvolti in attività fraudolente e altri reati; e
- i. procedure per nuove attività di mercato e/o nuovi prodotti; importanti iniziative di copertura o di gestione del rischio dovrebbero essere approvate dall'organo di amministrazione o da un suo comitato delegato pertinente; le autorità competenti dovrebbero assicurare che:
 - le nuove attività di mercato e/o i nuovi prodotti siano sottoposti a procedure e controlli adeguati prima di essere intraprese o introdotti;
 - l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e reporting del rischio

222. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione e la misurazione del rischio di mercato, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell'ente, e che tale sistema sia conforme ai requisiti minimi che si applicano ai sensi della normativa UE e della normativa nazionale di attuazione in materia. Esse dovrebbero considerare se:

- a. i dati, i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentano alla dirigenza di misurare il rischio di mercato intrinseco in tutte le attività significative in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), compresi il portafoglio di negoziazione e il banking book, nonché di soddisfare i requisiti segnaletici di vigilanza;
- b. gli enti dispongano di personale e metodologie adeguati per la misurazione del rischio di mercato nel proprio portafoglio di negoziazione e nel banking book, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'ente e del profilo di rischio delle sue attività;
- c. il sistema di misurazione del rischio dell'ente tenga conto di tutti i fattori di rischio significativi relativi alla propria esposizione al rischio di mercato (incluso il rischio di base (basis risk), i differenziali creditizi in obbligazioni societarie o derivati creditizi, nonché i rischi vega e gamma per quanto concerne le opzioni). Se alcuni strumenti e/o fattori sono esclusi dai sistemi di misurazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare la significatività delle esclusioni e stabilire se tali esclusioni siano giustificate;

- d. i sistemi di misurazione del rischio dell'ente siano in grado di individuare eventuali concentrazioni del rischio di mercato derivanti da esposizioni verso un singolo fattore di rischio o da esposizioni verso fattori di rischio multipli correlati;
- e. i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente conoscano le ipotesi alla base dei sistemi di misurazione, in particolare per le più sofisticate tecniche di gestione del rischio; e
- f. i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente siano consapevoli del grado di rischio di modello che prevale nei modelli di pricing dell'ente e nelle tecniche di misurazione del rischio, e se essi controllino periodicamente la validità e la qualità dei diversi modelli utilizzati per le attività esposte al rischio di mercato.

223. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia eseguito adeguate prove di stress che integrano il proprio sistema di misurazione del rischio. A questo scopo, esse dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi:

- a. la frequenza delle prove di stress;
- b. se i fattori di rischio (risk drivers) sono individuati (ad esempio l'assenza di liquidità / ampie fluttuazioni dei prezzi (illiquidity/gapping of prices), posizioni concentrate, mercati univoci (one-way markets), ecc.);
- c. le ipotesi sottostanti lo scenario di stress e
- d. l'uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie per il rischio di mercato.

224. Ai fini dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, quando l'ente è autorizzato a utilizzare modelli interni per stabilire i requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero verificare se l'ente continui a soddisfare i requisiti minimi specificati nella relativa normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione e che tali modelli interni non comportino alcuna sottostima del rischio rilevante.

225. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti abbiano posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e reportistica del rischio di mercato che garantisca un'azione rapida al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, se necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici e fattori attivatori (triggers) per fornire efficaci allerta precoci (early warning alerts). Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ente dispone di sistemi informativi efficaci per l'accurata e tempestiva individuazione, aggregazione, monitoraggio e segnalazione delle attività esposte al rischio di mercato; e

- b. l'area di gestione e controllo riferisce regolarmente all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza almeno le informazioni sull'attuale esposizione al mercato, sui risultati del conto economico e sulle misure del rischio (ad esempio il VaR) rispetto ai limiti stabiliti dalla politica.

Sistema dei controlli interni

226. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema dei controlli interni per attenuare il rischio di mercato in linea con la strategia di gestione del rischio di mercato e la propensione al rischio di mercato. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ambito di applicazione della funzione di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie;
- b. esistono controlli interni, limiti operativi e altre prassi volti a garantire che le esposizioni al rischio di mercato non superino livelli accettabili per l'ente, in conformità con i parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e alla propensione al rischio dell'ente, nonché
- c. l'ente ha adeguati controlli e prassi interne per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello appropriato della dirigenza ai fini di un intervento. Esse dovrebbero tener conto se i controlli interni e le prassi dell'ente:
 - siano in grado di individuare le violazioni dei limiti individuali fissati a livello di desk o di unità operativa, così come le violazioni del limite complessivo per le attività di mercato; e
 - consentano l'individuazione e il monitoraggio quotidiano delle infrazioni dei limiti e/o delle eccezioni.

227. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. i limiti stabiliti siano assoluti o se le violazioni dei limiti siano possibili. In quest'ultimo caso, le politiche dell'ente dovrebbero indicare chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui le violazioni dei limiti sono possibili;
- b. il sistema dei limiti ponga un limite complessivo per le attività di mercato e limiti specifici per le principali sottocategorie di rischio; se del caso, dovrebbe consentire l'assegnazione dei limiti per portafoglio, desk, unità operativa o tipo di strumento; il livello di dettaglio dovrebbe riflettere le caratteristiche delle attività di mercato dell'ente;

- c. il range dei limiti (limiti basati su metriche del rischio, limiti teorici, limiti di controllo delle perdite, ecc.) stabilito dall'ente sia idoneo alle dimensioni e alla complessità delle sue attività di mercato;
- d. l'ente si avvalga di procedure atte a mantenere gli operatori (trader) aggiornati sui limiti; e
- e. l'ente disponga di procedure adeguate per aggiornare i limiti regolarmente.

228. Le autorità competenti dovrebbero valutare la funzionalità della funzione di audit interno. Esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti audit interni del sistema di gestione del rischio di mercato su base periodica;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo del rischio di mercato presso l'ente; e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da queste.

229. Per gli enti che adottano un approccio interno per la determinazione dei requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare le potenziali carenze rispetto alla modellizzazione del rischio di mercato, alla quantificazione del rischio di mercato e al sistema di gestione del rischio di mercato, e ad altri requisiti minimi applicabili come indicati nella pertinente normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione.

6.3.4 Sintesi delle risultanze e del punteggio

230. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di mercato dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 5. Se, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, analogamente.

231. Poiché fattori quali la complessità, il livello di concentrazione e la volatilità dei rendimenti dell'esposizione di mercato possono non essere indicatori perfetti del livello del rischio di mercato, nella valutazione e nell'assegnazione del punteggio del rischio di mercato intrinseco le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti questi fattori in parallelo e non distintamente, e comprendere i fattori (drivers) dietro alle tendenze della volatilità.

Tabella 5. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di mercato

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni implicano che il rischio di mercato non è rilevante. • Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato non sono complesse. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato non è rilevante. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti non volatili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di mercato e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di mercato è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di mercato sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli interni per il rischio di mercato sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.
2	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di mercato comportano un basso rischio. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è bassa. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è basso. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano una bassa volatilità dei rendimenti. 	
3	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di mercato comportano un rischio medio. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è di livello medio. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è di livello medio. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano una volatilità media dei rendimenti. 	
4	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano un rischio rilevante. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è elevata. • Il livello di concentrazione del 	

	<p>livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<p>rischio di mercato è elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano una volatilità elevata dei rendimenti. 	
--	---	---	--

6.4 Valutazione del rischio operativo

6.4.1 Considerazioni di carattere generale

232. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio operativo in tutte le linee di business e operazioni dell'ente, tenendo conto delle risultanze della valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente, di cui al titolo 5. Nel condurre tale valutazione, esse dovrebbero stabilire in che modo il rischio operativo può materializzarsi (perdita economica, mancata perdita, perdita di guadagni futuri, guadagno) e dovrebbero anche prendere in considerazione i potenziali impatti in termini di altri rischi connessi (ad esempio "casi limite" di rischio di credito-operativo, rischio di mercato-operativo).

233. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza del rischio operativo derivante da servizi e attività esternalizzati, e se questi potrebbero influenzare la capacità dell'ente di effettuare operazioni e/o prestare servizi, o causare responsabilità giuridiche per danni a terzi (ad esempio a clienti e ad altri soggetti interessati).

234. In sede di valutazione del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione:

- a. il rischio reputazionale: il rischio di reputazione è incluso nel rischio operativo a causa dei forti legami tra le due tipologie di rischio (ad esempio, la maggior parte degli eventi di rischio operativo ha un forte impatto in termini di reputazione). Tuttavia, l'esito della valutazione del rischio reputazionale non dovrebbe riflettersi nel punteggio del rischio operativo ma, se del caso, dovrebbe essere considerato come parte della BMA e/o della valutazione del rischio di liquidità, dato che i principali effetti che può avere sono riduzioni nei guadagni e perdita di fiducia o disaffezione per l'ente da parte di investitori, risparmiatori o partecipanti al mercato interbancario.
- b. Rischio di modello: il rischio di modello comprende due distinte forme di rischio:
 - i. il rischio connesso alla sottostima dei requisiti in materia di fondi propri da parte di modelli regolamentari approvati (ad esempio sulla base di rating interni (IRB) per il rischio di credito); e
 - ii. rischio di perdite relative allo sviluppo, all'attuazione o all'uso improprio di altri modelli da parte dell'ente per il processo decisionale (ad esempio il pricing dei prodotti, la valutazione degli strumenti finanziari, il monitoraggio dei limiti di rischio, ecc.).

Riguardo alla lettera a), le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rischio di modello nell'ambito della valutazione dei rischi specifici che impattano sul capitale (ad esempio le carenze nei modelli IRB sono considerate come parte della valutazione del rischio di credito) e ai

fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale. Quanto a b), le autorità competenti dovrebbero considerare questo rischio come parte della valutazione del rischio operativo.

235. Nel valutare il rischio operativo, le autorità competenti possono utilizzare una classificazione di eventi tipo per i metodi di misurazione avanzata di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 e come indicato nel regolamento delegato della Commissione emanato ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ottenere una visione più chiara dello spettro dei rischi operativi e raggiungere un livello di coerenza nell'analisi di questi rischi negli enti, indipendentemente dal metodo adottato per stabilire i requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

6.4.2 Valutazione del rischio operativo intrinseco

236. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione della natura e dell'entità del rischio operativo cui l'ente è o potrebbe essere esposto. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza approfondita del modello imprenditoriale dell'ente, delle sue operazioni, della sua cultura del rischio e del contesto in cui opera, dal momento che tutti questi fattori determinano l'esposizione al rischio operativo dell'ente.

237. La valutazione del rischio operativo intrinseco comprende due fasi, descritte più dettagliatamente nella presente sezione:

- a. valutazione preliminare e
- b. valutazione della natura e della significatività dell'esposizione al rischio operativo per l'ente.

Valutazione preliminare

238. Per stabilire l'ambito della valutazione del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti del rischio operativo cui l'ente è esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con i pari (compresi i dati esterni pertinenti, se disponibili) e da tutte le altre attività di vigilanza.

239. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. la strategia principale per il rischio operativo e la tolleranza al rischio operativo;
- b. i contesti operativi ed esterni (compresa l'area geografica) in cui l'ente opera;
- c. il requisito in materia di fondi propri a fronte del rischio operativo (distinto tra il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA) e i metodi avanzati di misurazione (AMA)) rispetto al requisito complessivo in materia di fondi propri e, se del caso, il capitale interno a fronte del rischio operativo rispetto al capitale

interno complessivo, comprese le tendenze e le previsioni storiche, laddove disponibili;

- d. il livello e la variazione del reddito lordo, delle attività e delle perdite dovute a rischio operativo nel corso degli ultimi anni;
- e. gli eventi societari significativi (quali fusioni, acquisizioni, cessioni e ristrutturazioni), che potrebbero determinare un cambiamento del profilo del rischio operativo dell'ente, nel breve o medio-lungo termine (ad esempio in quanto i sistemi, i processi e le procedure non sarebbero pienamente in linea con le politiche di gestione del rischio dell'impresa madre nel breve termine);
- f. modifiche agli elementi significativi dei sistemi informatici e/o dei processi che potrebbero determinare una modifica del profilo del rischio operativo (ad esempio in quanto un sistema IT nuovo o modificato non è stato adeguatamente testato, o perché una formazione insufficiente sui nuovi sistemi/processi e procedure potrebbe comportare errori);
- g. inadempienze alla normativa applicabile o ai regolamenti interni, come riportato dai revisori esterni e dalla funzione di audit interno o come rivelato da informazioni pubbliche (avendo presente sia la situazione attuale sia i cambiamenti nell'atteggiamento di conformità alle norme nel tempo);
- h. il grado di ambizione dei piani operativi, degli incentivi aggressivi e dei sistemi di indennizzo (ad esempio in termini di obiettivi di vendita, riduzione del personale, ecc.), che possono aumentare il rischio di non conformità, l'errore umano e la negligenza dei dipendenti;
- i. la complessità dei processi e delle procedure, dei prodotti (venduti a clienti o tenuti) e dei sistemi informatici (compreso l'uso di nuove tecnologie), nella misura in cui possono comportare errori, ritardi, errata specificazione, violazioni della sicurezza, ecc.; e
- j. le prassi dell'ente per il monitoraggio della qualità dei servizi esternalizzati e del suo livello di consapevolezza del rischio operativo in relazione ad attività esternalizzate e dell'esposizione al rischio globale dei fornitori di servizi in conformità con gli obblighi negli *Orientamenti sull'esternalizzazione* del CEBS.

240. Se del caso, l'autorità competente dovrebbe analizzare gli aspetti di cui sopra per linea di business/entità giuridica e area geografica, nonché per categoria di evento tipo, a condizione che i dati siano disponibili, e confrontare la posizione dell'ente rispetto ai suoi pari.

Natura delle esposizioni al rischio operativo

241. Le autorità competenti dovrebbero stabilire la natura dell'esposizione al rischio operativo e distinguere le esposizioni che con maggiore probabilità daranno luogo a eventi di "alta frequenza/basso impatto" da quelle che causano perdite di "bassa frequenza/alta gravità" (che sono più pericolose da un punto di vista prudenziale).
242. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare le esposizioni verso i principali fattori (drivers) di rischio operativo per formulare un giudizio forward-looking sul rischio e sulle perdite potenziali. Tale analisi può richiedere di prendere in considerazione linee di business, prodotti, processi e aree geografiche rilevanti per l'ente, nonché una valutazione delle esposizioni del rischio operativo rispetto a fattori di rischio primari (ad esempio processi, persone, sistemi e fattori esterni), facendo ricorso all'autovalutazione del rischio dell'ente e all'analisi tra pari.
243. Nell'eseguire tale analisi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le interazioni di tali fattori di rischio nel determinare l'esposizione al rischio operativo dell'ente (ad esempio, l'esposizione a più fattori di rischio potrebbe aumentare la probabilità di un evento operativo e una conseguente perdita).

Significatività dell'esposizione al rischio operativo

244. Una volta individuati i principali fattori e le fonti del rischio operativo, l'autorità competente dovrebbe concentrarsi su quelli che potrebbero avere l'impatto più significativo sull'ente. L'autorità competente dovrebbe valutare l'"esposizione potenziale" dell'ente ai fattori del rischio operativo ricorrendo sia al giudizio di esperti sia a indicatori quantitativi relativi all'ente o ai suoi pari.
245. Nel valutare la significatività delle esposizioni al rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione sia la frequenza sia la gravità degli eventi cui l'ente è esposto.
246. Una fonte primaria di informazioni che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione è la perdita operativa dell'ente e la banca dati degli eventi che, se disponibile e affidabile (ossia accurata e completa), fornisce il profilo storico del rischio operativo dell'ente.
247. Per gli enti che adottano il metodo avanzato di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti minimi in materia di fondi propri, l'autorità competente dovrebbe anche prendere in considerazione il risultato del metodo interno, a condizione che tale metodo sia in grado di misurare l'esposizione al rischio operativo nel livello di dettaglio desiderato (ad esempio prodotto, processo, ecc.), e supponendo che il modello sia sufficientemente forward-looking.
248. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi più qualitativa e sfruttare la valutazione del rischio dell'ente, i dati di analisi tra pari e le banche dati pubbliche e/o

consortili, se disponibili e pertinenti. Le autorità competenti possono anche prendere in considerazione altri fattori, specifici alle unità operative, ecc. colpite dalle potenziali carenze, che possono fornire una misurazione dell'esposizione al rischio.

249. Nello svolgimento della valutazione dell'esposizione al rischio di un ente, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio forward-looking, avvalersi delle analisi degli scenari condotte dall'ente, se disponibili, e prendere in considerazione le misure correttive e le azioni di attenuazione già attuate ed efficaci.

Valutazione delle sottocategorie del rischio operativo

250. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio operativo attraverso le sottocategorie di rischio operativo (definite per tipo di evento e ulteriori analisi di questi tipi di evento) e i fattori di rischio associati a ciascuna di esse.

251. Nel condurre la valutazione, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ad alcune sottocategorie di rischio operativo in virtù della loro natura pervasiva e della loro rilevanza per la maggior parte degli enti, e anche a causa del loro potenziale impatto prudenziale. Tali sottocategorie includono:

- a. il rischio di condotta;
- b. il rischio di sistemi – ITC e
- c. il rischio di modello.

Il rischio di condotta

252. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza e la significatività delle esposizioni dell'ente al rischio di condotta come parte del rischio legale nell'ambito di applicazione del rischio operativo, e in particolare:

- a. vendita fraudolenta di prodotti, nei mercati al dettaglio e all'ingrosso;
- b. vendite incrociate forzate (pushed cross-selling) di prodotti a clienti privati, come ad esempio conti bancari packaged o prodotti aggiuntivi di cui i clienti non hanno bisogno;
- c. conflitti di interesse nella conduzione delle operazioni;
- d. manipolazione dei tassi di interesse di riferimento, dei tassi di cambio o di altri strumenti finanziari o indici per migliorare i profitti degli enti;
- e. barriere poste alla possibilità di cambiare da un prodotto finanziario durante il suo ciclo di vita e/o di passare ad altri fornitori di servizi finanziari;

- f. canali di distribuzione mal progettati che possono dare origine a conflitti di interesse con falsi incentivi;
- g. rinnovi automatici di prodotti o penalizzazioni in caso di dismissione e/o
- h. trattamento ingiusto dei reclami dei clienti.

253. Dal momento che il rischio di condotta copre una vasta gamma di questioni e può derivare da molti processi operativi e prodotti, le autorità competenti dovrebbero sfruttare i risultati della BMA e analizzare le politiche di incentivazione per acquisire una conoscenza di alto livello per quanto concerne le fonti del rischio di condotta.

254. Se del caso, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione il livello di concorrenza nei mercati in cui l'ente opera e stabilire se ogni posizione dominante, da sola o all'interno di un piccolo gruppo, presenti un rischio concreto di cattiva condotta (ad esempio come risultato di comportamenti di cartello (cartel-like)).

255. Possibili indicatori che segnalano l'esistenza del rischio di condotta sono i seguenti:

- a. sanzioni applicate dalle autorità competenti all'ente per prassi scorrette;
- b. sanzioni applicate ai pari per prassi scorrette e
- c. denunce nei confronti dell'ente in termini di numeri e importi in esame.

256. Tuttavia, l'autorità competente dovrebbe applicare un approccio forward-looking, considerando anche il possibile impatto degli sviluppi normativi e l'attività delle autorità competenti in materia di tutela dei consumatori e la fornitura di servizi finanziari in generale.

Il rischio di sistemi – ITC

257. Le autorità competenti possono valutare il rischio operativo utilizzando varie metodologie basate su standard di settore ben definiti (ad esempio l'ISO 27000, il Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), l'Information Technology Infrastructure Library (ITIL), ecc.). Quale sia l'approccio adottato, l'autorità competente dovrebbe valutare, come minimo:

- a. la qualità e l'efficacia dei test di continuità operativa e di pianificazione (ad esempio, la capacità del sistema informatico dell'ente di mantenere l'attività pienamente operativa);
- b. la sicurezza di accesso interno ed esterno a sistemi e dati (ad esempio, se il sistema informatico fornisce informazioni e accesso solo alle persone autorizzate);

- c. la precisione e l'integrità dei dati utilizzati per il reporting, la gestione del rischio, la contabilità, il mantenimento delle posizioni, ecc. (ad esempio, se il sistema informatico garantisce che l'informazione e la relativa reportistica siano accurate, tempestive e complete); e
- d. l'agilità nell'eseguire il cambiamento (ad esempio, se i cambiamenti nei sistemi informatici vengono effettuati nei limiti di budget accettabili e alla velocità richiesta di attuazione).

258. Le autorità competenti dovrebbero anche valutare la complessità dell'architettura informatica e se questa possa influenzare gli elementi sopra elencati.

259. Nel valutare questi elementi, l'autorità competente dovrebbe raccogliere, se disponibili, le relazioni interne sugli incidenti e le relazioni dell'audit interno, così come altri indicatori definiti e utilizzati dall'ente per misurare e monitorare il rischio ITC.

260. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare la significatività del potenziale impatto del rischio ITC in termini di perdite e danni di immagine per l'ente. In tal modo, esse dovrebbero sfruttare la sensibilità e le analisi degli scenari o i risultati delle prove di stress, quando disponibili.

Il rischio di modello

261. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione dell'ente al rischio di modello derivante dall'utilizzo di modelli interni nelle principali aree operative e operazioni, seguendo la definizione e i requisiti specificati nel regolamento delegato della Commissione emanato ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui sono applicabili.

262. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- i. in che misura e per quali scopi (ad esempio la valutazione delle attività, il pricing dei prodotti, le strategie di negoziazione, la gestione del rischio) l'ente utilizza modelli per prendere decisioni e la significatività di tali decisioni; e
- ii. il livello di consapevolezza dell'ente riguardo al rischio di modello e il modo in cui tale rischio è gestito dall'ente.

263. Per la lettera a), le autorità competenti dovrebbero determinare le attività per le quali l'ente si avvale in maniera rilevante di modelli. Nel condurre questa valutazione, le autorità competenti possono osservare le seguenti aree, in cui gli enti fanno di norma un uso estensivo dei modelli:

- a. negoziazione di strumenti finanziari;
- b. misurazione e gestione del rischio, nonché

- c. allocazione del capitale (comprese le politiche di prestito e il pricing dei prodotti).

264. Per la lettera b), le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. l'ente abbia messo in atto un meccanismo di controllo (ad esempio calibrazione dei parametri di mercato, validazione interna o test retrospettivi (back-testing), controprova (counter-checking) con il parere di esperti, ecc.), e se tale meccanismo sia solido (ossia in termini di metodi, frequenza, follow-up , ecc.) e comprenda un processo di approvazione del modello; nonché
- b. l'ente adotti un utilizzo prudenziale dei modelli (ad esempio aumentando o diminuendo i parametri sulla base della direzione delle posizioni, ecc.) se è a conoscenza di lacune nel modello o sviluppi di mercato e operativi.

265. Nell'effettuare la valutazione del rischio di modello, le autorità competenti dovrebbero sfruttare i risultati della valutazione di altri rischi che impattano sul capitale e i rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle metodologie utilizzate per la misurazione del rischio, il pricing e la valutazione delle attività e/o passività.

266. Per le aree operative che fanno un uso significativo di modelli, l'autorità competente dovrebbe quindi valutare quanto potrebbe essere significativo l'impatto del rischio di modello, fra l'altro, attraverso la sensibilità e le analisi degli scenari o le prove di stress.

6.4.3 Valutazione del rischio reputazionale

267. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione del rischio reputazionale cui l'ente è esposto, avvalendosi della loro conoscenza della governance dell'ente, del suo modello imprenditoriale, dei suoi prodotti e del contesto in cui opera.

268. Per natura, il rischio reputazionale è più rilevante per i grandi enti, in particolare quelli quotati o che operano in mercati interbancari. Di conseguenza, in sede di valutazione del rischio reputazionale le autorità competenti dovrebbero prestare maggiore attenzione agli enti che presentano tali caratteristiche.

269. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori interni ed esterni o gli eventi che potrebbero dar luogo a problemi reputazionali ai danni dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti indicatori qualitativi nella valutazione dell'esposizione dell'ente al rischio reputazionale:

- a. il numero di sanzioni comminate da organismi ufficiali durante l'anno (non solo quelle delle autorità competenti, ma anche le sanzioni derivanti da imposte o altre disposizioni);

- b. campagne mediatiche e iniziative da parte di associazioni di consumatori che contribuiscono a un peggioramento della percezione pubblica e della reputazione dell'ente;
- c. il numero dei reclami dei clienti e i cambiamenti in essi;
- d. eventi negativi che interessano i pari dell'ente quando questi vengono associati dal pubblico all'intero settore finanziario o gruppo di enti;
- e. operazioni con settori che non sono ben percepiti dal pubblico (ad esempio, industria delle armi, paesi sottoposti a embargo, ecc.) o persone e paesi figuranti negli elenchi delle sanzioni (ad esempio, gli elenchi dell'US Office of Foreign Assets Control (OFAC)); e
- f. altri indicatori di "mercato", se disponibili (ad esempio, declassamenti o variazioni del prezzo delle azioni durante l'anno).

270. Le autorità competenti dovrebbero valutare la significatività dell'esposizione al rischio reputazionale dell'ente e in che modo esso sia collegato con gli altri rischi (ad esempio i rischi di credito, di mercato, operativo e di liquidità), ricorrendo alle altre valutazioni del rischio per individuare eventuali effetti secondari in entrambe le direzioni (dal rischio reputazionale ad altri rischi e viceversa).

6.4.4 Valutazione della gestione, della misurazione e dei controlli del rischio operativo

271. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema e le modalità di cui l'ente dispone nello specifico per gestire e controllare il rischio operativo come singola categoria di rischio. Questa valutazione dovrebbe tenere in considerazione i risultati dell'analisi della gestione del rischio complessivo e del sistema dei controlli interni di cui al titolo 5, in quanto ciò influenzerà le esposizioni al rischio operativo dell'ente.

272. Le autorità competenti dovrebbero operare tale analisi alla luce dei principali fattori (drivers) del rischio operativo (cioè le persone, i processi, i fattori esterni, i sistemi), che possono anche agire come fattori di attenuazione, e dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la strategia e la tolleranza al rischio operativo;
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio operativo;

- e. i piani di resilienza e continuità operativa, nonché
- f. il sistema dei controlli interni se si applica alla gestione del rischio operativo.

Strategia di gestione del rischio operativo e tolleranza

273. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito e formalizzato una solida strategia per la gestione del rischio operativo e un livello di tolleranza, approvati dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia di gestione del rischio operativo e il livello di tolleranza, nonché il processo per la loro revisione (ad esempio nel caso di una revisione della strategia di rischio complessiva, una tendenza alla perdita e/o problematiche legate all'adeguatezza patrimoniale, ecc.);
- b. l'alta dirigenza attua e monitora correttamente la strategia di gestione del rischio operativo approvata dall'organo di amministrazione, garantendo che le misure di attenuazione del rischio operativo dell'ente siano in linea con la strategia stabilita;
- c. queste strategie sono efficaci ed adeguate alla natura e alla rilevanza del profilo di rischio operativo, e se l'ente monitora la loro efficacia nel tempo e la loro coerenza con il livello di tolleranza del rischio operativo;
- d. la strategia di gestione del rischio operativo dell'ente copre tutte le attività e tutti i processi e i sistemi dell'ente – anche su base forward-looking attraverso il piano strategico – dove il rischio operativo è o può essere significativo; e
- e. l'ente dispone di un sistema appropriato per garantire che la strategia per il rischio operativo sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

274. Per valutare la credibilità di tali strategie, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se l'ente abbia stanziato risorse sufficienti per la loro attuazione, e se relative decisioni adottate non tengano conto dei benefici dei requisiti minimi in materia di fondi propri che potrebbero derivarne (in particolare per gli enti che adottano i metodi BIA o TSA per determinare i requisiti minimi in materia di fondi propri).

Assetto organizzativo per la gestione e la sorveglianza del rischio operativo

275. Le autorità competenti dovrebbero valutare la solidità e l'efficacia dell'assetto organizzativo per quanto riguarda la gestione del rischio operativo. A questo proposito, l'autorità competente dovrebbe stabilire se:

- a. vi siano chiare linee di responsabilità per l'individuazione, l'analisi, la valutazione, l'attenuazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio operativo;
- b. i sistemi di controllo e di monitoraggio del rischio operativo siano oggetto di revisione indipendente, e se vi sia una netta separazione tra i prenditori di rischio e chi gestisce i rischi, tra queste funzioni e le funzioni di controllo e sorveglianza del rischio;
- c. le funzioni di gestione, misurazione e controllo dei rischi coprano il rischio operativo all'interno di tutto l'ente (comprese le filiazioni) in modo integrato, indipendentemente dal metodo di misurazione adottato per determinare i fondi propri minimi, e se coprano anche le funzioni operative esternalizzate e altre attività; e
- d. il sistema di gestione del rischio operativo sia strutturato con risorse umane e tecniche sufficienti e qualitativamente adeguate.

Politiche e procedure

276. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche e procedure adeguate per la gestione del rischio operativo, incluso il rischio residuo dopo l'applicazione di tecniche di attenuazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione del rischio operativo e le esamina periodicamente, in linea con le strategie di gestione del rischio operativo;
- b. l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche e delle procedure per la gestione del rischio operativo;
- c. le politiche e le procedure di gestione del rischio operativo sono chiaramente formalizzate e comunicate all'interno dell'ente e coprono l'intera organizzazione o almeno quei processi e quelle attività più esposti al rischio operativo;
- d. tali politiche e procedure interessano tutti gli elementi della gestione, misurazione e controllo del rischio operativo incluse, se del caso, la raccolta dei dati sulle perdite, le metodologie di quantificazione, le tecniche di attenuazione (ad esempio le polizze assicurative), le tecniche di analisi delle cause degli eventi, i limiti e le tolleranze del rischio operativo, nonché la gestione delle eccezioni a tali limiti e tolleranze;
- e. l'ente ha posto in essere un nuovo processo di approvazione per prodotti, processi e sistemi che richiedono la valutazione e l'attenuazione dei potenziali rischi operativi;

- f. tali politiche sono adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e permettono una chiara comprensione del rischio operativo intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente;
- g. tali politiche siano chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente nell'ente, e per i gruppi bancari, se queste politiche sono applicate in modo coerente in tutto il gruppo e consentono una corretta gestione del rischio; e
- h. l'ente promuove una cultura di gestione del rischio operativo in tutta l'organizzazione, attraverso la formazione e la fissazione di obiettivi per la riduzione delle perdite operative.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e reporting del rischio

277. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la valutazione, la misurazione e il monitoraggio del rischio operativo, che sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'ente, e se tale sistema sia conforme, come minimo, agli obblighi per determinare i requisiti minimi in materia di fondi propri, ai sensi della normativa UE e della normativa nazionale di attuazione in materia. Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ente abbia messo in atto processi e procedure efficaci per la completa individuazione e valutazione dell'esposizione al rischio operativo (ad esempio, le autovalutazioni del rischio e dei controlli (RCSA)) e per la rilevazione e la classificazione accurata di eventi (ossia la raccolta dei dati sulle perdite), compresi i casi limite (boundary cases) con altri rischi (ad esempio, la perdita di credito causata o aumentata da un evento di rischio operativo); a questo proposito, le autorità competenti dovrebbero appurare anche la capacità dell'ente di individuare i fattori principali delle perdite operative rilevanti e utilizzare queste informazioni a fini della gestione dei rischi operativi;
- b. ai fini dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, se l'ente sia autorizzato a utilizzare un modello interno per la determinazione dei requisiti minimi in materia di fondi propri a fronte del rischio operativo, se continui a soddisfare i requisiti minimi specificati nella normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione e se tale modello interno comporti una sottostima del rischio interessato;
- c. l'ente abbia adeguati strumenti informatici e metodologie volte a quantificare o valutare il rischio operativo, che siano conformi, come minimo, ai requisiti per la determinazione dei fondi propri minimi, come specificato nella normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione (ad esempio per il TSA, la mappatura delle voci di conto economico relative alle otto linee di business regolamentari; per l'AMA, la lunghezza delle serie temporali, il trattamento delle assicurazioni, la correlazione, ecc.);

- d. l'ente abbia effettuato adeguate prove di stress e analisi degli scenari, se del caso, per capire l'impatto di eventi operativi avversi sulla propria redditività e sui fondi propri, tenendo anche in debita considerazione il potenziale fallimento dei controlli interni e delle tecniche di attenuazione; se del caso, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la coerenza di dette analisi con la RCSA e con i risultati dell'analisi tra pari;
- e. l'organo di amministrazione dell'ente e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base del sistema di misurazione e se siano consapevoli del grado di rischio di modello in questione;
- f. l'ente abbia definito ed eseguito il monitoraggio continuo ed efficace delle esposizioni al rischio operativo in tutto l'ente, inclusi le attività esternalizzate e i nuovi prodotti e sistemi per mezzo, fra l'altro, di indicatori specifici (principali indicatori di rischio e dei controlli) e rilevatori per fornire efficaci avvisi di allarme precoce (early warning alert), nonché
- g. l'ente abbia posto in essere sistemi di reporting periodici sull'esposizione ai rischi operativi, inclusi i risultati delle prove di stress, per l'organo di amministrazione, per l'alta dirigenza e per i responsabili delle attività e dei processi in questione, a seconda dei casi.

Piani di resilienza e continuità operativa

278. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si sia dotato di piani di emergenza e di continuità operativa generali che assicurino la sua capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

279. Le autorità competenti dovrebbero stabilire se l'ente abbia piani di continuità operativa commisurati alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue operazioni. Tali piani dovrebbero tener conto dei diversi tipi di scenari possibili o plausibili verso cui l'ente potrebbe essere vulnerabile.

280. Le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità e l'efficacia del processo di pianificazione della gestione della continuità dell'ente. In tal modo, le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità dell'osservanza da parte dell'ente dei processi riconosciuti relativi alla gestione della continuità operativa (BCM). Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero stabilire se il processo di pianificazione della gestione della continuità dell'ente comprende:

- a. un'analisi di impatto sulle attività aziendali;
- b. strategie di risanamento adeguate che integrano dipendenze interne ed esterne e ben definite priorità di risanamento;

- c. l'elaborazione di piani completi e flessibili per far fronte a scenari plausibili;
- d. prove efficaci (effective testing) dei piani;
- e. programmi di sensibilizzazione e formazione sulla BCM;
- f. comunicazioni, documentazione della gestione delle crisi, e formazione.

Sistema dei controlli interni

281. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido sistema di controlli interni per attenuare il suo rischio operativo, in linea con la strategia di gestione del rischio operativo e la tolleranza a tale rischio. Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ambito di applicazione coperto dalle funzioni di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate e tutte le aree geografiche;
- b. esistono controlli interni e altre prassi (per es. politiche sulla condotta, ecc.) volte ad attenuare le esposizioni al rischio operativo e a mantenerle entro limiti accettabili per l'ente, in conformità con i parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e al livello di tolleranza al rischio dell'ente, nonché
- c. l'ente ha adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalate in modo tempestivo al livello appropriato della dirigenza ai fini di un intervento.

282. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti audit interni del sistema di gestione del rischio operativo su base periodica;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo del rischio operativo presso l'ente; e
- c. tali audit siano efficaci nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da queste.

283. Per gli enti che adottano il metodo AMA per stabilire i requisiti minimi in materia di fondi propri per il rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se il processo interno di convalida del metodo sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi del modello e individuare eventuali carenze potenziali rispetto alla modellizzazione, alla quantificazione e ai sistemi del rischio operativo, e ad altri requisiti minimi applicabili indicati nella normativa UE e nella normativa nazionale di attuazione.

284. Indipendentemente dal metodo adottato dall'ente per la determinazione dei fondi propri minimi regolamentari, quando i modelli vengono utilizzati per il processo decisionale (ad esempio le concessioni di prestiti, il pricing, la negoziazione di strumenti finanziari, ecc.), le autorità competenti dovrebbero valutare se vi sia un solido processo interno di convalida e/o un processo di revisione dei modelli per individuare e attenuare il rischio di modello.

Gestione del rischio reputazionale

285. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia messo in atto misure, strategie, processi e meccanismi adeguati ai fini della gestione del rischio reputazionale. In particolare, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ente ha formalizzato le politiche e i processi in atto per l'individuazione, la gestione e il monitoraggio di tale rischio, e se tali politiche e processi sono proporzionati alle sue dimensioni e alla sua rilevanza nel sistema;
- b. l'ente affronta tale rischio in modo cautelativo, ad esempio definendo i limiti o chiedendo l'approvazione per l'allocazione del capitale in specifici paesi, settori o persone e/o se i suoi piani di emergenza prevedono la necessità di trattare in modo proattivo i problemi di reputazione in caso di crisi;
- c. l'ente effettua prove di stress o analisi degli scenari per valutare gli effetti secondari dei rischi reputazionali (es. liquidità, costi di funding, ecc.);
- d. l'ente agisce per proteggere il proprio marchio attraverso campagne di comunicazione tempestive, nel caso in cui si verificano eventi specifici che potrebbero pregiudicare la sua reputazione; e
- e. l'ente considera l'impatto potenziale dei suoi piani strategici e operativi e, più in generale del suo comportamento, sulla propria reputazione.

6.4.5 Sintesi dei risultati e del punteggio

286. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio operativo dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 6. Se, sulla base della rilevanza di alcune sottocategorie del rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, analogamente.

Tabella 6. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio operativo

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura delle esposizioni al rischio operativo dell'ente è limitata a poche categorie con impatto di bassa gravità/alta frequenza. • La significatività dell'esposizione dell'ente al rischio operativo non è rilevante, come dimostra l'analisi degli scenari e il confronto con le perdite dei pari. • Il livello delle perdite subite dall'ente negli ultimi anni non è stato rilevante o è diminuito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente per il rischio operativo e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio operativo è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
2	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura delle esposizioni al rischio operativo dell'ente è costituita prevalentemente di categorie con impatto di bassa gravità/alta frequenza. • La significatività dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è bassa, come dimostra l'analisi degli scenari e il confronto con le perdite dei pari. • Il livello delle perdite subite dall'ente negli ultimi anni è stato basso o è previsto un aumento da un livello storico più basso o una diminuzione da un livello storico superiore. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio operativo sono appropriati. • Il sistema dei controlli per il rischio operativo è solido.

<p>3</p>	<p>Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura delle esposizioni al rischio operativo dell'ente è limitata ad alcune categorie con impatto di bassa gravità/alta frequenza. • La significatività dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è di livello medio, come dimostra l'analisi degli scenari e il confronto con le perdite dei pari. • Il livello delle perdite subite dall'ente negli ultimi anni è stato medio, o è previsto un aumento da un livello storico più basso o una diminuzione da un livello storico superiore. 	
<p>4</p>	<p>Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura delle esposizioni al rischio operativo dell'ente si estende a tutte le principali categorie. • La significatività dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è elevata, come dimostra l'analisi degli scenari rispetto alle perdite dei pari. • Il livello delle perdite subite dall'ente negli ultimi anni è stato elevato o il rischio è notevolmente aumentato. 	

6.5 Valutazione del rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione

6.5.1 Considerazioni di carattere generale

287. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni sensibili ai tassi di interesse in attività diverse dalla negoziazione (comunemente indicato come il rischio di tasso di interesse nel banking book o IRRBB), comprese le coperture per queste posizioni, a prescindere dalla loro valutazione ai fini contabili (si noti che il rischio di differenziale creditizio derivante da alcune posizioni nel banking book è trattato nella sezione relativa al rischio di mercato).

288. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le seguenti sottocategorie in sede di valutazione dell'IRRBB:

- a. rischi connessi alla non corrispondenza temporale tra la scadenza e il riprezzamento (re-pricing) delle attività e passività e delle posizioni a breve e lungo termine fuori bilancio (rischio di riprezzamento (re-pricing risk));
- b. rischio derivante da variazioni in termini di pendenza e forma della curva dei rendimenti (rischio di curva dei rendimenti);
- c. rischi derivanti dal coprire un'esposizione con un tasso di interesse utilizzando un'esposizione con un tasso che riprezza in condizioni leggermente diverse (rischio di base (basis risk)); e
- d. rischi derivanti dalle opzioni, comprese le opzioni integrate, ad esempio i consumatori che riscattano i prodotti a tasso fisso quando i tassi di mercato variano (rischio di opzione).

289. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le linee guida definite negli orientamenti ABE emanati ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE sono attuate prudentemente dall'ente. Ciò è particolarmente vero per il calcolo dello shock di vigilanza di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva in parola, così come per le procedure di individuazione, misurazione, monitoraggio e controllo poste in essere dall'ente per il rischio di tasso di interesse.

6.5.2 Valutazione dell'IRRBB intrinseco

290. Attraverso la valutazione del livello intrinseco dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero determinare i principali fattori di esposizione dell'ente all'IRRBB e valutare il potenziale impatto prudenziale di tale rischio per l'ente. La valutazione dell'IRRBB intrinseco dovrebbe essere strutturata attorno alle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;

- b. valutazione della natura e della composizione del profilo di rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse, nonché
- c. valutazione del risultato dell'analisi degli scenari e delle prove di stress.

Valutazione preliminare

291. Per determinare l'ambito della valutazione dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti dell'IRRBB cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con i pari e da tutte le altre attività di vigilanza.

292. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. la governance dell'ente per il rischio di tasso di interesse, comprese la strategia IRRBB principale e la propensione al rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse;
- b. l'impatto di uno shock standard di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, considerando gli orientamenti ABE emanati in conformità di tale articolo, sul valore economico in proporzione ai fondi propri obbligatori dell'ente;
- c. l'impatto sugli utili dovuto a una variazione dei tassi di interesse secondo la metodologia utilizzata dall'ente e
- d. il capitale interno – se del caso – assegnato all'IRRBB, sia in totale sia come quota del capitale interno complessivo dell'ente secondo il suo ICAAP, compresi l'andamento e le previsioni storiche, se disponibili.

293. Nella loro valutazione preliminare, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i cambiamenti significativi riguardanti le esposizioni dell'ente all'IRRBB. Come minimo, esse dovrebbero valutare i seguenti aspetti:

- a. cambiamenti significativi nella strategia complessiva IRRBB, nella politica e nelle dimensioni dei limiti.
- b. il potenziale impatto sul profilo di rischio dell'ente derivante da tali modifiche e
- c. le principali tendenze del mercato.

Natura e composizione del profilo di rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse

294. Le autorità competenti dovrebbero avere una chiara visione di come le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto negativo sugli utili di un ente e sul suo valore economico (il valore attuale dei flussi di cassa attesi) per ottenere una chiara visione nel breve termine e a più lungo termine della possibile minaccia per l'adeguatezza patrimoniale.

295. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare e avere una visione chiara della struttura dell'ente per quanto concerne attività, passività ed esposizioni fuori bilancio. In particolare:

- a. le diverse posizioni nel banking book, le relative scadenze o date di riprezzamento e ipotesi comportamentali (ad esempio le ipotesi relative ai prodotti con durata incerta) per tali posizioni;
- b. i flussi di cassa degli interessi dell'ente, se disponibili;
- c. la percentuale di prodotti con durata incerta e di prodotti con opzioni esplicite e/o integrate, con particolare attenzione ai prodotti con integrate opzioni per i clienti (embedded client optionality); e
- d. la strategia di copertura dell'ente e la quantità e l'uso di strumenti derivati (a fini di copertura o speculazione).

296. Per determinare meglio la complessità e il profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche capire le caratteristiche principali delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio dell'ente, in particolare:

- a. il portafoglio crediti (ad esempio, il volume dei prestiti senza una scadenza, il volume dei prestiti con opzioni di pre-pagamento o il volume dei prestiti a tasso fluttuante con limiti massimi e minimi (cap e floor));
- b. il portafoglio obbligazionario (ad esempio il volume degli investimenti con le opzioni, eventuali concentrazioni);
- c. i conti di deposito (ad esempio la sensibilità dei tassi dei depositi dell'ente alle variazioni dei tassi di interesse, eventuali concentrazioni); e
- d. derivati (ad esempio, la complessità dei derivati utilizzati a fini di copertura o speculativi, considerazioni sulle opzioni su tassi di interesse vendute o acquistate).

297. Quando si analizza l'impatto sugli utili dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le diverse fonti di reddito e i costi dell'ente, e il loro relativo peso. Esse dovrebbero essere consapevoli di quanto i rendimenti dell'ente dipendano da posizioni

sensibili ai tassi di interesse, e dovrebbero stabilire in che modo le diverse variazioni dei tassi d'interesse influenzano il margine di interesse netto (net interest income) dell'ente.

298. Quando si analizza l'impatto sul valore economico dell'ente, le autorità competenti dovrebbero innanzitutto considerare i risultati di uno shock standard, di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, per avere un punto di riferimento iniziale per confrontare in che modo le variazioni dei tassi di interesse incidono sull'ente. Per garantire la conformità, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione gli orientamenti ABE emanati in conformità a detto articolo. Quando conducono tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla sensibilità dell'impatto di bilancio alle variazioni delle ipotesi fondamentali sottostanti (in particolare per i conti dei clienti senza date di riprezzamento e/o patrimonio netto).
299. Le autorità competenti dovrebbero cercare di comprendere l'impatto di tali ipotesi mediante una revisione del risultato "anomalo" dei test standard e quindi isolare i rischi per il valore economico derivanti dagli adeguamenti nel comportamento degli enti in modo che possano, fra l'altro, individuare e comprendere i rischi derivanti dall'attività per stabilizzare i proventi distinti da quelli derivanti da altri aspetti del modello imprenditoriale.
300. Oltre a utilizzare lo shock standard, di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i propri scenari di shock designati (ad esempio, maggiore o minore, per tutte o alcune valute, consentire cambiamenti non paralleli dei tassi, considerare il rischio di base, ecc.). Al momento di decidere il livello al quale impostare questi scenari di shock aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero tener conto di fattori come il livello generale dei tassi di interesse, la forma della curva dei rendimenti e le caratteristiche nazionali dei loro sistemi finanziari. I sistemi interni dell'ente dovrebbero pertanto essere sufficientemente flessibili da calcolare la sua sensibilità a eventuali shock standard prescritti.
301. Nella loro valutazione quantitativa, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i risultati delle metodologie interne dell'ente per la misurazione del rischio di tasso di interesse, se del caso. Attraverso l'analisi di queste metodologie, le autorità competenti dovrebbero acquisire una più profonda comprensione dei principali fattori di rischio sottostanti il profilo del rischio di tasso di interesse dell'ente.
302. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti che operano in diverse valute svolgano un'analisi del rischio di tasso di interesse di ciascuna valuta nella quale essi hanno una posizione di rilievo, tenendo conto delle correlazioni storiche tra le valute.
303. Quando si analizzano i risultati sia dell'impatto dello shock standard sia delle metodologie interne dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione cifre "puntuali" ("point in time") e tendenze storiche. Questi tassi dovrebbero essere confrontati con i pari e con la situazione del mercato globale.

Analisi degli scenari e prove di stress

304. Le autorità competenti dovrebbero valutare e tenere in considerazione i risultati dell'analisi degli scenari e delle prove di stress (diversi da quelli per lo shock standard) condotte dall'ente come parte del suo regolare processo di gestione interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza delle principali fonti di IRRBB per l'ente.

305. Se, quando i risultati delle prove di stress dell'ente sono riesaminati, particolari concentrazioni di riprezzamento/scadenza sono rivelate o sospettate in diversi punti della curva, le autorità competenti possono richiedere un'ulteriore analisi.

6.5.3 Valutazione della gestione e dei controlli dell'IRRBB

306. Per ottenere una comprensione globale del profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente nel banking book, le autorità competenti dovrebbero rivedere la governance e il sistema sottostanti le sue esposizioni ai tassi di interesse dell'ente.

307. Le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi:

- a. la strategia e la propensione al rischio di tasso di interesse (come elementi distinti o come parte di più ampie strategia e propensione al rischio di mercato);
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi, nonché
- e. il sistema dei controlli interni.

Strategia e propensione al rischio di tasso di interesse (Interest rate risk strategy and appetite)

308. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia riguardante l'IRRBB, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione all'IRRBB e il relativo processo di revisione (ad esempio, in caso di una revisione complessiva della strategia di rischio, o di problematiche circa la redditività o l'adeguatezza patrimoniale), e se l'alta dirigenza attua correttamente la strategia IRRBB approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, le procedure scritte siano

elaborate e attuate, e le responsabilità siano assegnate in maniera chiara e adeguata;

- b. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB riflette la propensione dell'ente al rischio di tasso di interesse e se questa è coerente con la propensione al rischio complessivo;
- c. se la strategia e la propensione all'IRRBB dell'ente sono appropriate per l'ente considerando:
 - il suo modello imprenditoriale;
 - la sua strategia e la propensione al rischio complessivo;
 - il suo contesto di mercato e il ruolo nel sistema finanziario, e
 - la sua adeguatezza patrimoniale;
- d. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB copra ampiamente tutte le attività dell'ente in cui l'IRRBB è significativo;
- e. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia e dei mutamenti che ne conseguono nella composizione delle attività soggette all'IRRBB, nonché
- f. se l'ente ha un sistema appropriato per garantire che la strategia riguardante l'IRRBB sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo

309. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia a disposizione un adeguato assetto organizzativo per consentire una gestione, una misurazione, un monitoraggio e funzioni di controllo dell'IRRBB, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative). Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione dell'IRRBB;
- b. l'area di gestione e di controllo dell'IRRBB è sottoposta a revisione indipendente, è chiaramente indicata nell'organizzazione ed è indipendente funzionalmente e gerarchicamente dall'area di business; e
- c. il personale che tratta il rischio di tasso di interesse (sia in aree operative sia in aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

310. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito chiaramente le politiche e le procedure per la gestione dell'IRRBB in linea con la sua strategia e propensione all'IRRBB. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo dell'IRRBB e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
- b. l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo di tali politiche, garantendo un'adeguata attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- c. le politiche relative all'IRRBB sono conformi alle norme vigenti e adeguate per la natura e la complessità delle attività dell'ente, consentendo una chiara comprensione dell'IRRBB intrinseco;
- d. tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente;
- e. tali politiche sono applicate in modo coerente in tutti i gruppi bancari e consentono una corretta gestione del rischio;
- f. le politiche relative all'IRRBB definiscono le procedure per lo sviluppo di nuovi prodotti, le principali iniziative di copertura o di gestione del rischio e se tali politiche sono state approvate dall'organo di amministrazione o da un suo comitato delegato autorizzato. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire che:
 - i nuovi prodotti, le nuove principali iniziative di copertura e gestione del rischio siano sottoposti a procedure e controlli adeguati prima di essere introdotti o intrapresi;
 - l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e reporting del rischio

311. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione e la misurazione dell'IRRBB, in linea con le dimensioni e la complessità dell'ente. Esse dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentono a chi si occupa della gestione di misurare il rischio di interesse intrinseco in tutte le sue esposizioni rilevanti in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), comprese le coperture interne, nel banking book;

- b. se l'ente si avvale di personale e metodologie adeguati per misurare l'IRRBB (in conformità con le indicazioni degli *Orientamenti ABE sugli aspetti tecnici della gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione - Orientamenti ABE sull'IRBB*), tenendo conto delle dimensioni, della forma e della complessità della propria esposizione al rischio di tasso di interesse;
- c. se le ipotesi sottostanti le metodologie interne tengono conto delle indicazioni fornite negli orientamenti dell'ABE riguardanti l'IRRBB. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se le ipotesi dell'ente per le posizioni senza scadenza contrattuale e opzioni integrate per il cliente siano prudenti. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se gli enti includano il conto capitale nel calcolo del valore economico e, in tal caso, analizzare l'impatto della rimozione del conto capitale da tale calcolo;
- d. se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente tengano conto di tutte le forme rilevanti del rischio di tasso di interesse cui l'ente è esposto (ad esempio il rischio di riprezzamento, il rischio della curva dei rendimenti, il rischio di base (basis risk) e il rischio di opzione). Se alcuni strumenti e/o fattori sono esclusi dai sistemi di misurazione del rischio, gli enti dovrebbero essere in grado di spiegarne il motivo alle autorità di vigilanza e di quantificare la rilevanza delle esclusioni;
- e. la qualità, i dettagli e la tempestività delle informazioni fornite dai sistemi informativi e se i sistemi sono in grado di aggregare i dati di rischio per tutti i portafogli, per tutte le attività e le entità incluse nel perimetro di consolidamento. I sistemi informativi dovrebbero essere conformi alle indicazioni contenute negli orientamenti dell'ABE sull'IRRBB;
- f. l'integrità e la tempestività dei dati che confluiscono nel processo di misurazione del rischio, che pure dovrebbe conformarsi alle indicazioni definite negli orientamenti dell'ABE sull'IRRBB;
- g. se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente sono in grado di individuare possibili concentrazioni di IRRBB;
- h. se i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente comprendono le ipotesi alla base dei sistemi di misurazione, in particolare per quanto riguarda le posizioni con scadenza contrattuale incerta e quelli con opzioni implicite o esplicite, così come le ipotesi dell'ente per il patrimonio netto; e
- i. se i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente sono consapevoli del grado di rischio di modello che prevale nelle tecniche di misurazione del rischio dell'ente.

312. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato adeguati scenari per le prove di stress che integrano il suo sistema di misurazione del rischio. Nella loro valutazione,

esse dovrebbero valutare la conformità con le indicazioni fornite negli orientamenti ABE emanati ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

313. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e reportistica interna per l'IRRBB che garantisca un'azione rapida al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, ove necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici ed elementi attivatori (trigger) per fornire efficaci allerta precoci (early warning alert). Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'area di gestione e controllo riferiscono regolarmente all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza perlomeno le seguenti informazioni (la cui frequenza dipenderà dall'ampiezza, dalla complessità e dal livello di rischio delle esposizioni all'IRRBB):

- a. una panoramica delle esposizioni correnti all'IRRBB, dei risultati del conto economico e del calcolo del rischio;
- b. significative violazioni dei limiti dell'IRRBB e
- c. variazioni nelle ipotesi o nei parametri principali su cui si basano le procedure di valutazione dell'IRRBB.

Sistema dei controlli interni

314. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni per attenuare la propria esposizione all'IRRBB in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente. Esse dovrebbero tenere in considerazione quanto segue:

- a. se l'ambito coperto dalla funzione di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie;
- b. se esistono controlli interni, limiti operativi e altre prassi volte a mantenere le esposizioni all'IRRBB pari o inferiori ai livelli accettabili per l'ente, in conformità con i parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e con la propensione al rischio dell'ente, nonché
- c. se l'ente ricorre ad adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello appropriato della gestione ai fini di un intervento.

315. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. sia coerente con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente;

- b. sia adeguato alla complessità dell'organizzazione dell'ente e all'esposizione all'IRRBB, così come la capacità di misurazione e gestione del rischio dell'ente;
- c. affronta il potenziale impatto delle variazioni dei tassi di interesse sugli utili e sul valore economico dell'ente; dalla prospettiva degli utili, i limiti dovrebbero specificare i livelli accettabili di volatilità per gli utili in specifici scenari di tassi di interesse; la forma dei limiti per affrontare l'effetto dei tassi sul valore economico di un ente dovrebbe essere appropriata per le dimensioni e la complessità delle attività dell'ente e delle posizioni sottostanti; per le banche che operano in attività retail con pochi detentori di strumenti, opzioni, strumenti con opzioni integrate o altri strumenti a lungo termine il cui valore può essere modificato a seguito delle variazioni dei tassi di interesse, limiti relativamente semplici possono essere sufficienti; per gli enti più complessi, tuttavia, potrebbero essere necessari limiti più dettagliati sulle variazioni accettabili del valore economico stimato;
- d. i limiti stabiliti siano assoluti o se violazioni dei limiti siano possibili; in quest'ultimo caso, le politiche degli enti dovrebbero definire chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui tali violazioni dei limiti siano possibili; le autorità competenti dovrebbero richiedere informazioni sulle misure che garantiscono che i limiti siano rispettati; e
- e. l'ente disponga di procedure adeguate per aggiornare i limiti regolarmente.

316. Le autorità competenti dovrebbero valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti audit interni del sistema di gestione dell'IRRBB su base periodica;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo dell'IRRBB presso l'ente; e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'aderenza alle politiche interne e alle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da esse.

6.5.4 Sintesi dei risultati e del punteggio

317. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formare un giudizio sull'IRRBB dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 7. Se, sulla base della rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, analogamente.

Tabella 7. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per l'IRRBB

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante. • La sensibilità degli utili alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante. • La sensibilità del valore economico e degli utili alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, i prodotti con integrate opzioni per i clienti) non è rilevante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra coloro che si assumono il rischio e le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di tasso di interesse sono appropriati. • I limiti e il sistema dei controlli interni per il rischio di tasso di interesse sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.
2	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è bassa. • La sensibilità degli utili alle variazioni dei tassi di interesse è bassa. • La sensibilità del valore economico e degli utili alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, i prodotti con integrate opzioni per i clienti) è bassa. 	
3	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è media • La sensibilità degli utili alle variazioni dei tassi di interesse è media. <p>La sensibilità del valore economico e degli utili alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, i prodotti con integrate opzioni per i clienti) è media.</p>	
4	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il livello di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità degli utili alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità del valore 	

	<p>intrinseco, nonché la gestione e i controlli.</p>	<p>economico e degli utili alle variazioni delle ipotesi sottostanti (per esempio, i prodotti con integrate opzioni per i clienti) è elevata.</p>	
--	--	---	--

Titolo 7. Valutazione del capitale nello SREP

7.1 Considerazioni di carattere generale

318. Le autorità competenti dovrebbero determinare, attraverso la valutazione del capitale nello SREP e valutando se i fondi propri detenuti dall'ente forniscano una solida copertura contro i rischi che impattano sul capitale cui l'ente è o potrebbe essere esposto, se tali rischi sono ritenuti rilevanti per l'ente.
319. Le autorità competenti dovrebbero fare ciò determinando e impostando la quantità (importo) e la composizione (qualità) dei fondi propri aggiuntivi che l'ente è tenuto a detenere a copertura degli elementi di rischio e dei rischi non contemplati dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 ("requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri"), includendo, se necessario, requisiti patrimoniali a fronte del rischio posto dal modello, dai controlli, dalla governance o da altre carenze.
320. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, e l'impatto dello stress economico su questi, quale fattore determinante per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. Tali valutazioni dovrebbero anche prendere in considerazione i rischi posti da una leva finanziaria eccessiva.
321. Questa determinazione dovrebbe essere riassunta e rappresentata in un punteggio in base ai criteri specificati alla fine del presente titolo.

Il processo di valutazione del capitale nello SREP

322. Dopo aver esaminato i risultati della valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6, le autorità competenti dovrebbero sviluppare le seguenti fasi come parte del processo di valutazione del capitale nello SREP:
- a. determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri;
 - b. riconciliazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri con le riserve (buffer) della direttiva CRD e di eventuali requisiti macroprudenziali;
 - c. determinazione e articolazione del TSCR e dell'OCR;
 - d. valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva;
 - e. valutare se l'OCR e il TSCR possano essere soddisfatti nel ciclo economico; e
 - f. determinazione del punteggio patrimoniale.

7.2 Determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri

323. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, che coprano:

- a. il rischio di perdite inattese, e di perdite attese non sufficientemente coperte da accantonamenti, per un periodo di 12 mesi (salvo diversamente specificato nel regolamento (UE) n. 575/2013) (“perdite inattese”);
- b. il rischio di sottostima del rischio a causa di carenze nei modelli come valutate nel contesto dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE; e
- c. il rischio derivante da carenze nella governance, inclusi i controlli interni, i meccanismi e altre carenze.

7.2.1 Determinazione dei fondi propri aggiuntivi a copertura delle perdite inattese

324. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura del rischio di perdite inattese, e questi dovrebbero essere soddisfatti dall’ente in ogni momento. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in base a ciascun rischio, utilizzando il giudizio di vigilanza supportato dalle seguenti fonti di informazione:

- a. le misurazioni dell’ICAAP;
- b. i risultati dei calcoli dei parametri di riferimento (benchmark) di vigilanza; e
- c. altri dati rilevanti, inclusi quelli derivanti dall’interazione e dal dialogo con l’ente.

325. Le misurazioni dell’ICAAP – laddove ritenute affidabili o parzialmente attendibili – dovrebbero essere il punto di partenza per la determinazione, integrate dai risultati dei benchmark di vigilanza e da altri fattori rilevanti, se del caso. Quando le misurazioni dell’ICAAP non sono considerate valide, i risultati dei benchmark di vigilanza dovrebbero essere il punto di partenza per la determinazione, integrati da altri fattori rilevanti, se del caso.

326. Le autorità competenti non dovrebbero consentire che i fondi propri detenuti ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano utilizzati per soddisfare o compensare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, sia in forma aggregata sia rischio per rischio.

327. Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 1, lettera f, della direttiva 2013/36/UE e della determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, le autorità competenti

dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli effetti della diversificazione derivanti dall'area geografica, settoriale o da altri fattori rilevanti all'interno di ogni categoria di rischio rilevante (diversificazione infrarischio). Per ciascuno dei rischi che impattano sul capitale di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, tali effetti di diversificazione non dovrebbero ridurre i requisiti minimi in materia di fondi propri calcolati in conformità con l'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

328. Tuttavia, la diversificazione tra i rischi in diverse categorie, comprese quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (diversificazione infrarischio), non deve essere considerata come parte della determinazione sui requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri.

329. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri stabiliti per ciascun rischio garantiscano una solida copertura del rischio. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero:

- a. chiaramente giustificare eventuali requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri che differiscono in modo significativo dai risultati delle misurazioni affidabili dell'ICAAP o dai calcoli dei benchmark; e
- b. applicare i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in modo coerente – nel caso in cui essi non si basino su considerazioni specifiche a livello di singolo ente – al fine di garantire l'ampia coerenza dei risultati prudenziali degli enti.

330. Nello stabilire i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli esiti del dialogo e dell'interazione con l'ente.

Misurazioni dell'ICAAP

331. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'affidabilità delle misurazioni dell'ICAAP valutando se esse siano:

- a. granulari: le misurazioni /le metodologie dovrebbero consentire una ripartizione delle misurazioni per tipologia di rischio, anziché presentare una singola misurazione (capitale economico) che copra tutti i rischi. Questa ripartizione dovrebbe essere attivata dalla metodologia ICAAP stessa. Ove ritenuto opportuno dall'autorità competente, possono essere fornite stime, attraverso misurazioni del contributo marginale, ad esempio per i rischi che non possono essere misurati in maniera indipendente (ad esempio il rischio di concentrazione del credito);
- b. credibili: le misurazioni/le metodologie utilizzate dovrebbero coprire chiaramente il rischio che stanno cercando di fronteggiare (ad esempio la misurazione del rischio di concentrazione dovrebbe basarsi su idonee analisi (breakdown) del settore che riflettano correlazioni reali e la composizione dei portafogli) e dovrebbero essere basate su modelli riconosciuti o appropriati, e su ipotesi prudenti;

- c. comprensibili: i fattori sottostanti le misurazioni/le metodologie dovrebbero essere chiaramente specificati. Un calcolo a “scatola chiusa” (“black box”) non dovrebbe essere accettabile. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l’ente fornisca una spiegazione delle aree più fallibili dei modelli utilizzati, e in che modo queste siano contabilizzate e corrette nella misurazione finale dell’ICAAP; e
- d. comparabili: le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i periodi di detenzione /l’orizzonte di rischio e i livelli di fiducia (o una misurazione equivalente) delle misurazioni dell’ICAAP, aggiustando o richiedendo all’ente di aggiustare queste variabili per facilitare la comparabilità con i pari e le stime dei benchmark di vigilanza.

332. Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l’affidabilità delle misurazioni dell’ICAAP confrontandole con i risultati dei benchmark di vigilanza per gli stessi rischi, e con altri fattori rilevanti.

333. Una misurazione dell’ICAAP dovrebbe essere considerata parzialmente attendibile nel caso in cui, pur non soddisfacendo tutti i criteri di cui sopra, la misurazione appare ancora altamente credibile. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire in casi eccezionali ed essere accompagnato da iniziative volte a migliorare le carenze individuate nella misurazione dell’ICAAP.

Benchmark di vigilanza

334. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare benchmark di vigilanza specifici per i rischi come mezzo per verificare le misurazioni dell’ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, che non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013, o per supportare ulteriormente la determinazione sui requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri rischio per rischio, nel caso in cui le misurazioni dell’ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, siano considerate inaffidabili o non disponibili.

335. I benchmark di vigilanza dovrebbero essere sviluppati per fornire una misurazione prudente, coerente (calibrata su equivalenti periodi di detenzione/orizzonti di rischio e su livelli di fiducia come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013), trasparente e comparabile con cui misurare e confrontare i requisiti potenziali in materia di fondi propri degli enti per tipologia di rischio (esclusi i rischi coperti dal regolamento (UE) n. 575/2013).

336. Data la varietà dei diversi modelli imprenditoriali adottati dagli enti, i risultati delle analisi comparative (benchmark analysis) di vigilanza possono non risultare adeguati in tutti i casi per tutti gli enti. Le autorità competenti dovrebbero fronteggiare tale criticità utilizzando il benchmark più adeguato ove siano disponibili alternative, e integrando i risultati dell’analisi comparativa con un giudizio che tenga conto di considerazioni specifiche per il modello imprenditoriale.

337. Nel prendere in considerazione i benchmark di vigilanza per la determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, come parte del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e i principi generali sottostanti i benchmark.

Altri dati (input) rilevanti

338. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri dati (input) rilevanti a sostegno della determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri rischio per rischio. Gli altri input rilevanti possono comprendere i risultati delle valutazioni dei rischi (che seguono i criteri di cui al titolo 6), il confronto con i pari, inclusa la relazione o le relazioni dell'ABE ai sensi dei requisiti di cui all'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE, i benchmark indicati dall'ABE ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, prove di stress specifiche a livello di rischio, input dalle parte di autorità macroprudenziali (designate), ecc.

339. Altri input rilevanti dovrebbero portare l'autorità competente a rivalutare l'adeguatezza/affidabilità di una misurazione dell'ICAAP/del benchmark per un rischio specifico e/o apportare modifiche ai risultati, dove emergano dubbi circa la sua accuratezza (ad esempio nel caso in cui il punteggio di rischio implichi un livello di rischio significativamente diverso in relazione alla misurazione, o in cui le revisioni tra pari rivelino che l'ente si scosta significativamente dai pari in termini di requisiti in materia di fondi propri per coprire un'esposizione al rischio comparabile).

340. Per garantire la coerenza nella determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri rischio per rischio, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi gruppi di pari stabiliti per analizzare i rischi che impattano sul capitale di cui al titolo 6.

341. Nel prendere in considerazione altri input rilevanti di vigilanza per la determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, come parte del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e principi generali sottostanti gli input utilizzati.

7.2.2 Determinazione di requisiti di capitale o di altre misure per coprire le carenze dei modelli di valutazione aziendali

342. Se, durante la costante revisione dei metodi interni secondo i requisiti di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, o attraverso l'analisi tra pari condotta ai sensi dell'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano carenze nei modelli che potrebbero portare a sottostimare i propri requisiti minimi di capitale fissati dal regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero stabilire ulteriori requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura del rischio posto dalle carenze nei modelli che potrebbero portare alla sottostima del rischio ove si stabilisca che questo è più appropriato di altre misure di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura di tale rischio solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.

7.2.3 Determinazione dei requisiti di capitale o di altre misure per coprire altre carenze

343. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi per coprire i rischi derivanti da carenze nei controllo, nella governance o carenze di altro tipo – individuate a seguito delle valutazioni dei rischi indicate nei titoli 4-6 – nei casi in cui ciò sia ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura di tali rischi solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.

7.2.4 Determinazione dei requisiti di capitale o di altre misure per coprire il rischio di funding

344. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura del rischio di funding – individuato a seguito della valutazione dei rischi di cui al titolo 8 – ove ciò sia ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza.

7.3 Riconciliazione fra requisiti di riserve di capitale (capital buffer) e requisiti macroprudenziali

345. Nello stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (o altre misure di capitale – si veda la sezione 10.3), le autorità competenti dovrebbero riconciliare i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri con i requisiti in materia di riserve di capitale e/o con i requisiti macroprudenziali stabiliti a fronte degli stessi rischi o di elementi di questi rischi. Le autorità competenti non dovrebbero stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (o altre misure di capitale) nel caso in cui il rischio sia già coperto da requisiti in materia di riserve di capitale e/o da requisiti macroprudenziali aggiuntivi.

7.4 Determinazione del TSCR

346. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSCR come la somma:

- a. dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e
- b. e dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (determinati secondo i criteri di cui sopra) e di tutti i fondi propri aggiuntivi ritenuti necessari per coprire le concentrazioni significative infrarischio.

347. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un requisito in base al quale i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri siano composti per almeno il 56% di capitale primario di classe 1 (CET1) e per almeno il 75% di capitale di classe 1 (T1) al fine di coprire le seguenti tipologie di rischio:

- a. elementi dei rischi di credito, di mercato e operativo (non contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013);

- b. rischio di concentrazione del credito e IRRBB;
- c. il rischio derivante da carenze nei modelli suscettibili di far sottostimare il livello di fondi propri adeguato, nei casi in cui i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri vengano utilizzati per coprire questo rischio.

348. Le autorità competenti dovrebbero determinare la composizione dei fondi propri aggiuntivi per coprire altri tipi di rischio a loro discrezione, ma dovrebbero mirare a garantire la solida copertura del rischio posto.

349. Nella valutazione/nel calcolo del TSCR le autorità competenti non dovrebbero prendere in considerazione elementi e strumenti diversi da quelli ammissibili per la determinazione dei fondi propri (come definito nella parte seconda del regolamento (UE) n. 575/2013).

7.5 Articolazione dei requisiti di capitale

350. Le autorità competenti dovrebbero garantire coerenza nello stabilire i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri e nel comunicarli all'ente e/o, se del caso, ad altre autorità competenti. Come minimo, ciò dovrebbe comportare la comunicazione del TSCR dell'ente come percentuale (coefficiente) del TREA, suddiviso in termini di composizione del requisito.

351. Per comunicare il TSCR come coefficiente, le autorità competenti dovrebbero esprimerlo utilizzando la seguente formula (cioè come multiplo del requisito TREA dell'8% indicato nel regolamento (UE) n. 575/2013):

$$TSCR\ ratio = 8\% \times \frac{TSCR \times 12.5}{TREA}$$

352. Le autorità competenti dovrebbero, se del caso, apportare le necessarie modifiche a quanto sopra per includere i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri stabiliti per coprire le esposizioni al rischio non legate al bilancio complessivo e/o per garantire che i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri non scendano al di sotto di una soglia nominale (ad esempio a seguito di deleveraging), che può essere espressa separatamente.

353. Le autorità competenti possono inoltre esprimere il TSCR scomponendo i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri in base al rischio, in aggiunta al requisito complessivo.

Esempio di TSCR

Alla DATA e fino a diversa indicazione, l'ENTE è tenuto al possesso di un TSCR pari al X% del TREA:

- l'8% (di cui almeno il x% di CET1 e il x% di T1) rappresenta i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

- il X% rappresenta i fondi propri aggiuntivi in eccesso rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui il X% (che comprende almeno x% di CET1 e x% di T1) è a copertura delle perdite inattese individuate attraverso lo SREP e il X% (che comprende almeno il x% i CET1 e il x% di T1%) a copertura della voce ALTRO [ad es. problematiche legate alla governance] individuata attraverso lo SREP.

354. Per ottenere maggiore coerenza, le autorità competenti possono inoltre comunicare agli enti e/o, se del caso, ad altre autorità competenti l'OCR e i suoi componenti – il TSCR, i requisiti in materia di riserva di capitale di cui alla direttiva CRD e i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a copertura dei rischi macroprudenziali – espressi come percentuale (coefficiente) del TREA, suddivisi in termini di composizione del requisito.

Esempio di articolazione dell'OCR

Alla DATA e fino a diversa indicazione, l'ENTE è tenuto al possesso di un requisito patrimoniale complessivo (OCR) pari al X% del TREA, di cui almeno X% dovrebbe essere CET1 e almeno il X% dovrebbe essere T1.

Di questa percentuale X% OCR:

- il X% rappresenta il requisito patrimoniale SREP complessivo (TSCR), che deve essere rispettato in ogni momento, di cui:**

- l'8% (di cui almeno il x% di CET1 e il x% di T1) rappresenta i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

- il X% rappresenta i fondi propri aggiuntivi in eccesso rispetto ai requisiti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui il X% (che comprende almeno il x% di CET1 e il x% di T1) è a copertura delle perdite inattese individuate attraverso lo SREP e il X% (che comprende almeno il x% i CET1 e il x% di T1) a copertura della voce ALTRO [ad es. problematiche legate alla governance] individuata attraverso lo SREP.

- il X% rappresenta il requisito combinato in materia di riserva di capitale della direttiva 2013/36/UE (100% CET1) applicabile all'ENTE, di cui:**

- **il 2,5% rappresenta il requisito in materia di riserva di conservazione del capitale;**
- **il X% rappresenta il requisito per la voce ALTRO [ad es. la riserva di capitale anticiclica (counter-cyclical buffer, CCyB) e la riserva per gli altri enti rilevanti a livello sistemico (O-SII)].**

7.6 Valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva

355. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio per i fondi propri dell'ente rappresentato da una leva finanziaria eccessiva.

356. Nell'effettuare la valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- a. l'attuale livello del coefficiente di leva finanziaria rispetto ai pari e, se del caso, quanto il coefficiente si scosta dal limite minimo regolamentare;
- b. la variazione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente, compreso l'impatto prevedibile di perdite attese attuali e future sul coefficiente di leva finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero anche considerare il potenziale impatto sul coefficiente di leva finanziaria di una crescita attuale e prevedibile delle esposizioni che rientrano nel calcolo del coefficiente;
- c. in che misura sussiste un rischio di leva finanziaria eccessiva derivante da eventi di stress diversi (trattati anche nella sezione 7.7); e
- d. se potrebbe esservi un rischio di leva finanziaria eccessiva per particolari enti che non sono adeguatamente considerati nel coefficiente di leva finanziaria.

7.7 Soddisfacimento dei requisiti durante il ciclo economico

357. Le autorità competenti dovrebbero determinare l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente (quantità e composizione) per coprire la volatilità nel corso del ciclo economico, e se sono necessarie misure per fronteggiare potenziali inadeguatezze.

358. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avvalersi di prove di stress (prove di stress elaborate dall'ente e/o dalla vigilanza) per determinare l'impatto di una linea di base (baseline) e di scenari avversi sui fondi propri disponibili, e per stabilire se queste sono sufficienti a coprire i requisiti patrimoniali (OCR e TSCR) o qualsiasi altro coefficiente-obiettivo fissato dalle autorità competenti per le prove di stress a livello di sistema. Le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione l'impatto delle prove di stress sul coefficiente di leva finanziaria dell'ente.

359. Le autorità competenti dovrebbero svolgere tale accertamento analizzando le prove di stress condotte dell'ente nell'ambito del proprio ICAAP e le prove di stress di vigilanza, in particolare:


- a. i risultati delle prove di stress condotte dall'ente nell'ambito del proprio ICAAP sulla base di uno stress plausibile ma grave relativo al suo modello imprenditoriale e al suo profilo di rischio secondo agli orientamenti ABE relativi alle prove di stress e opportunamente verificato dalle autorità competenti; e/o
- b. i risultati delle prove di stress di vigilanza svolte dalle autorità competenti di cui all'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, tenendo conto degli orientamenti ABE emanati in conformità a tale articolo, e che variano, ad esempio:
 - i. dal prescrivere specifici scenari/ipotesi "ancoraggio" ("anchor") che gli enti sono tenuti ad attuare; a
 - ii. dal condurre prove di stress a livello di sistema che utilizzino metodologie coerenti e scenari elaborati dagli enti o delle autorità di vigilanza.

360. Al fine di stabilire un approccio proporzionato, le autorità competenti possono prendere in considerazione l'applicazione di un range più ristretto di prove di stress agli enti non appartenenti alla categoria 1.

361. Le autorità competenti dovrebbero analizzare i risultati delle prove di stress che coprono un periodo futuro come indicato negli orientamenti ABE relativi alle prove di stress. Il punto di partenza dovrebbe essere rappresentato dai fondi propri disponibili dell'ente nella fase iniziale dello stress.

362. Per individuare una violazione dell'OCR, qualsiasi ipotesi in materia di requisiti macroprudenziali nell'orizzonte dello scenario (ad esempio variazioni nel livello dei requisiti o quali riserve si possano utilizzare) dovrebbe essere concordata con l'autorità macroprudenziale (designata), e presentare i requisiti cumulati nell'ordine indicato nella tabella sottostante.

Figura 3.Ordine di impatto (stacking order) sui requisiti in materia di fondi propri



363. Tenendo conto dei risultati delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare se e quali misure sono necessarie, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 365-366, in base ai tipi di scenari e alle prove di stress (ICAAP degli enti o prove di stress di vigilanza), per affrontare le violazioni dei requisiti o di qualsiasi altro coefficiente-obiettivo fissato dalle autorità competenti per le prove di stress a livello di sistema. In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di presentare un piano patrimoniale credibile, assicurandosi che l'ente sia in grado di soddisfare il proprio TSCR o qualsiasi altro coefficiente-obiettivo fissato dalle autorità competenti per le prove di stress a livello di sistema nell'orizzonte temporale assunto.


364. Nell'analisi del piano patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero esaminare e valutare l'adeguatezza delle azioni credibili di gestione dell'attenuazione che un ente indica di voler intraprendere. Le autorità competenti dovrebbero valutare queste azioni nel contesto dei vincoli giuridici e reputazionali dell'ente, notando in che misura tali azioni sono già dichiarate nei documenti pubblici (ad esempio nelle politiche sui dividendi), nel piano operativo dell'ente e nelle dichiarazioni concernenti la propensione al rischio. Le autorità competenti dovrebbero anche valutare la credibilità delle azioni di attenuazione nel contesto di più ampie considerazioni macroeconomiche.

365. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero, se del caso, prendere in considerazione le misure aggiuntive di cui alla sezione 10.3. Nel valutare queste misure, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. l'orizzonte temporale in cui si verifica la violazione rispetto al punto di avvio delle prove di stress;
- b. l'entità della violazione rispetto al punto di avvio delle prove di stress;
- c. l'entità della riduzione assoluta e relativa delle risorse rispetto al punto di avvio delle prove di stress;
- d. la strategia e i piani finanziari dell'ente, nonché i risultati della valutazione svolta nell'ambito della BMA, come indicato al titolo 4;
- e. la posizione dell'autorità macroprudenziale (designata) in merito ad un requisito per detenere fondi propri al fine di soddisfare le riserve di capitale della direttiva CRD diverse dalle riserva di conservazione del capitale (ad esempio la riserva anticiclica, la riserva per le O-SII) alle condizioni di stress presunte; e
- f. la variazione delle condizioni macroeconomiche, il livello effettivo di fondi propri e il TREA dal punto di avvio delle prove di stress al momento in cui viene effettuata la valutazione.

366. Se, secondo i risultati delle prove di stress e tenendo conto del contesto macroeconomico attuale, sussiste un rischio imminente che l'ente non sarà in grado di soddisfare il proprio TSCR, le autorità competenti dovrebbero valutare se stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, la qual cosa determina la revisione della TSCR stabilita ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 7.4 (cfr. la figura 4).


Figura 4. Esempio illustrativo delle variazioni nelle risorse patrimoniali (CET1) durante il ciclo economico e di violazione del TSCR



EN	IT
Total loss	Perdita totale
Breach of target ratio	Violazione del TSCR
Point of assessment and setting TSCR	Punto di valutazione e fissazione del TSCR
Minimum own funds requirements	Requisiti minimi in materia di fondi propri
Base Case scenario	Scenario di base
Supervisory stress test	Prove di stress di vigilanza
Additional own funds requirements	Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri
Anchor scenario	Scenario di ancoraggio
TSCR	TSCR
Combined CRD buffer	Riserva CRD combinata
ICAAP stress test (own scenario)	Prova di stress ICAAP (scenario proprio)

367. Se, secondo i risultati delle prove di stress e tenendo conto del contesto macroeconomico corrente, sussiste un rischio imminente che l'ente violi il coefficiente-obiettivo che è stato fissato dall'autorità competente nella prova di stress a livello di sistema ad un livello superiore rispetto al TSCR dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare l'applicazione di un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri per fini di rischio sistemico (cfr. la figura 5).

Figura 5. Esempio illustrativo delle variazioni delle risorse patrimoniali (CET1) durante il ciclo economico e di violazione del coefficiente-obiettivo



<i>EN</i>	<i>Lingua di arrivo</i>
Total loss	Perdita totale
Breach of target ratio	Violazione del coefficiente-obiettivo
Point of assessment and setting TSCR	Punto di valutazione e fissazione del TSCR
Minimum own funds requirements	Requisiti minimi in materia di fondi propri
Base Case scenario	Scenario di base
Supervisory stress test	Prove di stress di vigilanza
Additional own funds requirements	Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri
Anchor scenario	Scenario di ancoraggio
TSCR	TSCR
Combined CRD buffer	Riserva CRD combinata
ICAAP stress test (own scenario)	Prova di stress ICAAP (scenario proprio)
Target ratio set by authorities	Coefficiente-obiettivo fissato dalle autorità

7.8 Sintesi dei risultati e del punteggio

368. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul fatto che le risorse di fondi propri esistenti forniscano o meno una copertura solida dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 8.

Tabella 8. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sull'adeguatezza patrimoniale

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La quantità e la composizione dei fondi propri non comportano alcun rischio osservabile per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente possiede un livello di fondi propri ampiamente al di sopra dell'OCR e ci si attende che lo faccia anche in futuro. • Le prove di stress non rivelano alcun rischio osservabile per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri. • La libera circolazione dei capitali tra entità del gruppo, se del caso, non viene impedita, o tutte le entità sono ben capitalizzate al di sopra dei requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che risulta potenzialmente efficace, se necessario. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è ampiamente al di sopra del minimo regolamentare e non sussiste alcun rischio osservabile di leva finanziaria eccessiva.
2	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente è sul punto di violare alcuni dei requisiti di riserve di capitale, ma è ancora nettamente al di sopra del suo TSCR. • Le prove di stress rivelano un basso livello di rischio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri, ma le azioni di gestione intese a risolvere tale situazione sembrano credibili. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è al di sopra di ogni minimo regolamentare. Sussiste un basso livello di rischio di leva finanziaria eccessiva.

3	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri detenuti comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente utilizza alcune delle proprie riserve di capitale. Esiste la possibilità che l'ente violi il suo TSCR se la situazione dovesse peggiorare. • Le prove di stress rivelano un livello di rischio medio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri. Le azioni di gestione potrebbero non fronteggiare in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale probabilmente non efficace. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è superiore al minimo regolamentare, ma le prove di stress rivelano problematiche circa l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sul coefficiente. Sussiste un livello di rischio medio di leva finanziaria eccessiva.
4	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente è sul punto di violare il suo TSCR. • Le prove di stress rivelano che il TSCR verrebbe violato in prossimità dell'inizio di una recessione economica grave ma plausibile. Le azioni di gestione non affronteranno in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente non dispone di un piano di capitale o ne possiede uno palesemente inadeguato. • Il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è sul punto di violare un minimo regolamentare. Sussiste un livello di rischio elevato di leva finanziaria eccessiva.

Titolo 8. Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding

8.1 Considerazioni di carattere generale

369. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi che impattano sulla liquidità e sul funding ritenuti significativi per l'ente. Lo scopo di questo titolo è quello di fornire metodologie comuni da considerare nella valutazione sia dei singoli rischi sia della gestione dei rischi e dei controlli. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere considerati rilevanti in base alla loro esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente.

370. Il presente titolo fornisce alle autorità competenti una serie di elementi comuni per la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding.


371. La metodologia comprende tre componenti principali:

- a. la valutazione del rischio di liquidità intrinseco;
- b. la valutazione del rischio di funding intrinseco e
- c. la valutazione della gestione del rischio di liquidità e di funding

372. Nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente ai requisiti minimi previsti dalla normativa UE e dalla normativa nazionale di attuazione. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito di applicazione della valutazione al di là dei requisiti minimi, al fine di consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi.

373. Il diagramma di flusso della valutazione è rappresentato graficamente nella figura 6.

Figura 6. Elementi della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding



374. Seguendo i criteri di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero valutare tutte e tre le componenti per valutare il livello di rischio di liquidità e di funding intrinseco dell'ente, nonché la qualità della gestione del rischio di liquidità e di funding e dei controlli dell'ente. Dato che il rischio di liquidità e il rischio di funding e la loro gestione sono interconnessi e interdipendenti, la sezione per la valutazione della gestione del rischio di liquidità e di funding e dei controlli è la stessa per entrambi i rischi.

375. Nel condurre la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding nell'ambito dello SREP, le autorità competenti possono utilizzare una combinazione di fonti di informazione, inclusi:

- a. i risultati dell'analisi del modello imprenditoriale dell'ente, in particolare quelli che possono aiutare a comprendere le principali fonti dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding;
- b. le informazioni provenienti dal monitoraggio degli indicatori principali;
- c. le segnalazioni di vigilanza, e in particolare le informazioni fornite dall'ente nelle segnalazioni del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d. gli esiti delle varie attività di vigilanza;
- e. le informazioni fornite dall'ente, comprese le informazioni dall'ILAAP;
- f. le risultanze e le osservazioni emerse dalle relazioni dell'audit interno o esterno;

- g. raccomandazioni e orientamenti emanati dall'ABE, così come allerta e raccomandazioni delle autorità macroprudenziali o del CERS; e
- h. i rischi individuati in altri enti che operano con un modello imprenditoriale simile (il gruppo dei pari).

376. Nell'applicazione delle metodologie e degli elementi comuni di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero individuare indicatori quantitativi pertinenti e altre metriche, che potrebbero essere utilizzati anche per il monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3.

377. L'esito della valutazione dei singoli rischi dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio, nonché un punteggio.

378. Nel definire ogni punteggio di rischio, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della valutazione sia del rischio intrinseco sia della qualità e dell'efficacia della gestione e dei controlli dell'ente, tenendo presente che la valutazione della gestione del rischio e dei controlli è una sola ed è la medesima sia per il rischio di liquidità sia per il rischio di funding.

379. Nell'attuazione a livello nazionale dei presenti orientamenti, le autorità competenti possono utilizzare metodi diversi per decidere i punteggi per i singoli rischi. In alcuni casi, i livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione del rischio e dei controlli possono essere valutati separatamente, determinando punteggi intermedi e un punteggio finale, mentre in altri casi il processo di valutazione può non utilizzare i punteggi intermedi.

8.2 Valutazione del rischio di liquidità

380. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di liquidità dell'ente nel breve e medio termine utilizzando un range adeguato di orizzonti temporali, compresi i periodi infragiornalieri, al fine di garantire che l'ente mantenga adeguati livelli di riserve di liquidità in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:

- a. la valutazione del fabbisogno di liquidità a breve e medio termine;
- b. la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero;
- c. la valutazione delle riserve di liquidità e della capacità dell'ente di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity), nonché
- d. prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza.

381. Per la valutazione del fabbisogno di liquidità, delle riserve e della counterbalancing capacity in condizioni normali, le autorità competenti dovrebbero sostenere l'analisi con dati dagli schemi di reporting per le metriche aggiuntive di monitoraggio come specificato nel

regolamento delegato della Commissione emanato ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Valutazione del fabbisogno di liquidità nel breve e medio termine

382. Le autorità competenti dovrebbero valutare il fabbisogno di liquidità dell'ente nel breve e medio termine in condizioni normali e di stress (shock). Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il fabbisogno di liquidità dell'ente in condizioni di stress e in momenti diversi, in particolare entro i 30 giorni, tra 30 giorni e 3 mesi, e oltre 3-12 mesi, e in particolare l'effetto sul fabbisogno di liquidità dell'ente (deflussi di cassa netti) di stress forti ma plausibili, che includano shock idiosincratici, di mercato e combinati; e
- b. le dimensioni, la posizione e la valuta del fabbisogno di liquidità e, se un ente opera in diverse valute rilevanti, l'impatto degli shock distinti nelle diverse valute, per riflettere il rischio di convertibilità valutaria (currency convertibility risk).

383. Le autorità competenti dovrebbero supportare la valutazione del rischio di liquidità nel breve termine attraverso l'analisi, come minimo, del LCR come specificato nel regolamento delegato della Commissione emanato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, e in particolare valutando:

- a. se l'ente segnali correttamente la sua posizione di LCR e
- b. se l'LCR individui adeguatamente il fabbisogno di liquidità dell'ente.

384. Nel valutare l'impatto degli shock sul fabbisogno di liquidità dell'ente, le autorità competenti devono tener conto di tutte le fonti rilevanti di rischio di liquidità per l'ente. In particolare, dovrebbero tenere conto:

- a. della possibilità che tutti i requisiti applicabili ai sensi della normativa UE e della normativa nazionale di attuazione non individuino adeguatamente il fabbisogno di liquidità dell'ente, nel caso del tipo di scenario di stress utilizzato per il requisito, anche per scadenze inferiori a 30 giorni. Nella graduale applicazione (phasing in) dell'LCR, le autorità competenti possono prestare particolare attenzione alla possibilità che gli enti aumentino i loro LCR tramite operazioni di assunzione e concessione di prestiti a brevissimo termine, attività che, finché il requisito è inferiore al 100%, può aumentare l'LCR senza ridurre il rischio di liquidità;
- b. dei rischi da controparti all'ingrosso riguardanti le voci di bilancio e le concentrazioni del funding, tenendo anche conto delle azioni che l'ente può

- adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (franchise);
- c. dei rischi dai flussi di cassa potenziali/da voci fuori bilancio (ad esempio linee di credito, margini) e da attività (ad esempio il supporto alla liquidità per le società veicolo non consolidate oltre gli obblighi contrattuali), tenendo anche conto delle azioni che l'ente può adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (franchise);
 - d. degli afflussi e dei deflussi su base lorda, e netta: in caso di afflussi e deflussi molto elevati, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al rischio cui l'ente è esposto nel caso in cui gli afflussi non vengano ricevuti quando previsto, anche se il rischio di deflusso netto è limitato;
 - e. dei rischi da controparti al dettaglio, tenendo conto delle azioni che l'ente può adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento; A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avvalersi della metodologia sulla classificazione dei depositi al dettaglio in diverse categorie di rischio, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per le segnalazioni sulla liquidità; e
 - f. del rischio che l'assunzione di rischi eccessivi sul profilo di funding nel medio-lungo termine possa influire negativamente sul comportamento delle controparti in relazione alla posizione di liquidità nel breve termine.

Valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera

385. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione dell'ente al rischio di liquidità infragiornaliera su un orizzonte temporale selezionato, compresa la disponibilità di liquidità infragiornaliera data la natura imprevedibile dei deflussi infragiornalieri inattesi o della mancanza di afflussi. Questa valutazione dovrebbe ricomprendere, come minimo, una valutazione della liquidità infragiornaliera disponibile o accessibile in condizioni normali e in condizioni di stress finanziario o operativo (ad esempio guasti informatici, vincoli giuridici sul trasferimento di fondi).

386. Per quei paesi in cui le segnalazioni per il rischio infragiornaliero non sono ancora disponibili, le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle analisi condotte dell'ente sul rischio di liquidità infragiornaliera.

Valutazione delle riserve di liquidità e della counterbalancing capacity

387. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza della riserva di liquidità e della counterbalancing capacity dell'ente per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità nel mese e su diversi orizzonti temporali, potenzialmente fino a 1 anno, includendo l'overnight. Tale valutazione dovrebbe considerare:

- a. le riserve di liquidità disponibili direttamente o i periodi di sopravvivenza dell'ente nei diversi scenari di stress;
- b. la counterbalancing capacity complessiva dell'ente disponibile per l'intero periodo dello scenario di stress;
- c. le caratteristiche, come la gravità e la durata, dei vari scenari di stress e dei periodi presi in considerazione nella valutazione del fabbisogno di liquidità dell'ente;
- d. l'ammontare delle attività che dovrebbero essere liquidate negli orizzonti temporali considerati;
- e. se la riserva di liquidità effettiva e la counterbalancing capacity, compresa la qualità delle attività liquide, sono in linea con la tolleranza al rischio di liquidità dell'ente; e
- f. la classificazione e la qualità delle attività liquide, così come specificate nell'LCR come punto di riferimento, come indicato nel regolamento delegato della Commissione emanato ai sensi dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.

388. Le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide in modo tempestivo al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità durante un periodo di stress. Esse dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'ente ha testato il proprio accesso al mercato tramite la vendita o tramite operazioni di pronti contro termine su base periodica;
- b. se vi sono alte concentrazioni che possono rappresentare un rischio di sovrastima della riserva di liquidità e della counterbalancing capacity;
- c. se le attività della riserva non sono vincolate (come definito negli orientamenti ABE sull'informativa delle attività impegnate e non impegnate⁸), sono sotto il controllo del personale apposito e sono prontamente disponibili alla funzione di gestione della liquidità;
- d. se la denominazione delle attività liquide è in linea con la distribuzione del fabbisogno di liquidità per valuta;
- e. nel caso in cui l'ente abbia assunto in prestito attività liquide, se le deve restituire durante un periodo di stress di liquidità nel breve termine, il che significherebbe

⁸ ABE/GL/2014/03 del 27.6.2014.

che l'ente non le avrebbe più a disposizione per far fronte ai propri deflussi in condizioni di stress considerando l'effetto netto dell'operazione; e

- f. il probabile valore delle linee di liquidità impegnate, nel caso in cui le autorità competenti stabiliscano che tali linee possano in qualche modo essere incluse nella counterbalancing capacity.

Prove di stress di vigilanza sulla liquidità

389. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di prove di stress sulla liquidità, definite e gestite da parte delle autorità competenti come strumento indipendente per valutare i rischi di liquidità nel breve e medio termine, al fine di:

- a. individuare i rischi di liquidità su diversi orizzonti temporali e in diversi scenari di stress. Gli scenari di stress dovrebbero essere ancorati alle ipotesi di stress dell'LCR a 30 giorni, ma le autorità competenti possono estendere l'ambito della loro valutazione esaminando i rischi entro 30 giorni e oltre i 30 giorni, e alterando le ipotesi dell'LCR per ricomprendere i rischi non adeguatamente coperti nell'LCR;
- b. formarsi un proprio punto di vista circa i rischi di liquidità, in aggiunta alle informazioni emerse dalle prove di stress interne dell'ente;
- c. individuare e quantificare specifiche aree di rischio di liquidità; e
- d. formarsi un proprio punto di vista sul rischio di liquidità complessivo cui l'ente è esposto, la qual cosa consentirà alle autorità competenti di confrontare il rischio degli enti. Come minimo, ciò dovrebbe includere una prova di stress di vigilanza combinando uno stress specifico dell'ente e uno generalizzato del mercato.

390. Le autorità competenti possono valutare il possibile cambiamento nel requisito di copertura della liquidità e la sua sensibilità seguendo l'applicazione degli articoli 412, paragrafo 3 e 414 del regolamento (UE) n. 575/2013 durante gli scenari di stress lievi, per mezzo di prove di stress specifiche sulla liquidità condotte dall'ente o dalle autorità di vigilanza. Gli scenari utilizzati per la valutazione dovrebbero essere tipicamente meno gravi (ad esempio solamente lo stress generalizzato dei mercati) rispetto agli scenari utilizzati per testare la sopravvivenza dell'ente (stress generalizzato dei mercati e sistemico), e riflettere di conseguenza situazioni in cui non ci si aspetta che gli enti non utilizzino la propria riserva di liquidità minima.

8.3 Valutazione del rischio di funding intrinseco

391. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di funding dell'ente e se le obbligazioni a medio e lungo termine siano adeguatamente soddisfatte con una gamma di strumenti di finanziamento stabili in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:

- a. la valutazione del profilo di funding dell'ente;
- b. la valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di funding;
- c. la valutazione dell'effettivo accesso al mercato e
- d. la valutazione della variazione attesa dei rischi di funding in base al piano di funding dell'ente.

Valutazione del profilo di funding dell'ente

392. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del profilo di funding dell'ente, inclusi i disallineamenti (mismatch) contrattuali e comportamentali nel medio e lungo termine, in relazione al suo modello imprenditoriale, alla sua strategia e propensione al rischio. Più in particolare, esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se gli obblighi dell'ente nel medio e lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con un range di strumenti di finanziamento stabili, ai sensi dell'articolo 413 del regolamento (UE) n.575/2013, e se i suoi effettivi disallineamenti sui rispettivi orizzonti temporali si situino all'interno di confini accettabili in relazione al modello imprenditoriale specifico dell'ente;
- b. se – alla luce del giudizio dell'autorità competente sul profilo desiderato di funding dell'ente – il profilo di funding effettivo dell'ente è inferiore al suo profilo desiderato;
- c. i fattori normativi e contrattuali (locali) che influenzano le caratteristiche comportamentali dei fornitori di funding (ad esempio le norme in materia di compensazione, bail-in, sistemi di garanzia dei depositi, ecc, in quanto possono influenzare il comportamento dei fornitori di funding), in particolare quando vi sono cambiamenti o differenze sostanziali tra le giurisdizioni in cui l'ente opera; e
- d. che la trasformazione delle scadenze porterà a certi livelli di disallineamento, ma che questi devono rimanere all'interno di confini gestibili e controllabili per prevenire il collasso del modello imprenditoriale durante i periodi di stress o in caso di cambiamenti delle condizioni di mercato.

393. Le autorità competenti dovrebbero valutare se potenziali carenze derivanti dal profilo di funding dell'ente, come disallineamenti delle scadenze che violano i limiti accettabili, concentrazioni eccessive delle fonti di finanziamento, livelli eccessivi di attività vincolate, o un funding inadeguato o instabile di attività a lungo termine potrebbero portare a un aumento inaccettabile del costo del funding per l'ente. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il rischio che il funding sia rinnovato (rolled over) ai tassi di interesse più elevati nel caso in cui vi sia un'eccessiva dipendenza da specifiche fonti di provvista, il

fabbisogno di funding dell'ente aumenti o le fonti di finanziamento percepiscano che l'ente ha un profilo più rischioso, soprattutto quando non è probabile che tali maggiori costi vengano trasferiti automaticamente ai clienti; e

- b. se un livello crescente di attività vincolate oltre i limiti accettabili riduce l'accesso al mercato e aumenta il prezzo del funding non garantito.

Valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di funding

394. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori che possono ridurre la stabilità del profilo di funding in relazione alla logica e alle caratteristiche delle attività e delle passività. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il fatto che alcune specifiche classi di attività saranno più importanti di altre per l'ente e/o il sistema;
- b. il disallineamento strutturale delle scadenze tra attività e passività in diverse valute rilevanti, se del caso, anche a livello aggregato, e in che modo i disallineamenti valutari sommati ai disallineamenti strutturali delle scadenze incidono sul rischio complessivo per la stabilità del profilo di funding; e
- c. opportune metriche di funding strutturale (structural funding metric) (adeguate per il modello imprenditoriale dell'ente). Esempi di metriche di funding strutturale possono includere il rapporto prestiti/depositi, il funding gap nei confronti della clientela e la maturity ladder aggiustata per le componenti comportamentali (di cui la metrica del coefficiente di finanziamento stabile netto è un esempio specifico).

395. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi per la sostenibilità del profilo di funding derivanti da concentrazioni di fonti di raccolta. Esse dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a. le concentrazioni in diversi aspetti, soprattutto e ove applicabili: la tipologia degli strumenti di raccolta utilizzati, i mercati di funding specifici, le controparti singole o connesse e altri rischi di concentrazione che possono influenzare l'accesso al funding in futuro (concentrandosi su mercati e strumenti pertinenti al profilo di funding nel lungo termine e rilevando che il loro giudizio sul rischio di concentrazione nel profilo di liquidità nel breve termine può essere rilevante); e
- b. il rischio che un'attività vincolata possa avere un effetto negativo sulla propensione del mercato verso il debito non garantito dell'ente (nel contesto delle caratteristiche specifiche del mercato o dei mercati in cui l'ente opera e del modello imprenditoriale dell'ente). I fattori di tale valutazione possono includere:
 - il totale delle attività vincolate e/o assunte in prestito rispetto al bilancio;

- la disponibilità di attività libere (attività che non sono impegnate ma che possono essere impegnate), soprattutto se considerata in relazione al totale del funding all'ingrosso non garantito;
- il livello di overcollateralisation rispetto alla base di capitale; l'overcollateralisation si riferisce alla misura in cui il valore delle attività utilizzate per ottenere un funding garantito supera l'importo nozionale del funding ottenuto (ad esempio, se 120 EUR di attività sono utilizzati per 100 EUR di funding garantito, il l'overcollateralisation sarà pari a 20); e
- le implicazioni del livello di overcollateralisation per il regime di assicurazione dei depositi, se l'ente fallisce.

Valutazione dell'effettivo accesso al mercato

396. Le autorità competenti dovrebbero essere consapevoli dell'effettivo accesso al mercato dell'ente e dei rischi attuali e futuri di tale accesso. Diversi fattori devono essere presi in considerazione:

- a. tutte le informazioni di cui le autorità competenti sono a conoscenza, comprese le informazioni fornite dall'ente stesso, indicando che l'ente ha una domanda elevata in particolari mercati o verso controparti particolari (comprese le banche centrali) che sono importanti per esso, in relazione alla capacità di quei mercati/di quelle controparti;
- b. eventuali cambiamenti significativi o inattesi nell'emissione del debito, di cui le autorità competenti vengono a conoscenza in ogni mercato significativo (anche in valute rilevanti); da notare che le autorità competenti si aspettano che gli enti comunichino loro tali cambiamenti. Esse dovrebbero altresì valutare se tali cambiamenti sono dovuti alle scelte strategiche dell'ente o se trattasi di segnali di riduzione dell'accesso al mercato;
- c. il rischio che notizie riguardanti l'ente possono influenzare negativamente il mercato (in termini di percezione/fiducia) e, pertanto, l'accesso al mercato. Tali notizie potrebbero o non potrebbero essere ancora note al mercato; e
- d. i segnali che i rischi di liquidità nel breve termine (ad esempio quando il rischio di liquidità nel breve termine è valutato come alto) possono ridurre l'accesso dell'ente ai suoi principali mercati di funding.

Valutazione della variazione attesa dei rischi di funding in base al piano di funding dell'ente

397. Le autorità competenti dovrebbero valutare la variazione attesa dei rischi di funding in base al piano di funding (funding plan) dell'ente. Tale valutazione dovrebbe considerare i seguenti aspetti:

- a. il modo in cui il piano di funding dell'ente, quando eseguito interamente, influenzerà i rischi di funding dell'ente, tenendo presente che l'esecuzione del piano di funding può aumentare o diminuire i rischi del profilo di funding; e
- b. il giudizio di vigilanza sulla fattibilità del piano.

8.4 Valutazione della gestione del rischio di liquidità e di funding

398. Per comprendere a pieno il profilo di rischio di liquidità e di funding dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare il suo assetto di governance e di gestione del rischio alla base del rischio di liquidità e di funding dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio di liquidità;
- b. l'assetto organizzativo, le politiche e le procedure;
- c. l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e il reporting del rischio;
- d. le prove di stress dell'ente per la liquidità;
- e. il sistema dei controlli interni per la gestione del rischio di liquidità;
- f. i piani di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan, LCP) dell'ente e
- g. i piani di funding dell'ente.

La strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio (Liquidity risk strategy and liquidity risk tolerance)

399. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente definisca in modo appropriato e comunichi la propria strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio di liquidità. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se la strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio di liquidità siano stabilite, approvate e aggiornate dall'organo di amministrazione;
- b. se l'ente disponga di un sistema appropriato per garantire che la strategia riguardante il rischio di liquidità sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.
- c. se la strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza siano chiaramente definite, adeguatamente documentate, efficacemente attuate e comunicate a tutto il personale interessato;

- d. se la tolleranza al rischio di liquidità sia appropriata per l'ente, tenuto conto del suo modello imprenditoriale, della tolleranza al rischio complessivo, del ruolo nel sistema finanziario, della situazione finanziaria e della capacità di funding; e
- e. se il sistema relativo alla strategia e alla tolleranza dell'ente in materia di rischio di liquidità sia adeguatamente integrato nel suo sistema generale di propensione al rischio.

Assetto organizzativo, politiche e procedure

400. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere disposizioni adeguate per la governance e la gestione del rischio di liquidità e di funding. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione approva la governance e le politiche per la gestione del rischio di liquidità e di funding, e le discute e le rivede periodicamente;
- b. se l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche e delle procedure per la gestione del rischio di liquidità e di funding;
- c. se l'alta dirigenza garantisce che le decisioni dell'organo di amministrazione siano monitorate;
- d. se il sistema di gestione del rischio di liquidità e di funding è internamente coerente e assicura che l'ILAAP sia completo e ben integrato nel più ampio processo di gestione del rischio dell'ente;
- e. se le politiche e le procedure sono appropriate per l'ente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio di liquidità; e
- f. se le politiche e le procedure sono correttamente definite, formalizzate e comunicate in modo efficace in tutto l'ente.

401. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia a disposizione un adeguato assetto organizzativo per consentire adeguate funzioni di gestione, misura e controllo del rischio di liquidità e di funding, con sufficienti risorse tecniche e umane per sviluppare e attuare tali funzioni e svolgere i compiti di monitoraggio richiesti. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se i sistemi e processi di controllo e monitoraggio del rischio di liquidità siano controllati da funzioni di controllo indipendenti;
- b. se le funzioni di gestione, misurazione e controllo del rischio riguardino il rischio di liquidità in tutto l'ente (comprese le succursali) e, in particolare, in tutte le aree in cui il rischio di liquidità può essere assunto, attenuato o monitorato; e

- c. se l'ente ha una serie di documenti sulle politiche di liquidità e di funding che sembrano adeguati a promuovere un comportamento prudente da parte del personale dell'ente e consentire il funzionamento efficiente delle funzioni di controllo; e
- d. se l'ente disponga di adeguate politiche e procedure interne scritte per la gestione della liquidità e del rischio di funding, nonché per l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio di liquidità e di funding dell'ente.

402. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del metodo adottato dall'ente per mantenere l'accesso al mercato nei suoi principali mercati di funding . Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il metodo adottato dall'ente per mantenere una presenza costante nei mercati (testando l'accesso al mercato); i test di accesso ai mercati possono non essere rilevanti per piccoli enti specifici o per modelli imprenditoriali specializzati;
- b. il metodo adottato dall'ente per sviluppare forti relazioni con i fornitori di funding al fine di ridurre il rischio che il suo accesso al mercato venga ridotto; e
- c. evidenze che l'ente continuerebbe ad avere accesso regolare al mercato in periodi di stress (anche se l'accesso al mercato può risultare più costoso per l'ente in tali periodi).

Individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e reporting del rischio

403. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un processo e sistemi informatici adeguati per l'individuazione e la misurazione del rischio di liquidità e di funding, in linea con le dimensioni, la complessità, la tolleranza al rischio e la capacità di assunzione di rischi dell'ente. Esse dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a. se l'ente ha adottato metodi adeguati per la proiezione dei propri flussi di cassa su un range adeguato di orizzonti temporali, ipotizzando situazioni normali e di stress, e comprensivamente attraverso fattori di rischio significativi;
- b. se l'ente utilizza opportune ipotesi e metodologie principali, regolarmente sottoposte a revisione, riconoscendo l'interazione tra diversi rischi (di credito, di mercato, ecc.) derivanti sia dalle voci in bilancio sia da quelle fuori bilancio;
- c. se tutte le entità giuridiche, le succursali e le filiazioni pertinenti nella giurisdizione in cui l'ente è attivi sono inclusi, se del caso; e
- d. se l'ente comprende la sua capacità di accedere a strumenti finanziari ovunque essi siano detenuti, tenuto conto delle restrizioni giuridiche, normative e operative al loro utilizzo, inclusa ad esempio l'inaccessibilità delle attività dovuta a vincoli durante i diversi orizzonti temporali.

404. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema di reporting adeguato per il rischio di liquidità e di funding. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se vi è una serie di criteri di reporting concordati dall'alta dirigenza, specificando la portata, la modalità e la frequenza del reporting sul rischio di liquidità e di funding e chi sia responsabile della redazione della reportistica;
- b. la qualità e l'adeguatezza dei sistemi informativi, delle informazioni sulla gestione e dei flussi interni di informazione a supporto della gestione del rischio di liquidità e di funding, e se i dati e le informazioni utilizzati dall'ente sono comprensibili ai destinatari, precisi e utilizzabili (ad esempio tempestivi, non eccessivamente complessi, nel giusto contesto, ecc.); e
- c. se una reportistica e documentazione specifiche contenenti informazioni complete e facilmente accessibili sul rischio di liquidità sono presentate regolarmente ai destinatari appropriati (quali l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza o un comitato per le attività e le passività).

405. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del processo di misurazione del rischio di liquidità infragiornaliera, soprattutto per gli enti che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se l'ente monitora e controlla adeguatamente i flussi di cassa e le risorse liquide disponibili per soddisfare gli obblighi e le previsioni infragiornaliere quando si verificano i flussi di cassa nel corso della giornata; e
- b. se l'ente svolge adeguate prove di stress specifiche per le operazioni infragiornaliere (a tal riguardo, l'ente dovrebbe prendere in considerazione scenari simili a quelli sopra indicati).

406. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di un adeguato sistema di indicatori per la posizione di liquidità e di funding che siano appropriati per il modello imprenditoriale e la natura, l'ampiezza e la complessità dell'ente. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se gli indicatori coprano adeguatamente le principali vulnerabilità del funding strutturale dell'ente, coprendo i seguenti aspetti, se del caso:
 - il grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti;
 - la "rigidità" delle fonti di finanziamento e dei fattori comportamentali;
 - la concentrazione di particolari strumenti;

- la concentrazione delle attività in valute diverse;
 - maggiori concentrazioni di scadenze e maturity gap nel lungo periodo; e
- b. se gli indicatori sono adeguatamente documentati, periodicamente rivisti, utilizzati come input per definire la tolleranza al rischio dell'ente, parte della reportistica gestionale, e utilizzati per impostare limiti operativi.

Prove di stress specifiche per la liquidità dell'ente

407. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia messo in atto adeguate prove di stress specifiche per la liquidità come parte del suo programma complessivo di prove di stress, in conformità con gli *Orientamenti sulle prove di stress* del CEBS, per comprendere l'impatto di eventi avversi sulla sua esposizione al rischio e sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle sue attività liquide, e per determinare se le detenzioni di liquidità dell'ente siano sufficienti a coprire i rischi che possono materializzarsi in diversi tipi di scenari di stress e/o per fronteggiare rischi che derivano da carenze nei controlli, nella governance o da altre carenze. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero considerare se il programma delle prove di stress dell'ente sia appropriato per:

- a. determinare l'orizzonte di sopravvivenza dell'ente date la riserva di liquidità esistente e le fonti di finanziamento stabili, e tenendo conto della tolleranza al rischio dell'ente, durante un periodo di stress di liquidità grave ma plausibile;
- b. analizzare l'impatto degli scenari di stress sulla posizione di liquidità a livello consolidato di gruppo e sulla posizione di liquidità dei singoli enti e delle linee di business, nonché
- c. comprendere dove potrebbero insorgere rischi, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dal livello di gestione centralizzata del rischio di liquidità dell'ente.

408. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se prove aggiuntive siano necessarie per le singole entità e/o i sottogruppi di liquidità che sono esposti a significativi rischi di liquidità. Tali prove dovrebbero tener conto delle conseguenze degli scenari su diversi orizzonti temporali, anche su base infragiornaliera.

409. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'ente fornisca l'impatto modellato di diversi tipi di scenari di stress, e una serie di prove di sensibilità (sulla base della proporzionalità). Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione dello sviluppo degli scenari di stress e alla varietà degli shock ivi simulati, tenuto conto del fatto che nell'elaborazione l'ente non solo considera il passato, ma fa anche uso di ipotesi basate sul giudizio di esperti. Le autorità competenti dovrebbero analizzare se i seguenti scenari sono considerati, come minimo:

- a. scenari di breve termine e prolungati;

- b. scenari specifici dell'ente e di mercato (che si verificano simultaneamente in una varietà di mercati) e
- c. una combinazione di a) e b).

410. Un aspetto importante che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quando si valuta il programma delle prove di stress dell'ente è la modellazione dell'impatto dello scenario o degli scenari ipotetici sui flussi di cassa dell'ente, sulla sua counterbalancing capacity e sull'orizzonte di sopravvivenza, e se la modellazione riflette i diversi impatti che lo stress economico può avere sia sulle attività dell'ente sia sui suoi afflussi e deflussi.

411. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se l'ente segua un approccio conservativo nell'impostare le ipotesi delle prove di stress. A seconda del tipo e della gravità dello scenario, le autorità competenti dovrebbero considerare l'adeguatezza di un certo numero di ipotesi, in particolare:

- a. il run-off della raccolta al dettaglio;
- b. la riduzione della raccolta all'ingrosso garantita e non garantita;
- c. la correlazione tra i mercati della raccolta e la diversificazione tra diversi mercati;
- d. potenziali esposizioni aggiuntive fuori bilancio (additional contingent off-balance sheet exposures);
- e. durata di finanziamento (ad esempio nel caso in cui il fornitore di finanziamento ha opzioni call);
- f. l'impatto del deterioramento del rating creditizio dell'ente;
- g. convertibilità valutaria e accesso ai mercati dei cambi;
- h. la capacità di trasferire liquidità tra enti, settori e paesi;
- i. stime della futura crescita del bilancio; e
- j. a causa di rischi reputazionali, un obbligo implicito per l'ente di rinnovo (roll over) delle attività e di estendere o mantenere altre forme di sostegno della liquidità.

412. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il sistema di gestione delle prove di stress sulla liquidità dell'ente sia appropriato e se sia adeguatamente integrato nella strategia complessiva di gestione del rischio. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se la portata e la frequenza delle prove di stress siano appropriate alla natura e alla complessità dell'ente, alle sue esposizioni al rischio di liquidità e alla sua importanza relativa nel sistema finanziario;

- b. se i risultati delle prove di stress siano integrati nel processo di pianificazione strategica dell'ente per la liquidità e il funding e utilizzati per aumentare l'efficacia della gestione della liquidità in caso di crisi, anche nel piano di risanamento della liquidità dell'ente;
- c. se l'ente abbia un adeguato processo per individuare i fattori di rischio idonei per condurre prove di stress, che tengano conto di tutte le vulnerabilità rilevanti suscettibili di pregiudicare la posizione di liquidità dell'ente in particolare;
- d. se le ipotesi e gli scenari siano rivisti e aggiornati con sufficiente frequenza; e
- e. nel caso in cui venga valutata la gestione della liquidità di un gruppo, se l'ente presti adeguata attenzione ai potenziali ostacoli al trasferimento di liquidità all'interno del gruppo.

Sistema dei controlli interni del rischio di liquidità

413. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di limiti e controlli interni per attenuare o limitare il rischio di liquidità in linea con la sua tolleranza al rischio. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. il sistema dei limiti e dei controlli è adeguato alla complessità, alla dimensione e al modello imprenditoriale dell'ente e riflette i diversi fattori rilevanti del rischio di liquidità, quali i disallineamenti delle scadenze, i disallineamenti valutari, le operazioni in derivati, le voci fuori bilancio e il rischio di liquidità infragiornaliera;
- b. l'ente ha adottato adeguati sistemi di limiti e monitoraggio che siano coerenti con la sua tolleranza al rischio di liquidità e che si avvalgano degli esiti delle prove di liquidità;
- c. i limiti di rischio sono regolarmente rivisti dagli organi competenti dell'ente e chiaramente comunicati a tutte le linee di business interessate;
- d. vi sono procedure chiare e trasparenti sulle modalità con le quali i singoli limiti di rischio di liquidità sono approvati e rivisti;
- e. vi sono procedure chiare e trasparenti sulle modalità con le quali la conformità ai singoli limiti di rischio di liquidità è monitorata e sul modo in cui vengono gestite le violazioni dei limiti (comprese le procedure chiare di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation) e di reporting); e
- f. il sistema dei limiti e dei controlli aiuta l'ente a garantire la disponibilità di una struttura di funding diversificata e di attività liquide sufficienti e accessibili.

414. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di pricing dei trasferimenti, nell'ambito del sistema dei controlli del rischio di liquidità. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se il sistema di pricing dei trasferimenti dell'ente copra tutte le attività operative rilevanti;
- b. se il sistema di pricing dei trasferimenti dei fondi dell'ente incorpori tutti i costi, benefici e rischi di liquidità;
- c. se il meccanismo risultante consenta alla dirigenza di fornire incentivi adeguati per la gestione del rischio di liquidità;
- d. se la metodologia di pricing dei trasferimenti e la sua calibrazione siano riviste e aggiornate in modo appropriato, in considerazione delle dimensioni e della complessità dell'ente;
- e. se il sistema di pricing dei trasferimenti e la sua metodologia vengano comunicati al personale interessato; e
- f. come fattore aggiuntivo, se la politica dell'ente sull'integrazione della metodologia dei pricing dei trasferimenti dei fondi (FTP) nell'ambito del sistema di pricing interno sia utilizzato per valutare e decidere sulle operazioni con la clientela (ciò include entrambi gli aspetti dello stato patrimoniale (attivo e passivo), ad esempio la concessione di prestiti e raccolta in depositi).

415. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente effettui controlli adeguati per quanto riguarda le riserve di attività liquide. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. il sistema dei controlli copre il monitoraggio tempestivo della riserva di attività liquide, compresa la qualità delle attività, la loro concentrazione, la disponibilità immediata all'entità del gruppo che utilizza le attività a copertura dei rischi di liquidità ed eventuali ostacoli alla loro conversione tempestiva in denaro; e
- b. l'ente si è dotato di una politica adeguata sul monitoraggio delle condizioni di mercato che possono influire sulla sua capacità di vendere rapidamente o di effettuare operazioni in pronti contro termine rapidamente sul mercato.

Piani d'emergenza per la liquidità

416. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan, LCP) dell'ente indichi adeguatamente le politiche, le procedure e i piani d'azione per rispondere a potenziali gravi perturbazioni della capacità dell'ente di finanziarsi.

Esse dovrebbero tenere conto del contenuto e della portata delle misure di emergenza per il funding (contingency funding measure) incluse nell'LCP, e soprattutto dei seguenti fattori:

- a. se l'LCP spieghi adeguatamente le modalità di governance per la sua attivazione e manutenzione;
- b. se l'LCP rifletta adeguatamente il profilo di rischio dell'ente specifico della liquidità e il suo profilo di rischio generale;
- c. se l'ente abbia un sistema di indicatori di allerta precoce (early warning indicators) per la liquidità che potrebbe essere efficace per consentire all'ente di individuare in modo tempestivo il deterioramento delle circostanze del mercato e stabilire rapidamente quali azioni occorra intraprendere;
- d. se l'LCP articoli chiaramente tutte le (potenziali) fonti di finanziamento significative, inclusi gli importi stimati disponibili per le diverse fonti di liquidità e il tempo stimato necessario per ottenere fondi da esse;
- e. se le misure siano in linea con la strategia complessiva riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio di liquidità dell'ente; e
- f. la congruità, nell'LCP dell'ente, delle ipotesi riguardanti il ruolo del funding presso la banca centrale. I fattori che le autorità competenti possono prendere in considerazione potrebbero includere per esempio la visione dell'ente su:
 - la disponibilità attuale e futura di potenziali fonti di finanziamento alternative connesse ai programmi di prestito della banca centrale;
 - i tipi di servizi di prestito, la garanzia accettabile e le procedure operative per l'accesso ai fondi della banca centrale; e
 - le circostanze in cui sarebbe necessario un finanziamento della banca centrale, l'importo richiesto e il periodo per il quale sarebbe probabilmente necessario utilizzare tali fondi della banca centrale.

417. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le azioni descritte nell'LCP siano fattibili in relazione agli scenari di stress in cui dovrebbero essere intraprese. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. il livello di coerenza e di interazione tra le prove di stress in relazione di liquidità dell'ente, il suo LCP e i suoi indicatori di allerta precoce (early warning indicators) in materia di liquidità;
- b. se le azioni definite nell'LCP possano consentire all'ente di reagire in modo adeguato a una serie di possibili scenari di grave stress di liquidità, inclusi stress specifici dell'ente e stress generalizzati dei mercati, così come la potenziale interazione tra essi; e

- c. se le azioni definite nell'LCP vengano prudenzialmente quantificate in termini di capacità di generare liquidità in condizioni di stress e di tempo necessario per eseguirle, tenendo conto delle esigenze operative, quali impegnare le garanzie presso la banca centrale.

418. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'assetto di governance dell'ente rispetto al suo LCP. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. l'adeguatezza delle procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (escalation) e di priorità, che indichino in maniera dettagliata quando e in che modo ogni azione può e deve essere attivata;
- b. se l'ente dispone di politiche e procedure adeguate per la comunicazione all'interno dell'ente e con soggetti esterni; e
- c. il grado di coerenza tra il piano LCP e i piani di continuità operativa dell'ente.

Piani di funding (Funding plan)

419. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di funding sia fattibile e appropriato in relazione alla natura, all'ampiezza e alla complessità dell'ente, alle sue attività attuali e previste e al suo profilo di liquidità e di funding. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. se il piano di funding sia robusto in termini di capacità di supportare le attività operative previste in scenari avversi;
- b. la variazione prevista del profilo di funding dell'ente derivante dall'esecuzione del piano di funding e se questa è idonea tenuto conto delle attività e del modello imprenditoriale dell'ente;
- c. se il piano di funding supporta i miglioramenti richiesti o auspicati nel profilo di funding dell'ente;
- d. il punto di vista delle autorità competenti su (i cambiamenti nelle) attività di mercato pianificate dagli enti nella propria giurisdizione a livello aggregato, e cosa ciò significa per la fattibilità dei singoli piani di funding;
- e. se il piano di funding sia:
 - integrato con il piano strategico globale dell'ente;
 - coerente con il suo modello imprenditoriale e
 - in linea con la sua tolleranza al rischio di liquidità;

420. In aggiunta, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se l'ente analizza in modo adeguato ed è consapevole dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del piano di funding tenuto conto delle posizioni di liquidità e di funding attuali dell'ente e del loro sviluppo previsto. In tale ambito, le autorità competenti possono anche valutare se l'alta dirigenza dell'ente sia in grado di spiegare il motivo per cui il piano di funding è fattibile e dove si trovano le sue debolezze;
- b. la politica dell'ente per stabilire quali dimensioni di funding e quali mercati sono significativi per l'ente (e se questa è sufficiente);
- c. l'orizzonte temporale previsto dall'ente per la migrazione a un profilo di funding diverso, se necessario o desiderato, tenendo presente che vi possono essere rischi sottesi se la migrazione verso il nuovo assetto finale è troppo veloce o troppo lenta; e
- d. se il piano di funding contiene diverse strategie e chiare procedure di gestione per l'attuazione tempestiva di cambiamenti strategici.

421. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di funding dell'ente sia adeguatamente attuato. Come minimo, dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se il piano di funding sia adeguatamente documentato e comunicato a tutto il personale interessato;
- b. se il piano di funding sia integrato nelle operazioni giornaliere dell'ente, nello specifico nel processo decisionale del funding; e

422. Inoltre, le autorità competenti possono prendere in considerazione se l'ente è in grado di conciliare il piano di funding con i dati forniti alle autorità competenti nel modello del piano di funding.

423. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la qualità dei processi dell'ente volti a monitorare l'esecuzione del piano di funding e la sua capacità di reagire a eventuali scostamenti in modo tempestivo. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori quali:

- a. la qualità degli aggiornamenti alla (alta) dirigenza sull'attuale stato di esecuzione del piano di funding;
- b. se il piano di funding preveda misure fall-back alternative da attuare in caso di cambiamenti nelle condizioni di mercato; e
- c. la politica e la prassi dell'ente per quanto riguarda la regolare revisione e l'aggiornamento del piano di funding nel caso in cui il funding sia aumentato e differisca sensibilmente dal piano di funding.

8.5 Sintesi dei risultati e del punteggio

424. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di liquidità e di funding dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alle tabelle 9 e 10.

Tabella 9. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio al rischio di liquidità

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Non vi è alcun rischio osservabile derivante da disallineamenti (ad esempio delle scadenze, delle valute, ecc.). • La dimensione e la composizione della riserva di liquidità sono adeguate e appropriate. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) non sono rilevanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
2	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio delle scadenze, delle valute, ecc.) comportano un rischio basso. • Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è basso. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono bassi. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di reporting del rischio di liquidità sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli per il rischio di liquidità sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio dell'ente e la propensione/tolleranza al rischio.
3	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio delle scadenze, delle valute, ecc.) comportano un rischio medio. • Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è medio. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio di 	

		reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono di livello medio.	
4	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio delle scadenze, delle valute, ecc.) comportano un rischio elevato. • Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è elevato. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo, ecc.) sono di livello elevato. 	

Tabella 10. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio al rischio di funding

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Non vi è alcun rischio osservabile di impatto prudenziale notevole sull'ente, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Non vi è alcun rischio osservabile derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità. • Il rischio relativo alla stabilità del funding non è rilevante. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) non sono rilevanti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di funding e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di funding è robusto con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
2	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è basso, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è basso. • Il rischio relativo alla stabilità del funding è basso. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono bassi. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di reporting del rischio di funding sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli per il rischio di funding sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio dell'ente e la propensione/tolleranza al
3	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è medio, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è medio. • Il rischio relativo alla stabilità del funding è medio. • Altri fattori di rischio di funding 	

	controlli.	(ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono medi.	rischio.
4	Il rischio di un impatto prudenziale notevole sull'ente è elevato, considerando il livello di rischio intrinseco, nonché la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di funding dell'ente o dalla sua sostenibilità è elevato. • Il rischio relativo alla stabilità del funding è elevato. • Altri fattori di rischio di funding (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del funding, ecc.) sono elevati. 	

Titolo 9. Valutazione della liquidità nello SREP

9.1 Considerazioni di carattere generale

425. Le autorità competenti dovrebbero stabilire attraverso la valutazione della liquidità SREP se la liquidità detenuta dall'ente fornisca un'adeguata copertura dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding valutati in conformità con il titolo 8. Le autorità competenti dovrebbero anche determinare attraverso la valutazione della liquidità nello SREP se sia necessario stabilire requisiti di liquidità specifici per coprire i rischi che impattano sulla liquidità e sul funding ai quali un ente è o potrebbe essere esposto.

426. Le autorità competenti dovrebbero considerare le riserve di liquidità, la counterbalancing capacity e il profilo di funding dell'ente, nonché la sua ILAAP e le disposizioni, le politiche, le procedure e i meccanismi per la misurazione e la gestione del rischio di liquidità e di funding, come fattori determinanti per la sostenibilità economica (viability) dell'ente. La loro determinazione al riguardo dovrebbe essere riassunta e riflessa in un punteggio in base ai criteri specificati alla fine del presente titolo.

427. Gli esiti dell'ILAAP, ove applicabile e pertinente, dovrebbero rientrare nella conclusione dell'autorità competente sull'adeguatezza della liquidità.

428. Le autorità competenti dovrebbero condurre il processo SREP di valutazione della liquidità seguendo le seguenti fasi :

- a. valutazione complessiva della liquidità;
- b. determinazione della necessità di misure di liquidità specifiche;
- c. quantificazione del potenziale fabbisogno specifico di liquidità - calcoli del benchmark;
- d. articolazione di specifici requisiti di liquidità e
- e. determinazione del punteggio della liquidità.

9.2 Valutazione complessiva della liquidità

429. Per valutare se la liquidità detenuta da un ente fornisca una copertura adeguata a fronte dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le seguenti fonti di informazione:

- a. l'ILAAP dell'ente;

- b. i risultati della valutazione del rischio di liquidità;
- c. i risultati della valutazione del rischio di funding;
- d. l'esito dei calcoli del benchmark di vigilanza e
- e. altri input pertinenti (da ispezioni in loco, analisi del gruppo dei pari, prove di stress, ecc.).

430. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'affidabilità dell'ILAAP dell'ente, comprese le metriche per il rischio di liquidità e il rischio di funding utilizzate dall'ente.

431. Nel valutare il processo ILAAP dell'ente – incluse, se del caso, le metodologie interne per il calcolo dei requisiti di liquidità interna – le autorità competenti dovrebbero valutare se i calcoli ILAAP siano:

- a. credibili: se i calcoli/le metodologie utilizzati coprono adeguatamente i rischi che gli enti stanno cercando di fronteggiare e
- b. comprensibili: se vi sono una scomposizione chiara e una sintesi dei componenti sottostanti i calcoli ILAAP.

432. Per la valutazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente, le autorità competenti dovrebbero combinare le proprie valutazioni del rischio di liquidità e del rischio di funding; in particolare, dovrebbero tener conto delle conclusioni riguardanti:

- a. i rischi non coperti dai requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi il rischio di liquidità infragiornaliera e il rischio di liquidità oltre i 30 giorni;
- b. altri rischi non adeguatamente coperti e misurati dall'ente, come risultato di una sottostima dei deflussi, sovrastima degli afflussi, sovrastima del valore di liquidità delle attività di riserva o della counterbalancing capacity, o indisponibilità di attività liquide da un punto di vista operativo (attività non disponibili per la vendita, attività che sono vincolate, ecc.);
- c. concentrazioni specifiche di counterbalancing capacity e/o funding per controparte e/o prodotto/tipo;
- d. carenze di funding (funding gap) a specifiche fasce di scadenze a breve, medio e lungo termine;
- e. un'adeguata copertura dei funding gap in valute diverse;
- f. cliff-effect e

g. altri risultati delle prove di stress test di vigilanza sulla liquidità.

433. Le autorità competenti dovrebbero tradurre questa valutazione complessiva in un punteggio di liquidità, che dovrebbe riflettere il giudizio delle autorità competenti sulle minacce alla sostenibilità economica (viability) dell'ente che possono derivare da rischi che impattano sulla liquidità e sul funding.

9.3 Determinazione della necessità di requisiti di liquidità specifici

434. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito alla necessità di imporre specifici requisiti di liquidità a fini di vigilanza all'ente in base al proprio giudizio di vigilanza e a seguito del dialogo con l'ente, tenendo conto di quanto segue:

- a. il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente, nonché la valutazione di vigilanza su essi;
- b. informazioni dall'ILAAP dell'ente;
- c. la valutazione di vigilanza dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, compresa la valutazione del rischio di liquidità intrinseco, del rischio di funding intrinseco, e della gestione del rischio di liquidità e di funding e dei controlli, tenendo conto della possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possono incrementarsi a vicenda; e
- d. il potenziale del rischio di liquidità sistemico.

435. Quando le autorità competenti giungono alla conclusione che specifici requisiti di liquidità specifici sono necessari per fronteggiare problematiche legate alla liquidità e al funding, esse dovrebbero decidere sull'applicazione dei requisiti quantitativi di cui al presente titolo, e/o sull'applicazione dei requisiti qualitativi di cui al titolo 10.

436. Nel fissare requisiti di vigilanza strutturali e a lungo termine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la necessità di requisiti aggiuntivi di breve/medio periodo, come soluzione provvisoria per mitigare i rischi che permangono mentre i requisiti strutturali producono gli effetti desiderati.

437. Nel caso in cui le autorità competenti giungano alla conclusione che vi è un rischio elevato che il costo del funding dell'ente aumenterà in modo inaccettabile, esse dovrebbero valutare l'adozione di determinate misure, compresa l'imposizione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri (come trattati nel titolo 7) per compensare il maggiore impatto sul conto economico (P&L) se l'ente non può trasferire l'aumento dei costi del funding alla propria clientela, o la richiesta di modifiche alla struttura di funding per mitigare il rischio del costo del funding.

9.4 Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità

438. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento (benchmark) di vigilanza per la liquidità come strumenti quantitativi a supporto della propria valutazione intesa ad appurare se la liquidità detenuta dall'ente fornisca una solida copertura dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding. Tali benchmark dovrebbero essere utilizzati per fornire un punto di riferimento prudente, coerente, trasparente e comparabile in base al quale calcolare e confrontare specifici requisiti quantitativi di liquidità per gli enti.
439. Nello sviluppo dei benchmark di liquidità di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:
- a. i benchmark dovrebbero essere prudenti, coerenti e trasparenti;
 - b. i benchmark dovrebbero essere sviluppati utilizzando la valutazione di vigilanza dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding e le prove di stress di vigilanza sulla liquidità; le prove di stress di vigilanza sulla liquidità dovrebbero costituire una parte centrale del benchmark;
 - c. i benchmark dovrebbero fornire risultati e calcoli tali che le quantificazioni dei requisiti di liquidità per gli enti effettuate con modelli imprenditoriali e profili di rischio simili possano essere raffrontati; e
 - d. i benchmark dovrebbero aiutare le autorità di vigilanza a specificare il livello appropriato di liquidità per un ente.
440. Data la varietà dei diversi modelli imprenditoriali adottati dagli enti, il risultato delle analisi comparative (benchmark analysis) di vigilanza può non risultare adeguato in tutti i casi per tutti gli enti. Le autorità competenti dovrebbero affrontare tale criticità utilizzando il benchmark più adeguato ove siano disponibili alternative, e/o integrando i risultati dell'analisi comparativa con un giudizio che tenga conto di considerazioni specifiche per il modello imprenditoriale.
441. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'idoneità di tutti i benchmark applicati agli enti e rivederli e aggiornarli costantemente alla luce dell'esperienza nell'utilizzarli.
442. Quando prendono in considerazione benchmark di vigilanza per la determinazione di specifici requisiti di liquidità, nell'ambito del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e principi generali sottostanti i benchmark.
443. L'NSFR, in attesa della sua attuazione, può essere utilizzato come punto di ancoraggio per fissare requisiti specifici di liquidità quantitativa sul finanziamento stabile, se necessario.

444. Laddove le autorità competenti non abbiano sviluppato propri benchmark per la quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti possono applicare un benchmark seguendo le seguenti fasi:

- a. una analisi comparativa, in condizioni di stress, dei deflussi netti di cassa e delle attività liquide ammissibili su una serie di orizzonti temporali: fino a 1 mese (anche overnight), da 1 mese a 3 mesi e da 3 mesi a 1 anno; a tal fine, le autorità competenti dovrebbero proiettare deflussi netti (deflussi e afflussi lordi) e la counterbalancing capacity attraverso diverse fasce di scadenza, considerando le condizioni di stress (ad esempio una valutazione prudente sotto ipotesi di stress per le attività liquide versus una valutazione corrente in condizioni normali e dopo l'applicazione di scarti di valore (haircut)), sviluppando una fascia di scadenza in condizioni di stress per l'anno a venire;
- b. sulla base della valutazione della fascia di scadenza in condizioni di stress, una stima del periodo di sopravvivenza dell'ente;
- c. una determinazione del periodo di sopravvivenza minima desiderato/di vigilanza, tenuto conto del profilo di rischio dell'ente e delle condizioni di mercato e macroeconomiche; e
- d. se il periodo di sopravvivenza minimo desiderato/di vigilanza è più lungo del periodo corrente di sopravvivenza dell'ente, le autorità competenti possono stimare gli importi aggiuntivi delle attività liquide (riserve aggiuntive di liquidità) che l'ente deve detenere per estendere il proprio periodo di sopravvivenza al minimo richiesto.

445. Un input importante per i benchmark dell'autorità competente volti alla quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità sarà costituito da dati raccolti attraverso le segnalazioni di vigilanza a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla liquidità e sul funding stabile su base individuale e consolidata, e su altre metriche aggiuntive di monitoraggio della liquidità. La progettazione dei benchmark sarà influenzata dal contenuto di tali segnalazioni e l'attuazione dei parametri di riferimento dipenderà da quando le segnalazioni saranno disponibili.


446. Di seguito alcuni esempi di possibili approcci:

- a. Esempio 1: istituzione di una riserva di liquidità iniziale di 1 200 milioni di EUR. Gli afflussi e i deflussi cumulati stimati in condizioni di stress sono proiettati su un orizzonte temporale di 5 mesi. In questo orizzonte temporale l'ente si avvale della riserva di liquidità ogniqualvolta gli afflussi scendono al di sotto dei deflussi. Il risultato è che, nelle condizioni di stress definite, l'ente sarebbe in grado di sopravvivere per 4,5 mesi, ossia per un periodo più lungo del periodo minimo di sopravvivenza fissato dalle autorità di vigilanza (in questo esempio 3 mesi):

Tabella 11. Esempio illustrativo del parametro di riferimento (benchmark) per la quantificazione della liquidità


Orizzonte temporale in mesi	Deflussi cumulati	Afflussi cumulati	Deflussi netti cumulati	Posizione di liquidità netta (riserva - deflussi netti cumulati)	Liquidità disponibile al giorno 0
					1 200
1	511	405	106	1 094	
	598	465	133	1 067	
	659	531	128	1 072	
	787	563	224	976	
	841	642	199	1 001	
	933	693	240	960	
2	1 037	731	306	894	
	1 084	788	295	905	
	1 230	833	397	803	
	1 311	875	435	765	
	1 433	875	558	642	
	1 440	876	564	636	
3	1 465	882	583	617	
	1 471	889	582	618	
	1 485	891	594	606	
	1 485	911	574	626	
	1 492	916	576	624	
	1 493	916	577	623	
4	1 581	918	663	537	
	1 618	945	673	527	
	1 666	956	710	490	
	1 719	993	726	474	
	1 885	1 030	856	344	
	1 965	1 065	900	300	
5	2 078	1 099	980	220	
	2 192	1 131	1 061	139	Periodo di sopravvivenza
	2 415	1 163	1 252	-52	
	2 496	1 194	1 302	-102	
	2 669	1 224	1 445	-245	
	2 764	1 253	1 511	-311	

Figura 7. Esempio illustrativo di fissazione di uno specifico requisito quantitativo di liquidità



- b. Esempio 2: il periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza è fissato a 3 mesi. Una misura alternativa per fissare un periodo di sopravvivenza minimo, che può anche fronteggiare il timore della vigilanza che il divario tra afflussi e deflussi sia inaccettabilmente elevato, è quello di fissare un massimale (cap) sui deflussi. Nella figura sotto riportata, il meccanismo per la fissazione di un cap sui deflussi è indicato dalla barra orizzontale in nero. Un ente è tenuto a ridurre i propri deflussi a un livello inferiore al massimale. Il massimale può essere fissato per una o più fasce temporali e per i deflussi netti (al netto de gli afflussi) o i deflussi lordi. L'alternativa di aggiungere un requisito di riserva è indicata tuttavia nella terza colonna:

Figura 8. Esempio illustrativo di fissazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità



9.5 Articolazione dei requisiti specifici quantitativi di liquidità

447. Per articolare adeguatamente i requisiti specifici quantitativi di liquidità, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei seguenti metodi:

1. metodo 1 – richiede un LCR più elevato del minimo regolamentare (quando tale coefficiente è introdotto da regolamenti nazionali o UE), di dimensioni tali che le carenze individuate sono sufficientemente attenuate;
2. metodo 2 – richiede un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale che le carenze individuate sono sufficientemente attenuate; il periodo di sopravvivenza può essere impostato direttamente, come requisito, o indirettamente, fissando un massimale all'ammontare dei deflussi nelle fasce temporali considerate; le autorità competenti possono richiedere diverse tipologie di attività liquide (ad esempio attività ammissibili presso le banche centrali) per coprire i rischi non (adeguatamente) coperti dall'LCR;
3. metodo 3 – richiede un importo complessivo minimo di attività liquide o una counterbalancing capacity, come importo complessivo minimo o come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali che le carenze individuate sono sufficientemente attenuate; le autorità competenti possono stabilire requisiti per la composizione delle attività liquide, inclusi i requisiti operativi (ad esempio la convertibilità diretta in denaro o il deposito delle liquidità presso la banca centrale).

448. Le autorità competenti possono strutturare specifici requisiti quantitativi per il funding stabile richiedendo un livello minimo di funding stabile in termini di NSFR.

449. Per garantire la coerenza, le autorità competenti dovrebbero strutturare specifici requisiti quantitativi di liquidità in modo da ottenere risultati prudenziali ampiamente coerenti tra gli enti, tenendo presente che i tipi di requisiti previsti possono variare da un ente all'altro a causa delle situazioni individuali di questi. In aggiunta alla quantità, la struttura dovrebbe specificare la prevista composizione e natura del requisito. In tutti i casi, essa dovrebbe indicare il requisito di vigilanza ed i requisiti applicabili della direttiva 2013/36/UE. Le riserve di liquidità e la counterbalancing capacity dell'ente per soddisfare i requisiti di vigilanza dovrebbero essere disponibili per l'uso da parte dell'ente nei periodi di stress.

450. Nel fissare i requisiti specifici quantitativi di liquidità e comunicarli all'ente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente comunichi immediatamente a esse se non soddisfa i requisiti, o se non prevede di soddisfare i requisiti nel breve periodo. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tale comunicazione sia fatta senza indugio dall'ente, e accompagnata da un piano elaborato dall'ente per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti. Le autorità competenti dovrebbero valutare la fattibilità del progetto di ripristino dell'ente e adottare misure di vigilanza adeguate se il piano non è considerato fattibile. Nel

caso in cui il piano sia considerato fattibile, le autorità competenti dovrebbero: stabilire le necessarie misure di vigilanza provvisorie basate sulle circostanze dell'ente; monitorare l'attuazione del piano di ripristino; e monitorare attentamente la posizione di liquidità dell'ente, chiedendo a questo di aumentare la frequenza delle segnalazioni, se necessario.

451. Fermo restando quanto sopra, le autorità competenti possono inoltre fissare requisiti qualitativi sotto forma di restrizioni/massimali/limiti su disallineamenti, concentrazioni, propensione al rischio, restrizioni quantitative all'emissione di prestiti garantiti, ecc, in conformità con i criteri di cui al titolo 10 dei presenti orientamenti.

452. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei diversi metodi per la struttura di specifici requisiti quantitativi di liquidità:

Esempio di articolazione dei requisiti specifici

Dal 1° gennaio 2015 e fino a diversa indicazione, Banca X è tenuta a:

- a. metodo 1 – garantire che la propria counterbalancing capacity sia sempre pari o superiore ad esempio al 125% dei propri deflussi netti di liquidità come misurati nell'LCR.**
- b. metodo 2 – garantire che la propria counterbalancing capacity sia tale da garantire in ogni momento un periodo di sopravvivenza pari o superiore a 3 mesi, misurato in base a prove di stress di liquidità interna/fasce di scadenze (maturity ladder)/metriche specifiche sviluppate dall'autorità di vigilanza.**
- c. metodo 3 –**
 - garantire che la propria counterbalancing capacity sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR; o**
 - garantire che la propria counterbalancing capacity sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo di previsto per l'LCR.**
- d. metodo 4 – garantire che il proprio finanziamento stabile sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo previsto per l'NSFR.**

9.6 Sintesi dei risultati e del punteggio

453. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero valutare se le risorse di liquidità esistenti forniscano o meno una copertura solida dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati,

accompagnata da un punteggio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 12.

454. Con riferimento al processo della decisione congiunta (se del caso), le autorità competenti dovrebbero avvalersi della valutazione e del punteggio della liquidità per determinare se le risorse di liquidità sono adeguate.

Tabella 12. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio all'adeguatezza della liquidità

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente non comportano alcun rischio osservabile per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La counterbalancing capacity e le riserve di liquidità dell'ente sono ben al di sopra dei requisiti quantitativi specifici di vigilanza e dovrebbero rimanere invariate anche in futuro. • La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) non presentano alcun rischio osservabile in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente. • La libera circolazione della liquidità tra entità del gruppo, se del caso, non viene impedita, o tutte le entità hanno una counterbalancing capacity e riserve di liquidità in eccesso rispetto ai requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità plausibile e credibile che risulta potenzialmente efficace, se necessario.
2	La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La counterbalancing capacity e le riserve di liquidità dell'ente sono al di sopra dei requisiti quantitativi specifici di vigilanza, ma sussiste il rischio che non rimangano tali. • La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un livello di rischio basso in relazione alle attività e al modello

		<p>imprenditoriale dell'ente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano di emergenza della liquidità plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, risulta potenzialmente efficace se necessario.
3	<p>La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio medio per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La counterbalancing capacity e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi specifici di vigilanza, e vi è il timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. • La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un livello di rischio medio in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente. • La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano di emergenza della liquidità che potrebbe risultare non efficace.
4	<p>La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La counterbalancing capacity e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando in modo rapido e/o sono inferiori ai requisiti quantitativi specifici di vigilanza, e vi sono seri timori che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. • La composizione e la stabilità del funding a più lungo termine (> 1 anno) presentano un livello di rischio elevato

		<p>in relazione alle attività e al modello imprenditoriale dell'ente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione della liquidità tra le entità del gruppo, se del caso, è fortemente ostacolata. • L'ente non dispone di un piano di emergenza della liquidità capitale o ne possiede uno palesemente inadeguato.
--	--	--

Titolo 10. Valutazione SREP complessiva e applicazione di misure di vigilanza

10.1 Considerazioni di carattere generale

455. Il presente titolo tratta la combinazione dei risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP nella valutazione SREP complessiva. Esso affronta anche l'applicazione da parte delle autorità competenti di misure di vigilanza volte a fronteggiare le carenze individuate attraverso la valutazione degli elementi dello SREP. Le autorità competenti possono applicare le misure di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE (articoli 104 e 105) e al diritto nazionale nonché, ove applicabile, le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, o un'eventuale combinazione di tali misure.

456. Le autorità competenti dovrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza in base alle carenze individuate durante le valutazioni dei singoli elementi dello SREP e tenendo conto della valutazione SREP complessiva, incluso il punteggio, considerando quanto segue:

- a. la rilevanza delle carenze/vulnerabilità e il potenziale impatto prudenziale che comporta il non affrontare il problema (vale a dire se sia necessario affrontare il problema con una misura specifica);
- b. se le misure sono coerenti/proporzionate alla valutazione complessiva da parte delle autorità competenti di un particolare elemento dello SREP (e alla valutazione SREP complessiva);
- c. se le carenze/vulnerabilità sono già state fronteggiate/coperte da altre misure;
- d. se altre misure potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l'ente;
- e. il livello ottimale e la durata di applicazione della misura al fine di raggiungere l'obiettivo di vigilanza; e
- f. la possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possano essere correlati e/o possano incrementarsi a vicenda, necessitando un aumento della rigidità delle misure di vigilanza.

457. Nell'applicazione delle misure di vigilanza per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti quantitativi complessivi in materia di fondi propri e per la liquidità da applicare in base ai criteri specificati nei titoli 7 e 9.

458. Le autorità competenti possono adottare misure di vigilanza direttamente collegate ai risultati esiti di tutte le attività di vigilanza (ad esempio ispezioni in loco, valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e delle funzioni principali, ecc.) nel caso in cui i risultati esiti di tali attività richiedano l'immediata applicazione di misure di vigilanza volte a fronteggiare carenze rilevanti.

10.2 Valutazione SREP complessiva

459. Nel determinare la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP, in particolare:

- a. i rischi cui l'ente è o può essere esposto;
- b. la probabilità che la governance dell'ente, le carenze nei controlli e/o il modello imprenditoriale o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, o esporre l'ente a nuove fonti di rischio;
- c. se i fondi propri e le risorse di liquidità dell'ente forniscono una solida copertura di tali rischi; e
- d. il potenziale di una positiva e negativa interazione tra gli elementi (ad esempio le autorità competenti possono prendere in considerazione una forte posizione di capitale come un potenziale fattore attenuante per talune carenze individuate nell'area della liquidità e del funding o, al contrario, che una posizione di capitale debole possa esacerbare le problematiche in tale area).

460. Sulla base di tali considerazioni, le autorità competenti dovrebbero accertare la sostenibilità economica (viability) dell'ente, definita come la sua vicinanza a un punto di non sostenibilità (point of non-viability) sulla base dell'adeguatezza dei suoi fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello imprenditoriale o della strategia per coprire i rischi ai quali esso è o potrebbe essere esposto.

461. Sulla base di detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero:

- a. adottare le misure di vigilanza necessarie per fronteggiare le carenze (in aggiunta alle misure specifiche adottate per far fronte a risultanze specifiche delle valutazioni SREP);
- b. determinare future risorse e pianificazione di vigilanza per l'ente, incluso se l'ente debba essere posto nel programma di revisione prudenziale (supervisory examination programme);
- c. determinare la necessità delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE; e

- d. accertare se l'ente può essere considerato "in dissesto o a rischio di dissesto", ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

462. La valutazione SREP complessiva dovrebbe riflettersi in un punteggio basato sulle considerazioni di cui alla tabella 13 e chiaramente documentato in una sintesi annuale della valutazione SREP complessiva. Questa sintesi annuale dovrebbe includere anche il punteggio SREP complessivo e punteggi per gli elementi dello SREP, nonché le risultanze di attività di vigilanza condotte nel corso dei 12 mesi precedenti.

Tabella 13. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati non comportano alcun rischio osservabile alla sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni. • I meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente non destano preoccupazioni. • I rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non pongono rischi osservabili che hanno un impatto prudenziale significativo. • La composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni. • La posizione di liquidità e il profilo di funding dell'ente non destano preoccupazioni.
2	I rischi individuati comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione basso per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione basso per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente. • Sussiste un livello basso di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione basso relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti. • Sussiste un livello di preoccupazione basso per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente.
3	I rischi individuati comportano un livello di rischio medio per la	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione medio per il modello imprenditoriale e la

	sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<p>strategia dell'ente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione medio per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente. • Sussiste un livello medio di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione medio relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente. • L'ente potrebbe aver iniziato ad avvalersi della serie di opzioni previste nel suo piano di risanamento.
4	I rischi individuati comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (viability) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello imprenditoriale e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli interni dell'ente. • Sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale notevole derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di funding dell'ente. • L'ente può essersi avvalso di un numero significativo di opzioni previste nel suo piano di risanamento.
5	L'ente è considerato "in dissesto o a rischio di dissesto".	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un rischio immediato per la sopravvivenza dell'ente. • L'ente soddisfa le condizioni per essere ritenuto "in dissesto o a rischio di

	dissesto” come specificato all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE ⁹ .
--	--

463. Nello stabilire che un ente è “in dissesto o a rischio di dissesto”, come risulta da un punteggio SREP complessivo pari a di “F”, le autorità competenti dovrebbero confrontarsi con le autorità di risoluzione per consultarsi sulle risultanze seguendo la procedura prevista all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

10.3 Applicazione delle misure di capitale

464. Le autorità competenti dovrebbero imporre requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri impostando il TSCR in conformità con il processo e i criteri specificati al titolo 7.

465. In deroga ai requisiti di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, imporre misure di capitale aggiuntive, fra cui:

- a. richiedere all’ente di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/36/UE;
- b. limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento degli interessi da parte dell’ente agli azionisti, ai membri o ai possessori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nel caso in cui tale divieto non costituisca un evento di default dell’ente ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2013/36/UE; e/o
- c. richiedere all’ente di applicare un trattamento specifico delle attività in termini di requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera d, della direttiva 2013/36/UE.

10.4 Applicazione delle misure di liquidità

466. Le autorità competenti dovrebbero imporre requisiti specifici in materia di liquidità in conformità con il processo e i criteri specificati al titolo 9.

⁹ In particolare, l'autorità competente ritiene che 1) l'ente viola o vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, per ragioni quali, fra l'altro, il fatto che l'ente ha subito o potrebbe subire perdite che riducono l'intero ammontare o un ammontare significativo dei suoi fondi propri; 2) le attività dell'ente sono, vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che le attività dell'ente, nel futuro prossimo, saranno inferiori alle sue passività; o 3) l'ente non è o vi sono elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, non sarà in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.

L'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE individua anche criteri relativi al finanziamento pubblico straordinario (extraordinary public support) per determinare se un ente è "in dissesto o a rischio di dissesto", ma questi criteri non vengono presi in considerazione nello SREP e nella determinazione fatta da parte delle autorità competenti.

467. In deroga ai requisiti specifici quantitativi che sono trattati nel paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, imporre misure di liquidità aggiuntive, fra cui:

- a. imporre requisiti di liquidità specifici, incluse le restrizioni sui disallineamenti delle scadenze tra attività e passività, a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE; e/o,
- b. imporre altre misure amministrative, inclusi gli oneri prudenziali, a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza

468. Per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti possono valutare l'applicazione di misure che non siano direttamente collegate a requisiti quantitativi in materia di capitale o liquidità. Questa sezione fornisce un elenco non esaustivo delle possibili misure di vigilanza che possono essere applicate in base agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE.

Analisi del modello imprenditoriale

469. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella BMA prevedono probabilmente che venga richiesto all'ente di adeguare i meccanismi di governance e di controllo per favorire l'attuazione del modello imprenditoriale e della strategia, o di limitare alcune attività del business.

470. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere all'ente di apportare modifiche ai sistemi di gestione e controllo del rischi, o ai meccanismi di governance, al fine di allinearsi al modello imprenditoriale o alla strategia desiderati, anche includendo:

- a. un adeguamento del piano finanziario previsto nella strategia, se questo non è supportato da una pianificazione del capitale interno o da ipotesi credibili;
- b. la necessità di modificare le strutture organizzative, di rafforzare la gestione del rischio e le funzioni di controllo e i meccanismi a supporto dell'attuazione del modello imprenditoriale o della strategia; e/o
- c. la necessità di modificare e rafforzare i sistemi informatici (IT) per supportare l'attuazione del modello imprenditoriale e della strategia.

471. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere all'ente di apportare modifiche al modello imprenditoriale o alla strategia se:

- a. essi non sono supportati da opportuni meccanismi di tipo organizzativo, di governance, o di controllo e gestione del rischio;
- b. essi non sono supportati da piani patrimoniali e operativi, inclusa l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, umane e tecnologiche (IT); e/o
- c. la strategia comporta un aumento del rischio sistemico o costituisce una minaccia per la stabilità finanziaria.

472. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. imporre agli enti di ridurre il rischio intrinseco nei prodotti che essi sviluppano/distribuiscono, anche attraverso:
 - la richiesta di modifiche ai rischi intrinseci in talune offerte di prodotti e/o
 - la richiesta di miglioramenti nei meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e la manutenzione dei prodotti;
- b. imporre all'ente di ridurre il rischio intrinseco nei suoi sistemi, ad esempio:
 - richiedendo miglioramenti ai sistemi o aumentando il livello di investimento o accelerando la realizzazione di nuovi sistemi; e/o
 - richiedendo miglioramenti ai meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e la manutenzione di sistemi.

Governance e controlli interni dell'ente

473. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente possono incentrarsi sulla richiesta all'ente di rafforzare i meccanismi di governance e di controllo, o di ridurre il rischio intrinseco nei suoi prodotti, sistemi e operazioni.

474. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di apportare modifiche ai propri meccanismi di governance complessivi e all'organizzazione, anche mediante la richiesta di:
 - modifiche alla struttura organizzativa o funzionale, comprese le linee di reporting;
 - modifiche alle politiche di rischio o alle modalità con le quali esse sono sviluppate e attuate in tutta l'organizzazione; e/o

- o un aumento della trasparenza dei meccanismi di governance;
- b. richiedere all'ente di apportare modifiche all'organizzazione, alla composizione o agli accordi di lavoro (working arrangements) dell'organo di amministrazione;
- c. richiedere all'ente di rafforzare i propri sistemi di gestione del rischio, anche mediante la richiesta di:
 - o modifiche (una riduzione) alla propensione al rischio, ovvero alle modalità di governance per l'impostare la propensione al rischio, nonché allo sviluppo della strategia del rischio complessiva;
 - o miglioramenti nelle procedure e nei modelli ICAAP o ILAAP, quando questi non siano ritenuti idonei allo scopo;
 - o miglioramenti nelle capacità delle prove di stress e nel programma complessivo delle prove di stress; e/o
 - o miglioramenti nei piani di emergenza;
- d. richiedere all'ente di rafforzare il proprio assetto e le funzioni dei controlli interni, anche mediante la richiesta di:
 - o indipendenza e dotazione di personale adeguato alla funzione di audit interno; e/o
 - o miglioramenti nel processo di reportistica interna per garantire che l'informativa all'organo di amministrazione sia adeguata;
- e. richiedere all'ente di migliorare i sistemi informativi o i meccanismi per la continuità operativa, ad esempio prevedendo:
 - o miglioramenti nell'affidabilità dei sistemi; e/o
 - o sviluppo e test dei piani di continuità operativa.

475. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. apportare modifiche alle politiche di remunerazione; e/o
- b. limitare la remunerazione variabile in proporzione ai ricavi netti.

Rischio di credito e di controparte

476. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio di credito e di controparte e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

477. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. coinvolgere in modo più attivo l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni in materia di credito;
- b. migliorare i sistemi di misurazione del rischio di credito;
- c. migliorare i controlli sui processi del credito e/o
- d. migliorare la gestione, la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali.

478. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. applicare una specifica politica per gli accantonamenti e – ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili – imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti;
- b. applicare valori minimi (o massimali (cap)) ai parametri interni di rischio e/o alle ponderazioni del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al rischio per specifici prodotti, settori o tipi di debitori;
- c. applicare scarti di valore (haircut) più elevati al valore della garanzia reale e/o
- d. detenere fondi propri aggiuntivi per compensare la differenza tra il valore contabile degli accantonamenti e una valutazione prudente delle attività (risultato della verifica della qualità dell'attivo (asset quality review)) indicando le perdite attese non coperte dalle disposizioni contabili.

479. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. ridurre le grandi esposizioni o altre fonti di rischio di concentrazione del credito;
- b. rendere più restrittivi i criteri di concessione del credito per tutte o per alcune categorie di prodotti o di debitori; e/o
- c. ridurre la propria esposizione verso specifici strumenti (ad esempio mutui, export finance, immobili commerciali, cartolarizzazioni, ecc.), verso categorie di debitori, settori, paesi, ecc., o acquisire una protezione;

480. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di migliorare la qualità e la frequenza delle informative sul rischio di credito all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza.

Rischio di mercato

481. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio di mercato e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrano sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

482. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell'ente di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di mercato, anche attraverso:

- a. il miglioramento delle prestazioni dei modelli interni dell'ente o della sua capacità di test retrospettivi (back-testing) o prove di stress;
- b. il miglioramento della qualità e della frequenza dell'informativa sul rischio di mercato all'alta dirigenza dell'ente e/o
- c. la richiesta di audit più frequenti e approfonditi sull'attività di mercato.

483. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. limitare gli investimenti in alcuni prodotti quando le politiche e le procedure dell'ente non assicurano che il rischio di questi prodotti sarà adeguatamente coperto e controllato;
- b. richiedere all'ente di presentare un piano per ridurre gradualmente la propria esposizione in attività in dissesto (distressed) e/o in posizioni illiquide e/o
- c. richiedere la cessione di prodotti finanziari quando i processi di valutazione dell'ente non producono valutazioni conservative conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013.

484. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di ridurre il livello di rischio di mercato intrinseco (tramite copertura o vendita di attività), nei casi in cui carenze significative sono state individuate nei sistemi di misurazione dell'ente; e/o
- b. richiedere all'ente di aumentare l'importo dei derivati regolati tramite controparti centrali (CCP).

Rischio operativo

485. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio operativo e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

486. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di coinvolgere più attivamente l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni sulla gestione del rischio operativo;
- b. richiedere all'ente di considerare il rischio operativo intrinseco in sede di approvazione di nuovi prodotti e sistemi; e/o
- c. richiedere all'ente di migliorare i sistemi di individuazione e misurazione del rischio operativo.

487. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. imporre all'ente di ridurre il grado di esternalizzazione e/o
- b. richiedere all'ente di mitigare l'esposizione al rischio operativo (ad esempio con assicurazioni, mediante l'introduzione di più punti di controllo, ecc.).

Rischio di tasso di interesse da attività non destinate alla negoziazione

488. Indipendentemente dal requisito di detenere fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di misure di vigilanza nei seguenti casi:

- a. se il rischio di tasso di interesse da attività non di negoziazione è presente ed è rilevate (cfr. il titolo 8);
- b. nei casi in cui i risultati dello SREP rivelino carenze nella valutazione da parte dell'ente del livello intrinseco dell'IRRBB e nei meccanismi di gestione e di controllo associati; o
- c. se l'ente segnala che il suo valore economico può diminuire di oltre il 20% dei fondi propri ("shock standard") a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

489. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze individuate nella propria capacità di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di tasso di interesse da attività non di negoziazione, ad esempio al fine di:

- a. migliorare la sua capacità nelle prove di stress e/o
- b. migliorare la reportistica delle informazioni sulla gestione della liquidità all'organo di amministrazione dell'ente.

490. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di applicare variazioni ai limiti interni per ridurre i rischi intrinseci nelle attività, nei prodotti e nei sistemi.

491. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono imporre obblighi segnaletici aggiuntivi o più frequenti sulle posizioni IRRBB dell'ente.

492. La misura o le misure utilizzate in risposta all'applicazione dello shock standard dovrebbero dipendere dalla complessità del metodo di calcolo utilizzato e dall'appropriatezza dello shock standard e dal livello del valore economico. Se la riduzione del valore economico viene determinata con un metodo di calcolo relativamente semplice o standard, le autorità competenti possono richiedere inizialmente informazioni aggiuntive, possibilmente interne. Se, tuttavia, la riduzione è basata sui risultati di un modello più complesso in merito al quale le autorità competenti hanno più informazioni, esse possono effettuare una valutazione della misura o delle misure appropriate più rapidamente. In quest'ultimo caso, la scelta della misura dovrebbe tenere conto dei risultati della valutazione dell'IRRBB effettuata conformemente al titolo 6 dei presenti orientamenti.

Rischio di liquidità

493. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. imporre requisiti sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi:
 - o requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell'ente nei confronti di controparti, valuta, ecc. e/o
 - o massimali (cap), limiti o restrizioni sulle concentrazioni di funding;
- b. imporre restrizioni su disallineamenti delle scadenze contrattuali o comportamentali nel breve termine tra attività e passività, inclusi:
 - o limiti sui disallineamenti delle scadenze (in specifiche fasce temporali) tra attività e passività;

- limiti sui periodi minimi di sopravvivenza e/o
- limiti sulla dipendenza da certe fonti di finanziamento a breve termine, come ad esempio il funding sul mercato monetario.

494. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono imporre all'ente un obbligo di segnalare con maggiore frequenza le posizioni di liquidità, incluse:

- a. la frequenza della copertura di liquidità e/o della segnalazione sul finanziamento stabile netto e/o
- b. la frequenza e la granularità di altre segnalazioni sulla liquidità, come "metriche di monitoraggio aggiuntive".

495. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere che siano intraprese azioni per fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell'ente di identificare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche attraverso:

- a. il potenziamento della capacità dell'ente di effettuare prove di stress per migliorare la propria capacità di individuare e quantificare le fonti significative del rischio di liquidità per l'ente;
- b. il rafforzamento della capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide;
- c. il miglioramento del piano di emergenza di liquidità (liquidity contingency plan) dell'ente e del complesso degli indicatori di allarme precoce (early warning indicators); e/o
- d. il miglioramento della comunicazione delle informazioni sulla gestione della liquidità all'organo di amministrazione dell'ente.

Rischio di funding

496. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere che sia intrapresa un'azione per modificare il profilo di funding dell'ente, includendo:

- a. la riduzione della dipendenza dell'ente da alcuni mercati di funding (potenzialmente volatili), quali il funding all'ingrosso;
- b. la riduzione della concentrazione del profilo di funding dell'ente con riferimento alle controparti, ai picchi nel profilo delle scadenze a lungo termine, a (disallineamenti delle) valute, ecc.; e/o

- c. la riduzione della quantità delle attività vincolate dell'ente, potenzialmente distinguendo tra attività interamente vincolate e overcollateralisation (ad esempio per le obbligazioni garantite, i margini, ecc.).

497. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere segnalazioni aggiuntive o più frequenti sulle posizioni di funding dell'ente, inclusi:

- a. l'aumento della frequenza delle segnalazioni regolamentari relative al monitoraggio del profilo di funding (ad esempio la segnalazione dell'NSFR e delle "metriche di monitoraggio aggiuntive"); e/o
- b. l'aumento della frequenza delle segnalazioni all'autorità di vigilanza relative al piano di funding dell'ente.

498. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze individuate nei controlli dell'ente sul rischio di funding, inclusi:
 - o il miglioramento delle informative all'organo di amministrazione dell'ente sulla gestione del rischio di funding;
 - o la rielaborazione o il rafforzamento del piano di funding e/o
 - o la fissazione di limiti alla propensione/tolleranza al rischio dell'ente;
- b. migliorare le capacità dell'ente di effettuare prove di stress, richiedendo all'ente di prevedere un periodo di stress più lungo.

10.6 Interazione tra misure di vigilanza e misure di intervento precoce

499. In aggiunta alle misure di vigilanza di cui al presente titolo, le autorità competenti possono applicare misure di intervento precoce come specificate all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, che sono destinate a integrare la serie delle misure di vigilanza previste agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE.

500. Le autorità competenti dovrebbero applicare misure di intervento precoce fatte salve le altre misure di vigilanza, e nell'applicare le misure di intervento precoce dovrebbero scegliere la misura o le misure più idonee a garantire una risposta che sia proporzionata alle specifiche circostanze.

10.7 Interazione tra misure di vigilanza e misure macroprudenziali

501. Se un ente è soggetto a misure macroprudenziali, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. se, in virtù del fatto che l'ente utilizza modelli approvati dalla vigilanza per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, la vulnerabilità/carenza specifica cui la misura macroprudenziale è indirizzata è omessa dagli effetti della misura a causa delle sue caratteristiche (ad esempio se la misura macroprudenziale aumenta la ponderazione del rischio per determinate classi di esposizione, ciò significa che la misura riguarderebbe solo gli enti che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti minimi in materia di fondi propri per il rischio di credito e, quindi, gli enti che applicano metodi IRB non ne sarebbero interessati direttamente); e
- b. se la misura macroprudenziale fronteggia adeguatamente rischi/ vulnerabilità/ carenze di un particolare ente, se del caso.

502. Se la misura macroprudenziale, a causa delle sue specificità, non copre un ente in particolare (come sopra illustrato), le autorità competenti possono considerare di estendere gli effetti della misura a tale ente direttamente (ad esempio applicando ponderazioni di rischio equivalenti per alcune classi di esposizioni cui la misura macroprudenziale è rivolta).

503. Se la valutazione SREP stabilisce che la misura macroprudenziale non fronteggia adeguatamente il livello di rischio o le carenze presenti nell'ente (ossia l'ente è esposto o comporta un livello di rischio più elevato rispetto a quello cui la misura macroprudenziale si rivolge, o le carenze individuate sono più significative di quelle oggetto della misura), le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare la misura macroprudenziale con misure aggiuntive specifiche per l'ente.

Titolo 11. Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

504. Il presente titolo tratta l'applicazione delle procedure e della metodologia comuni dello SREP come specificate nei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle loro entità. Esso fornisce inoltre collegamenti con il processo della valutazione congiunta (joint assessment) e il processo della decisione congiunta (joint decision) ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione con riferimento alle condizioni per l'applicazione del processo della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente¹⁰.

11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

505. Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino ai gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità economica (viability) del gruppo nel suo insieme, così come per le sue singole entità. Ciò può essere svolto dividendo il processo in due fasi: 1) le autorità competenti svolgono una valutazione iniziale delle entità sotto la loro diretta supervisione e 2) le autorità competenti discutono congiuntamente e completano la valutazione all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 della direttiva 2013/36/UE.

506. In conformità con l'ambito di applicazione dei presenti orientamenti, come discusso nel titolo 1:

- a. le autorità di vigilanza a livello consolidato dovrebbero svolgere la valutazione iniziale dell'impresa madre e del gruppo di enti a livello consolidato; e
- b. le autorità competenti dovrebbero svolgere la valutazione iniziale delle entità sottoposte alla loro vigilanza (a livello individuale o subconsolidato, se del caso).

507. Nel caso in cui i presenti orientamenti si applichino alle filiazioni di un gruppo transfrontaliero come specificato nel paragrafo precedente, le autorità competenti per le filiazioni, al momento di effettuare la propria valutazione iniziale, prendono in considerazione innanzitutto gli enti su base individuale, ossia valutano il modello imprenditoriale, la strategia, la governance e i controlli interni dell'ente, i rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità, e l'adeguatezza del capitale e della liquidità di un'entità come se questa fosse un ente autonomo. I risultati di tali valutazioni iniziali, se del caso, dovrebbero anche includere l'individuazione delle vulnerabilità principali del contesto transfrontaliero o del gruppo, che possono riferirsi alla dipendenza di un ente dall'impresa

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

madre/dal gruppo per il funding, il capitale, il supporto tecnologico, ecc. Nelle loro valutazioni iniziali condotte su base individuale, le autorità competenti dovrebbero anche rappresentare i punti di forza e i fattori attenuanti relativi all'entità facente parte del gruppo, che possono essere legati al supporto tecnologico del gruppo, alle modalità di sostegno finanziario, ecc.

508. I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, compresi, se individuati, i giudizi sulle dipendenze principali dall'impresa madre/dal gruppo, dovrebbero servire come input nel processo di valutazione e decisione congiunta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, e dovrebbero pertanto essere discusse dalle autorità competenti all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza stabiliti ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE.
509. A seguito delle discussioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza e dei risultati del processo di valutazione congiunta, le autorità competenti dovrebbero finalizzare le proprie valutazioni SREP, apportando i necessari aggiustamenti in base agli esiti delle discussioni nel collegio.
510. Nel caso in cui una valutazione iniziale di un'autorità competente riveli carenze specifiche relative a posizioni infragruppo (ad esempio un'alta concentrazione di esposizioni verso l'impresa madre, una dipendenza dal funding infragruppo, timori circa la sostenibilità della strategia di un'entità, ecc.) che incidono negativamente sulla sostenibilità economica (viability) complessiva dell'entità su base individuale, le autorità competenti dovrebbero, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, discutere se la valutazione finale di un ente debba essere modificata tenendo conto della dimensione complessiva del gruppo, includendo il modello imprenditoriale del gruppo consolidato, la strategia, nonché l'esistenza di accordi di sostegno finanziario infragruppo e le loro caratteristiche specifiche.
511. Le autorità competenti dovrebbero discutere e coordinare le seguenti attività all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza:
- a. pianificazione, inclusa la frequenza, e scadenze per lo svolgimento della valutazione dei vari elementi dello SREP per il gruppo consolidato e le sue entità per favorire la preparazione delle relazioni sui rischi del gruppo e sul rischio di liquidità necessarie per l'adozione delle decisioni congiunte di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE;
 - b. i dettagli dell'applicazione dei benchmark utilizzati per la valutazione degli elementi dello SREP;
 - c. il metodo di valutazione e assegnazione di un punteggio alle sottocategorie di rischio su base individuale, se tali sottocategorie sono state individuate come significative;

- d. input richiesti all'ente a livello consolidato e a livello individuale al fine di condurre la valutazione degli elementi dello SREP, inclusi quelli derivanti dall'ICAAP e dall'ILAAP;
- e. i risultati della valutazione, inclusi i punteggi SREP assegnati ai vari elementi, nonché la valutazione SREP complessiva e il punteggio SREP complessivo a livello consolidato e individuale. Nel discutere la valutazione dei rischi individuali per il capitale e la liquidità, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sui rischi individuati come significativi per le rispettive entità; e
- f. misure di vigilanza pianificate e misure di intervento precoce, se del caso.

512. Nel preparare la sintesi della valutazione SREP complessiva per il gruppo transfrontaliero e le relative entità, le autorità competenti dovrebbero strutturare la sintesi in modo tale da agevolare la compilazione dei modelli per la relazione SREP, la relazione sui rischi del gruppo, la valutazione del rischio di liquidità e i modelli di relazione sulla valutazione del rischio di liquidità del gruppo richiesti per la decisione congiunta (joint decision, JD) di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione del processo della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente.

11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

513. L'accertamento dell'adeguatezza patrimoniale e dei requisiti in conformità con il processo riportato al titolo 7 per i gruppi transfrontalieri è parte della procedura di decisione congiunta delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

514. L'esercizio dei poteri di vigilanza e l'adozione di misure di vigilanza, anche per quanto riguarda l'imposizione di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) a livello consolidato o individuale, come specificato nel titolo 7, dovrebbero essere subordinati alla decisione congiunta delle autorità competenti a norma dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

515. Per gli enti impresa madre o per le filiazioni di un gruppo transfrontaliero, l'applicazione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE nel contesto dell'articolo 103 di detta direttiva deve essere condotta secondo il processo di decisione congiunta previsto all'articolo 113 della stessa direttiva.

516. Nel contesto delle discussioni sull'adeguatezza del livello dei fondi propri e la determinazione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la valutazione della rilevanza dei rischi e delle carenze individuate sia a livello consolidato sia di singola entità (vale a dire quali rischi sono rilevanti per il gruppo nel suo insieme e quali sono rilevanti per una singola entità) e il livello dei fondi propri necessari a coprire tali rischi;
- b. nel caso in cui le carenze individuate siano comuni a tutti gli enti (ad esempio stesse carenze nella governance presenti in tutte le entità, o carenze nei modelli utilizzati in più entità), il coordinamento della valutazione e della risposta di vigilanza e, in particolare, la decisione se debbano essere intraprese misure a livello consolidato o, in proporzione, a livello individuale per le entità nelle quali sono presenti le carenze comuni;
- c. i risultati delle valutazioni dell'ICAAP e i giudizi sull'affidabilità dei calcoli dell'ICAAP e sul loro utilizzo come input per determinare requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri;
- d. i risultati dei calcoli con benchmark di vigilanza utilizzati per stabilire requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per tutte le entità del gruppo e a livello consolidato; e
- e. requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri da imporre alle entità e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti finali in materia di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale.

517. Per stabilire il TSCR come specificato al titolo 7, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione lo stesso livello di applicazione degli obblighi in materia di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il TSCR e altre misure di capitale, se del caso, dovrebbero essere fissati a livello consolidato e a livello individuale per le entità che operano in altri Stati membri. Per il livello subconsolidato, il TSCR e altre misure di capitale dovrebbero coprire solo l'impresa madre del gruppo subconsolidato al fine di evitare il doppio conteggio dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri considerati dalle autorità competenti per le filiazioni in altri Stati membri.

11.3 Valutazione della liquidità nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

518. Per quanto riguarda l'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione "questioni" significative e/o "risultanze" rilevanti almeno nei casi in cui:

- a. specifici requisiti quantitativi di liquidità sono proposti da parte delle autorità competenti e/o

- b. misure diverse dai requisiti specifici quantitativi di liquidità sono proposte dalle autorità competenti e il punteggio assegnato al rischio di liquidità e/o al rischio di funding è pari a “3” o a “4”.

11.4 Applicazione di altre misure di vigilanza

519. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui gruppi transfrontalieri e sulle loro entità dovrebbero discutere e coordinare, ove possibile, l’applicazione di tutte le misure di vigilanza e di intervento precoce nei confronti del gruppo e/o delle sue entità rilevanti al fine di garantire che le misure più appropriate siano costantemente applicate alle vulnerabilità individuate, tenendo conto della dimensione del gruppo, incluse le interdipendenze e gli accordi infragruppo, come illustrato in precedenza.

Titolo 12. Disposizioni finali e attuazione

520. I presenti orientamenti sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2016:

- a. CEBS – *Orientamenti sull'applicazione del processo di revisione prudenziale nell'ambito del secondo pilastro (GL03) del 25 gennaio 2006;*
- b. CEBS – Sezione “Guida per le autorità di vigilanza” degli *Orientamenti sugli aspetti tecnici della gestione del rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione nel quadro del processo di revisione prudenziale del 3 ottobre 2006;*
- c. CEBS – *Orientamenti sulla gestione del rischio di concentrazione nell'ambito del processo di revisione prudenziale (GL31) del 2 settembre 2010;*
- d. CEBS – *Orientamenti per la valutazione congiunta degli elementi oggetto del processo di revisione e valutazione prudenziale e decisione congiunta per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale dei gruppi transfrontalieri (GL39) del 7 aprile 2010; e*
- e. ABE – *Orientamenti sulle misure di capitale relative a prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2013/02) del 20 dicembre 2013.*

521. Le autorità competenti dovrebbero dare attuazione ai presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive procedure di vigilanza entro il 1° gennaio 2016.

522. Specifiche disposizioni nei presenti orientamenti sono soggette alle seguenti disposizioni transitorie, anche se le autorità competenti possono accelerare la transizione a propria discrezione:

- a. l'attuazione del metodo per la diversificazione dei rischi e la composizione dei fondi propri per coprire il TSCR, come definito al titolo 7, non è necessaria fino al 1° gennaio 2019; e
- b. la struttura di requisiti quantitativi con riferimento al NSFR come specificato nei titoli 9 e 10 non è necessaria fino a quando le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non vengano specificate e siano entrate in vigore.

523. Nell'attuare i presenti orientamenti, in particolare i titoli 7, 10 e 11, le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'adeguatezza del capitale e la valutazione SREP complessiva, la determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri e l'imposizione di altre

misure di capitale non pregiudichino e non compromettano la conformità dell'ente al requisito (floor) di Basilea I di cui all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Allegati

Allegato 1. Rischio operativo, esempi di collegamenti tra fattori di rischio e perdite

Per illustrare in che modo il rischio operativo si manifesta, è necessario comprendere la relazione tra i fattori di un evento specifico di rischio e l'impatto (cioè l'esito) dell'evento di rischio. Alcuni esempi sono riportati nella seguente tabella¹¹.

	Fattore	Evento di rischio	Tipi di impatto (esiti)
Persone	Incendio doloso –atto intenzionale commesso da una persona	Incendio – l'evento	<ul style="list-style-type: none"> • Morte/lesioni • Perdita finanziaria/costo • Danni alla proprietà • Disagi per i clienti
Processo	Errore manuale	Conti inesatti	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita finanziaria • Rilavorazione dei conti
Sistemi	Guasto al software informatico	Bancomat fuori servizio/non disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Reclami dei clienti • Compensazione • Danno reputazionale • Censura normativa
Esterno	Tempesta di neve molto grave	Edifici inaccessibili/richiesta di dispositivi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Disagi per i clienti • Perdita finanziaria • Costi di riparazione

¹¹ La causa a monte genera un evento di rischio che comporta un impatto o esiti multipli, alcuni dei quali sono quantificabili.

Allegato 2. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di governance e controlli interni dell'ente

1. Articoli 73-74, 88, 91-96 e 98 della direttiva 2013/36/UE
2. ABE – *Orientamenti sull'organizzazione interna (GL on internal governance)*.
3. ABE – *Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave (GL on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders) (ABE/GL/2012/06)*.
4. CEBS – *Orientamenti sulle prove di stress (GL on stress testing)*.
5. ABE – *Orientamenti sulle politiche e prassi di remunerazione (GL on remuneration policies and practices)*.
6. ABE – *Norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione dei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE (Regulatory Technical Standards on the assessment of recovery plans under Article 6(8) of Directive 2014/59/EU)*.
7. ABE – *Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto dei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE (Regulatory Technical Standards on the content of recovery plans under Article 5(10) of Directive 2014/59/EU)*.
8. ABE – *Orientamenti sul tasso di sconto nominale applicabile alla remunerazione variabile (Guidelines on the applicable notional discount rate for variable remuneration) (ABE/GL/2014/01)*
9. Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014 with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration) (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).
10. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Principi per un'efficace aggregazione dei dati sul rischio e segnalazione del rischio (Principles for effective risk data aggregation and risk reporting)*, gennaio 2013
11. Consiglio per la stabilità finanziaria, *Principi per un quadro di propensione al rischio efficace (Principles for An Effective Risk Appetite Framework)*, novembre 2013

12. Consiglio per la stabilità finanziaria, *Guida all'interazione di vigilanza con gli enti finanziari sulla cultura del rischio (Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture)*, 2014

Allegato 3. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di rischi che impattano sul capitale

Rischio di credito e di controparte

1. Requisiti patrimoniali per il rischio di credito - Principi generali (articoli 107-110 del regolamento (UE) n. 575/2013)
2. Calcoli dei fondi propri di primo pilastro - Metodo standard (articoli 111-141 del regolamento (UE) n. 575/2013)
3. Metodo interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali - Metodo basato sui rating interni (articoli 142-191 del regolamento (UE) n. 575/2013)
4. Attenuazione del rischio di credito (counterparty credit risk) (articoli 192-241 del regolamento (UE) n. 575/2013)
5. Cartolarizzazione (articoli 242-270 del regolamento (UE) n. 575/2013)
6. Rischio di controparte (articoli 271-311 del regolamento (UE) n. 575/2013)
7. Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di regolamento (articoli 378-380 del regolamento (UE) n. 575/2013)
8. Esposizioni al trasferimento del rischio di credito (transferred credit risk) (articoli 404-410 del regolamento (UE) n. 575/2013)
9. Regime delle grandi esposizioni (articoli 395-401 del regolamento (UE) n. 575/2013)
10. ABE – *Norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni di vigilanza (esposizioni forborne ed esposizioni deteriorate)*

Rischio di mercato

1. Requisiti generali per il portafoglio di negoziazione (articoli 102-106 del regolamento (UE) n. 575/2013)
2. Calcoli dei fondi propri di primo pilastro (articoli 325-377 del regolamento (UE) n. 575/2013)
3. Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) (articoli 381-386 del regolamento (UE) n. 575/2013)
4. Metodo interno per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito nel portafoglio di negoziazione (articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE)

5. Rischio di carenza di liquidità (articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)
6. Rischio di base (basis risk) (articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE)
7. Posizione di sottoscrizione (underwriting position) (articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE)
8. Prove di stress svolte dagli enti che utilizzano modelli interni (articolo 98, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE)
9. Rettifiche di valore per posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione (articolo 98, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE)

Rischio operativo

1. Requisiti generali per la gestione dei rischi operativi (articoli 76-78 e 85 della direttiva 2013/36/UE)
2. Principi generali che disciplinano l'uso di diversi metodi per calcolare i requisiti in materia di fondi propri (articoli 312-314 del regolamento (UE) n. 575/2013)
3. Metodo base (BIA) (articoli 315-316 del regolamento (UE) n.575/2013)
4. Metodo standardizzato (SA) (articoli 317-320 del regolamento (UE) n. 575/2013)
5. Metodi avanzati di misurazione (AMA) (articoli 317-320 del regolamento (UE) n. 575/2013)
6. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *Principi della buona gestione del rischio operativo*, giugno 2011

Rischio di tasso di interesse da attività non di negoziazione

1. Requisiti generali per il rischio di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (articolo 84 della direttiva 2013/36/UE)
2. Impatto sul valore economico di una variazione dei tassi di interesse di 200 punti base (articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE)

Allegato 4. Riferimenti selezionati e requisiti normativi in materia di rischi che impattano sulla liquidità e sul funding

1. Liquidità (articoli 411-428 del regolamento (UE) n. 575/2013)
2. Applicazione graduale (phasing in) dei requisiti di liquidità (articoli 460-461 del regolamento (UE) n. 575/2013)
3. Regolamento delegato della Commissione emanato ai sensi dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013
4. Relazioni e revisioni – Requisiti in materia di liquidità (articolo 509 del regolamento (UE) n. 575/2013)
5. SREP – Rischio di liquidità (articolo 86 della direttiva 2013/36/UE)
6. CEBS – *Orientamenti sulle riserve di liquidità e sui periodi di sopravvivenza*, dicembre 2009
7. ABE – *Orientamenti sui depositi al dettaglio assoggettati a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni sulla liquidità* (ABE/GL/2013/01)
8. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Strumenti di monitoraggio per la gestione della liquidità infragiornaliera*, aprile 2013